



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

consiglio regionale

Comitato per la Legislazione, il Controllo e la Valutazione

Rapporto

sulla legislazione regionale
e sulle altre attività consiliari

Anno 2022
XII Legislatura



Rapporto

sulla legislazione regionale
e sulle altre attività consiliari

Anno 2022

XII Legislatura

PRESENTAZIONE

Il Rapporto sulla legislazione regionale e sulle altre attività consiliari, giunto alla diciottesima edizione, prende in esame l'attività normativa, di indirizzo e controllo e le altre attività istituzionali del Consiglio regionale nell'anno 2022.

Parallelamente ad altre regioni italiane, a partire dal triennio 2003-2005 e successivamente con cadenza annuale, il Consiglio regionale si è posto l'obiettivo di monitorare tutte le proprie attività, dandone conto anche all'esterno in particolare all'opinione pubblica. A tale fine il Regolamento interno del Consiglio affida al Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione il compito di curare un documento che dia evidenza, da un lato, dei risultati della produzione legislativa e, dall'altro, dei risultati ottenuti nella gestione del rapporto dialettico con l'esecutivo, con riferimento alle attività svolte nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo.

Nel corso degli anni l'impostazione del Rapporto è stata modificata, in alcuni casi è stata arricchita di nuovi aspetti, mentre sono stati eliminati argomenti non più significativi. L'ottica è sempre stata quella di fornire il quadro più esaustivo possibile dell'attività e dei risultati ottenuti nell'anno precedente, ma anche di facilitare la lettura e l'interpretazione di un'ingente mole di dati raccolti, anche con l'ausilio di tabelle e grafici.

Il documento si compone di nove parti: le prime due dedicate ad attività e iniziativa legislativa e le successive concernenti i regolamenti, i rapporti con l'Esecutivo e gli altri profili dell'attività consiliare. La nota di sintesi che introduce il Rapporto illustra i punti più rilevanti del suo contenuto, fotografando le principali tendenze che le attività hanno registrato, anche in confronto all'anno precedente.

Va sottolineato che i dati acquistano significato solo se letti in un'ottica generale, in quanto il Rapporto non si limita a dar conto dell'attività legislativa, che pure è l'aspetto preponderante, ma offre una panoramica di tutte le attività svolte dal Consiglio regionale, quali le attività di indirizzo e controllo, poste in capo all'organo legislativo dalla legge statutaria e disciplinate dal Regolamento interno, le attività conoscitive delle Commissioni, i rapporti con l'Unione Europea e il contenzioso costituzionale.

In occasione dell'inizio della XIII legislatura il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ha deciso di presentare, per la prima volta, anche un Rapporto di legislatura, al fine di offrire ai consiglieri regionali uno strumento conoscitivo che consenta uno sguardo d'insieme sul lavoro svolto dall'Assemblea nell'intera legislatura precedente.

Ringrazio i colleghi del Comitato e gli uffici del Consiglio regionale, per l'impegno profuso e il proficuo lavoro svolto per la stesura e la pubblicazione di questo documento, che mi auguro possa offrire un'occasione di dibattito che si ponga in un'ottica di costante miglioramento del ruolo dell'Assemblea legislativa.

*Il Presidente del Comitato per la legislazione,
il controllo e la valutazione
Roberto Cosolini*

Componenti del Comitato per la legislazione il controllo e la valutazione:

Presidente: Roberto Cosolini (PD - opposizione)

Vicepresidente: Simona Liguori (PATTO AUTONOMIA - CIVICA- opposizione)

Vicepresidente: Igor Treleani (Fdl - maggioranza)

Segretario: Maddalena Spagnolo (LEGA SALVINI - maggioranza)

Carlo Bolzonello (FEDRIGA PRESIDENTE - maggioranza)

Nicola Conficoni (PD - opposizione)

Furio Honsell (GM - opposizione)

Moreno Lirutti (FEDRIGA PRESIDENTE - maggioranza)

Michele Lobianco (FI – PPE - maggioranza)

Massimiliano Pozzo (PD - opposizione)

Sommario

NOTA DI SINTESI.....	3
1 - PRODUZIONE LEGISLATIVA AL 31 DICEMBRE 2022.....	8
1.1 - STATO DELLA LEGISLAZIONE AL 31 DICEMBRE 2022.....	8
1.2 - LEGGI APPROVATE NELL'ANNO 2022.....	12
1.2.1 - ELENCO DELLE LEGGI APPROVATE.....	12
1.2.2 - CONTENUTI E L'ITER LEGISLATIVO DELLE LEGGI APPROVATE.....	15
1.3 - POLITICHE LEGISLATIVE.....	49
1.3.1 - POLITICHE IN MATERIA DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE E LAVORO.....	49
1.3.2 - POLITICHE PER LA SALUTE E I SERVIZI SOCIALI.....	50
1.3.3 - POLITICHE PER IL TERRITORIO, L'AMBIENTE E LE INFRASTRUTTURE.....	55
1.3.4 - POLITICHE IN MATERIA DI AUTONOMIE LOCALI E DI SICUREZZA.....	57
1.3.5 - POLITICHE PER L'ISTRUZIONE E I GIOVANI.....	60
1.4 - ASPETTI QUANTITATIVI E QUALITATIVI DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE NELL'ANNO 2022.....	61
1.4.1 - DIMENSIONI FISICHE DELLE LEGGI.....	61
1.4.2 - DISTRIBUZIONE DELL'INIZIATIVA LEGISLATIVA.....	62
1.4.3 - MACROSETTORI E MATERIE.....	64
1.4.4 - COMMISSIONI REFERENTI.....	66
1.4.5 - DURATA DELL'ITER ISTRUTTORIO.....	67
1.4.6 - ATTIVITÀ EMENDATIVA IN COMMISSIONE E IN ASSEMBLEA.....	70
1.4.7 - MODALITÀ DI APPROVAZIONE IN ASSEMBLEA.....	72
1.4.8 - RINVIO AD ATTI NON LEGISLATIVI.....	73
1.4.9 - ISTITUZIONE DI ORGANISMI COLLEGIALI.....	74
1.4.10 - ENTRATA IN VIGORE.....	74
1.4.11 - ABROGAZIONI.....	75
1.4.12 - NATURA DELLA POTESTÀ LEGISLATIVA.....	76
1.4.13 - TIPOLOGIA DELLA NORMAZIONE.....	77
1.4.14 - DIMENSIONI ASTRATTE DI CONTENUTO.....	78
1.4.15 - TECNICA REDAZIONALE.....	79
1.4.16 - ASPETTI QUALITATIVI DELLA LEGISLAZIONE.....	80
1.4.17 - LEGGI RELATIVE ALLA MANOVRA DI BILANCIO.....	83
2 - INIZIATIVA LEGISLATIVA NELL'ANNO 2022.....	87
2.1 - TITOLARI DELL'INIZIATIVA LEGISLATIVA.....	87
2.2 - INIZIATIVA LEGISLATIVA CONSILIARE.....	88
2.3 - MACROSETTORI DI INTERVENTO LEGISLATIVO.....	89
2.4 - ESITO DEI PROGETTI DI LEGGE PRESENTATI NELL'ANNO 2022.....	90
3 - REGOLAMENTI DELL'ESECUTIVO REGIONALE.....	93
4 - RAPPORTI TRA LEGISLATIVO ED ESECUTIVO - FUNZIONE DI INDIRIZZO E CONTROLLO.....	95
4.1 - SINDACATO ISPETTIVO.....	95
4.2 - INDIRIZZO POLITICO.....	98
5 - PETIZIONI.....	100
6 - L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE.....	101
6.1 - COMMISSIONI.....	101
6.2 - COMITATO PER LA LEGISLAZIONE, IL CONTROLLO E LA VALUTAZIONE.....	103
6.3 - ASSEMBLEA.....	104
6.4 - ALTRI ORGANI CONSILIARI.....	105
7 - CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELLE LEGGI E VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE POLITICHE REGIONALI.....	107

8 - RAPPORTI TRA DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA E ORDINAMENTO REGIONALE	111
8.1 - RISOLUZIONI ADOTTATE DAL CONSIGLIO REGIONALE NELL'ANNO 2022	117
8.2 - PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ALLA FASE DISCENDENTE.....	118
8.3 - PROVVEDIMENTI REGIONALI DI ATTUAZIONE DI ATTI NORMATIVI E DI INDIRIZZO DELL'UNIONE EUROPEA.....	119
9 - LEGISLAZIONE REGIONALE NEL CONTENZIOSO COSTITUZIONALE.....	129
9.1 - GIUDIZI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE.....	129
9.2 - ASPETTI QUANTITATIVI RELATIVI ALLE IMPUGNAZIONI DELL'ANNO 2022	137
9.3 - DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE NELL'ANNO 2022	139
9.4 - ASPETTI QUANTITATIVI SULLE DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE.....	147
TABELLA 1: DATI ANALITICI LEGGI APPROVATE NELL'ANNO 2022	148
TABELLA 2: DATI ANALITICI PROGETTI DI LEGGE PRESENTATI NELL'ANNO 2022 (situazione al 31.12.2022)	154
TABELLA 3: DATI ANALITICI CONTENZIOSO COSTITUZIONALE	159

NOTA DI SINTESI

Il Rapporto sulla legislazione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per il 2022 monitora non solo l'attività legislativa ma anche le principali attività istituzionali svolte dal Consiglio regionale.

Di seguito viene riportata una sintesi dei dati risultanti dai vari ambiti di indagine presi in esame.

Per quanto attiene l'attività legislativa per ogni legge è presente una scheda che ne riassume i contenuti essenziali e i dati del relativo iter. Una parte del Rapporto è dedicata alle politiche regionali nei principali settori di intervento.

La produzione legislativa

Il 2022 è stato l'anno di minor produzione legislativa dell'intera legislatura. Sono state approvate 23 leggi, rispetto alle 25 del 2021.

Rispetto alla produzione legislativa delle altre Regioni nel 2022, le 23 leggi approvate dal Friuli Venezia Giulia si collocano sotto la media nazionale per Regione, pari a 28,6 provvedimenti (Paragrafo 1.1).

Il saldo della produzione legislativa complessiva, inteso come differenza tra leggi approvate e leggi integralmente abrogate, **registra nel 2022 un incremento di 18 leggi**. Si conferma il trend di crescita delle leggi vigenti già visto negli anni precedenti (Paragrafo 1.4.11).

Le leggi approvate di **iniziativa consiliare** sono 5 (rispetto alle 6 del 2021). **Continuano a essere maggioritarie le leggi approvate di iniziativa della Giunta regionale**, che sono 18, pari al 78% del totale. **L'iniziativa mista e l'iniziativa popolare** risultano assenti (Paragrafo 1.4.2).

I macrosettori più interessati dalla produzione legislativa sono quelli **dell'Ordinamento istituzionale, dello Sviluppo economico e attività produttive e della Finanza regionale** (Paragrafo 1.4.3).

Il 39% delle leggi è stato approvato entro 30 giorni dall'assegnazione alla Commissione competente e il 43% tra 31 e 90 giorni (la maggior parte deriva da progetti di legge presentati dalla Giunta regionale).

La gran parte dei progetti di legge (74%) è stata approvata in non più di 2 sedute e in un numero di ore da 1 a 5 sia in Commissione, sia in Assemblea (Paragrafo 1.4.5).

Con riferimento alla funzione emendativa, quasi **il 92% degli emendamenti ai progetti di legge è stato presentato in Assemblea**, confermando la tendenza già osservata negli anni precedenti.

La Giunta regionale ottiene, tanto in Commissione quanto in Assemblea, le percentuali più elevate **di accoglimento delle proposte emendative** (100% in Commissione e 98,53% in Assemblea). La Maggioranza consiliare ottiene in Commissione l'approvazione dell'85,7% degli emendamenti presentati, percentuale che in Assemblea scende al 64,4%. Per l'Opposizione l'approvazione è di poco superiore al 7% sia in Commissione, sia in Assemblea, in diminuzione rispetto all'anno precedente (25% in

Commissione e 12% in Assemblea) (Paragrafo 1.4.6).

Rispetto all'anno precedente, nel 2022 è lievemente diminuita la percentuale delle leggi approvate all'unanimità (21,7% rispetto al 24% del 2021) e **la gran parte delle leggi è stata approvata a maggioranza** (78%) (Paragrafo 1.4.7).

Con riferimento alla **qualità della produzione legislativa**, misurata secondo i parametri definiti dal Regolamento interno del Consiglio regionale (omogeneità, semplicità, chiarezza e proprietà di formulazione, semplificazione normativa e semplificazione amministrativa), rispetto all'anno 2021 si rileva l'aumento delle leggi collocate in fascia molto alta, che passano dal 35% al 50%, e una diminuzione delle leggi collocate in fascia media, che passano dal 60% al 50%, mentre nessuna legge è collocata nelle fasce molto bassa, bassa e alta (Paragrafo 1.4.16).

Nel 2022 è stata prevista l'istituzione di soli 2 nuovi **organismi collegiali**, contro i 10 del 2021 (Paragrafo 1.4.9).

Diminuisce nettamente il rinvio ad atti non legislativi, ovvero il rimando fatto dalle singole leggi a regolamenti di attuazione o altri atti di implementazione (ad es. direttive, linee guida, piani, programmi), aventi comunque un contenuto "regolativo", diretto a completare la disciplina legislativa. Nel 2022 il 39% delle leggi approvate contiene rinvii ad atti non legislativi, contro il 72% registrato nel 2021.

Diminuisce anche il grado di coinvolgimento del Consiglio regionale nell'attuazione delle leggi: il 17% delle leggi approvate prevede il parere di una Commissione consiliare sugli atti giuntali di attuazione, contro il 28% del 2021 (Paragrafo 1.4.8).

Si conferma l'orientamento a disporre l'entrata in vigore anticipata della legge, ovvero alla data della pubblicazione o il giorno successivo, avvenuto per 18 leggi sulle 23 approvate. Solo 3 leggi hanno avuto l'entrata in vigore ordinaria, cioè il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, e 2 leggi l'entrata in vigore posticipata (Paragrafo 1.4.10).

L'iniziativa legislativa

Aumenta lievemente il numero dei progetti di legge presentati rispetto al 2021 (36 contro 31) e, per quanto riguarda il soggetto titolare dell'iniziativa, quella giuntale risulta prevalente, attestandosi al 61%, rispetto al 55% dell'anno precedente.

Sono assenti l'iniziativa popolare e quella mista (Paragrafo 2.1)

Per quanto riguarda l'iniziativa legislativa consiliare, a differenza dell'anno precedente, i progetti di legge presentati dall'opposizione sono più numerosi rispetto a quelli presentati dalla maggioranza; i progetti di legge di iniziativa della maggioranza subiscono infatti una significativa riduzione (dal 50% del 2021 passano al 36%) e quelli dell'opposizione un netto incremento (dal 43% del 2021 passano al 57%).

Il 53% dei progetti di legge presentati nel 2022 è stato approvato entro la fine dell'anno. I provvedimenti giacenti, ovvero quei progetti di legge il cui iter non è mai iniziato in Commissione, nemmeno con l'illustrazione, sono il 33% del totale e sono ascrivibili per la maggior parte all'opposizione (42%), in flessione rispetto al dato del 2021 (50%)

(Paragrafo 2.4).

I regolamenti dell'esecutivo

I regolamenti approvati sono stati 81. Si conferma la forte incidenza dei regolamenti sulla produzione normativa complessiva, che pesa per il 78%, rispetto al 22% delle leggi.

Il macrosettori maggiormente interessati dai regolamenti sono quelli dei Servizi alle persone e alla comunità e dello Sviluppo economico e attività produttive.

Degli 81 regolamenti del 2022, 41 sono di manutenzione normativa, cioè modificano o integrano precedenti provvedimenti (Paragrafo 3).

I rapporti tra legislativo ed esecutivo

Rimane quasi invariato il numero di atti di sindacato ispettivo presentati: dai 503 del 2021 si passa a 504, confermando il trend di aumento registrato dall'inizio della XII legislatura (Paragrafo 4).

Rispetto al 2021 diminuiscono le interpellanze (da 7 a 4 atti), le interrogazioni a risposta scritta (da 60 a 31) e, seppure in lieve flessione, le interrogazioni a risposta immediata (da 228 a 220).

Aumentano invece le interrogazioni a risposta orale (da 208 a 249): delle 249 interrogazioni orali, 63 sono state presentate ai sensi dell'articolo 146 del Regolamento interno per la risposta in Aula, mentre ben 186 (in netto aumento rispetto alle 122 del 2021) sono state presentate ai sensi dell'articolo 149 del Regolamento interno per la risposta direttamente in Commissione. **L'aumento del ricorso alle interrogazioni ex articolo 149 ha dato l'avvio negli ultimi due anni a una rilevante attività ispettiva in seno alle Commissioni permanenti, costituendo di fatto una novità rispetto all'inizio di questa legislatura.**

Le interrogazioni evase in Commissione nel 2022 sono complessivamente 148 (89 scadute ex articolo 146, comma 4, e 59 ex articolo 149), di cui il 90% attiene ai macrosettori dei Servizi alle persone e alla comunità e a quello del Territorio, ambiente e infrastrutture. L'evasione in Commissione è raddoppiata rispetto all'anno precedente (69 interrogazioni evase nel 2021).

Dall'inizio della XII legislatura, **il tasso di evasione complessivo degli atti di sindacato ispettivo al 28 febbraio 2023 è stato del 66% in rialzo rispetto al 62% della precedente rilevazione. Il risultato migliore è ottenuto dalle interrogazioni a risposta immediata, con un tasso di evasione del 92% in aumento rispetto al 2021 (88%).**

L'attività di indirizzo politico nel 2022 diminuisce notevolmente con 259 atti presentati, rispetto ai 440 del 2021. Nel dettaglio: diminuiscono le mozioni presentate (71 rispetto a 79) e in maniera significativa gli ordini del giorno sui progetti di legge (186 rispetto a 361); si segnala la presentazione di un ordine del giorno su mozione e di un voto alle Camere e al Governo, entrambi assenti nel 2021.

Complessivamente **dall'inizio della XII legislatura al 31 dicembre 2022**, sono stati

presentati 1.804 atti di indirizzo, di cui 1.266 sono stati approvati/accolti (70%). Le risposte pervenute dalla Giunta sono state 35, con un **tasso di risposta pari al 2,8%**.

Le petizioni

Nel corso del 2022 sono state presentate 4 nuove petizioni; per 2 di esse è stato iniziato l'esame in Commissione. Nessuna petizione nel corso del 2022 ha concluso il proprio iter, analogamente a quanto avvenuto nel 2021.

La materia maggiormente coinvolta è la tutela dell'ambiente, con 3 petizioni; la rimanente petizione attiene alla tutela della salute (Paragrafo 5).

L'attività istituzionale

Nel 2022 l'attività dell'Assemblea ha registrato una diminuzione rispetto agli anni precedenti della legislatura, sia in termini di sedute che di ore di lavoro (59 sedute contro le 73 del 2021 e 193 ore contro le 223 del 2021) (Paragrafo 6.3).

Anche l'attività delle Commissioni registra, nel complesso, una diminuzione: sono infatti **diminuiti** il numero delle ore di attività (228 contro le 298 del 2021), il numero complessivo delle sedute (190 contro le 210 del 2021), il numero complessivo dei soggetti auditi (334 rispetto ai 341 del 2021) e il numero dei progetti di legge esaminati in sede consultiva (15 contro i 20 del 2021). È invece **aumentato** il numero dei pareri resi su atti della Giunta (49 contro i 40 del 2021), mentre è rimasto **invariato** il numero dei progetti di legge esaminati in sede referente (25, come nel 2021). (Paragrafo 6.1).

Riguardo agli altri organi del Consiglio, nel 2022 diminuiscono di poco le sedute della Conferenza dei Capigruppo (19 contro le 20 del 2021) e le sedute della Conferenza dei Presidenti di Commissione (0 contro 1 seduta nel 2021), mentre sono stabili le sedute dell'Ufficio di Presidenza (16 come nel 2021). Nell'anno si sono riunite, a differenza dell'anno precedente, la Giunta elezioni (2 sedute) e la Giunta per il regolamento (4 sedute), che ha esaminato le proposte di modifica del Regolamento interno, poi approvate dall'Assemblea. Aumentano notevolmente le sedute della Giunta per le nomine (10 sedute rispetto alle 3 del 2021) (Paragrafo 6.4).

Nel 2022 le **sedute del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione** sono state 9, a fronte delle 12 sedute dell'anno precedente (Paragrafo 6.2.)

Il controllo sull'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali

Nel 2022 sono state approvate 2 nuove clausole valutative (a fronte delle 4 nel 2021).

Sono pervenute al Consiglio regionale 4 relazioni informative della Giunta previste da clausole valutative, che sono state esaminate dal Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione, che ne ha poi riferito all'Aula.

Nel 2022, infine, si è conclusa la **missione valutativa** relativa alla *"Verifica dell'attuazione e degli effetti delle leggi regionali 10/2011 e 17/2014 con riferimento alla rete delle cure palliative e della terapia del dolore"* (Paragrafi 6.2 e 7).

I rapporti tra diritto dell'Unione europea e ordinamento regionale

Nel 2022 il Consiglio regionale ha esaminato il Programma di Lavoro annuale della Commissione Europea, da questa trasmesso in data 19.10.2021 al Parlamento Europeo, al Consiglio UE, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni dell'Unione europea con la Comunicazione COM(2021) 645 *final* ("Insieme per un'Europa più forte") e relativi allegati. Nel corso della Sessione Europea, una volta individuate le iniziative del Programma di Lavoro ritenute di particolare interesse per il Friuli Venezia Giulia, il Consiglio regionale ha audito le autonomie territoriali e le categorie dei portatori di interesse. L'Assemblea ha infine, ai sensi del regolamento interno, adottato apposita risoluzione (*deliberazione n. 101 del 30.03.2022*, approvata all'unanimità), impartendo con la stessa alla Giunta specifici indirizzi in materia di politiche europee.

Come illustrato nella Relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale agli atti dell'UE, per il 2022 non si è proceduto alla redazione della legge europea regionale (prevista dalla L.R. 10/2004). Infatti, le Direzioni centrali non hanno rappresentato esigenze in merito a direttive da attuare, né in merito a procedure di infrazione che richiedessero soluzione a livello legislativo.

La Regione ha, contestualmente, emanato vari provvedimenti di attuazione delle modifiche intervenute ai sensi dei Regolamenti europei e alle Decisioni della Commissione europea, al fine di adeguare i propri regolamenti alle intervenute nuove disposizioni (Paragrafo 8.3).

La legislazione regionale nel contenzioso costituzionale

Delle 23 leggi regionali approvate nel corso del 2022, il Governo ha impugnato la legge regionale 9 giugno 2022, n. 8 (Disposizioni in materia di relazioni internazionali, biodiversità, caccia, pesca sportiva, agricoltura, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, lingue minoritarie, corregionali all'estero, funzione pubblica, lavoro, formazione, istruzione, famiglia, patrimonio, demanio, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, salute, politiche sociali e finanze (Legge regionale multisettoriale 2022)).

Per quanto riguarda la situazione media del contenzioso Stato-Regioni, nel 2022 il Friuli Venezia Giulia **ha visto impugnato il 4% delle leggi approvate**, collocandosi al di sotto della media nazionale delle impugnazioni, pari al 10%.

Nel corso del 2022 la Corte costituzionale ha definito i contenziosi riguardanti 4 leggi regionali.

1 - PRODUZIONE LEGISLATIVA AL 31 DICEMBRE 2022

1.1 - STATO DELLA LEGISLAZIONE AL 31 DICEMBRE 2022

La produzione legislativa annuale dal 1964 al 31.12.2022 distinta per anno.

Anno	N. leggi
1964	3
1965	36
1966	33
1967	29
1968	43
1969	47
1970	51
1971	72
1972	60
1973	57
1974	51
1975	73
1976	69
1977	63
1978	87
1979	78
1980	80
1981	96
1982	92
1983	87
1984	57
1985	56
1986	64
1987	45
1988	69
1989	42
1990	59
1991	66
1992	42
1993	57

Anno	N. leggi
1994	21
1995	46
1996	49
1997	38
1998	18
1999	30
2000	22
2001	30
2002	34
2003	22
2004	28
2005	33
2006	29
2007	32
2008	18
2009	25
2010	23
2011	19
2012	28
2013	24
2014	28
2015	35
2016	26
2017	48
2018	31
2019	25
2020	27
2021	25
2022	23

Totale complessivo delle leggi approvate, abrogate e vigenti al 31.12.2022

Leggi approvate	2.601
Leggi abrogate	1.303
Leggi vigenti	1.298

Media annua leggi approvate	44,46
------------------------------------	-------

Dall'inizio della I legislatura (1964) al 31 dicembre 2022 sono state approvate 2.601 leggi, con una media di 44,46 leggi l'anno. Nello stesso periodo sono state abrogate espressamente 1.303 leggi. Le 1.298 leggi vigenti rappresentano il 49,9% delle leggi finora approvate.

Anno 2022 – La produzione legislativa delle Regioni/PA

REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA	LEGGI REGIONALI
Abruzzo	47
Basilicata	45
PA Bolzano	17
Calabria	55
Campania	19
Emilia-Romagna	25
Friuli Venezia Giulia	23
Lazio	21
Liguria	17
Lombardia	35
Marche	32
Molise	28
Piemonte	28
Puglia	33
Sardegna	25
Sicilia	19
Toscana	48
Trentino Alto Adige	9
PA Trento	21
Umbria	18
Valle d'Aosta	33
Veneto	32
Totale	630
Media per Regione	28,63

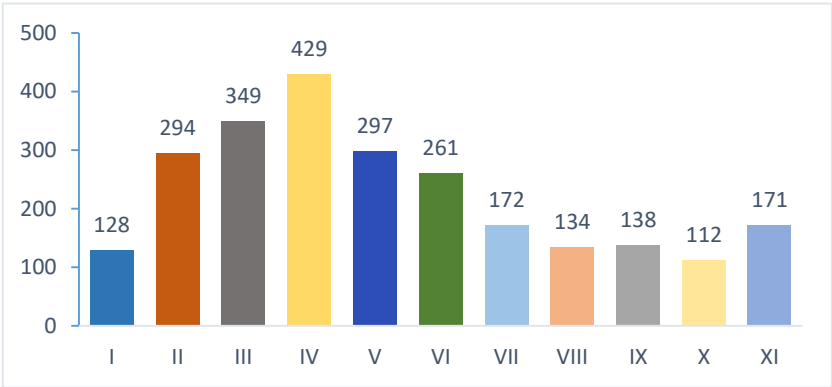
Rispetto alla produzione complessiva delle Regioni e Province autonome nel 2022, come nel 2021, le 23 leggi approvate dal Friuli Venezia Giulia sono sotto la media nazionale (pari a 28,63 provvedimenti per Regione/PA).

Media annua delle leggi approvate e tasso di vigenza distinti per legislatura

Legislatura	Leggi approvate	Media annua	Leggi abrogate	Leggi vigenti	Tasso di vigenza
I (26/05/1964 - 14/06/1968)	128	32,00	108	20	15,63
II (15/06/1968 - 06/07/1973)	294	58,80	263	31	10,54
III (07/07/1973 - 16/07/1978)	349	69,80	250	99	28,37
IV (17/07/1978 - 25/06/1983)	429	85,80	266	163	38,00
V (26/06/1983 - 25/06/1988)	297	59,40	172	125	42,09
VI (26/06/1988 - 05/06/1993)	261	52,20	126	135	51,72
VII (06/06/1993 - 12/07/1998)	172	33,84	47	125	72,67
VIII (13/07/1998 - 30/06/2003)	134	26,80	30	104	77,61
IX (01/07/2003 - 05/05/2008)	138	28,55	21	117	84,78
X (06/05/2008 - 12/05/2013)	112	22,40	11	101	90,18
XI (13/05/2013 - 21/05/2018)	171	34,20	9	162	94,74
XII (22/05/2018 - 31/12/2022)	116	25,31	0	116	100,00
Totale	2.601	44,46	1.303	1.298	49,90

Il tasso di vigenza per legislatura indica la percentuale delle leggi tuttora vigenti sul totale di quelle approvate nella legislatura di riferimento.

Andamento della produzione legislativa distinto per legislatura



Dopo una graduale crescita, che tocca il suo apice nella IV legislatura, la produzione legislativa inizia a diminuire gradualmente. La X legislatura ha registrato il minor numero di leggi approvate dall'istituzione della Regione; il dato più vicino ai valori della X legislatura si ritrova nella I legislatura con 128 leggi approvate in 48 mesi di legislatura. Il dato più consistente come detto si registra nella IV legislatura con 429 leggi approvate nel corso di 60 mesi.

1.2 - LEGGI APPROVATE NELL'ANNO 2022

1.2.1 - Elenco delle leggi approvate

Legge regionale 4 marzo 2022, n. 1

Modifiche alla legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020 e del Programma Regionale Obiettivo "Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita" 2021-2027 cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR)).

Legge regionale 4 marzo 2022, n. 2

FVG PLUS SpA.

Legge regionale 4 marzo 2022, n. 3

Disciplina del pescaturismo, ittiturismo e delle attività connesse alla pesca professionale e all'acquacoltura.

Legge regionale 4 marzo 2022, n. 4

Norme per favorire interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti da frutto, nonché per la realizzazione di nuovi impianti.

Legge regionale 11 marzo 2022, n. 5

Disposizioni in materia di elezioni comunali del 2022. Modifiche alla legge regionale 19/2013.

Legge regionale 6 maggio 2022, n. 6

Riconoscenza alla solidarietà e al sacrificio degli Alpini.

Legge regionale 12 maggio 2022, n. 7

Norme per l'applicazione del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a seguito della crisi in Ucraina.

Legge regionale 9 giugno 2022, n. 8

Disposizioni in materia di relazioni internazionali, biodiversità, caccia, pesca sportiva, agricoltura, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, lingue minoritarie, corregionali all'estero, funzione pubblica, lavoro, formazione, istruzione, famiglia, patrimonio, demanio, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, salute, politiche sociali e finanze (Legge regionale multisettoriale 2022).

Legge regionale 1 luglio 2022, n. 9

Disposizioni in materia di intermodalità.

Legge regionale 20 luglio 2022, n. 10

Legge regionale di semplificazione per l'anno 2022. Modifiche alla legge regionale 7/2000.

Legge regionale 2 agosto 2022, n. 11

Riordino delle disposizioni in materia di impianti a fune, di aree attrezzate nei poli turistici montani invernali ed estivi, nonché disposizioni in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali di cui al decreto legislativo 40/2021 (Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali).

Legge regionale 2 agosto 2022, n. 12

Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2021.

Legge regionale 5 agosto 2022, n. 13

Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26

Legge regionale 7 novembre 2022, n. 14

Disposizioni sull'autonomia organizzativa del Consiglio regionale.

Legge regionale 7 novembre 2022, n. 15

Misure finanziarie multisettoriali.

Legge regionale 14 novembre 2022, n. 16

Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei servizi sociosanitari in materia.

Legge regionale 14 novembre 2022, n. 17

Istituzione dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA).

Legge regionale 29 novembre 2022, n. 18

Disposizioni regionali per la transizione energetica.

Legge regionale 29 novembre 2022, n. 19

Istituzione dell'Elenco regionale delle scuole non statali di musica del Friuli Venezia Giulia e altre disposizioni in materia di attività didattica musicale di base.

Legge regionale 7 dicembre 2022, n. 20

Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo).

Legge regionale 28 dicembre 2022, n. 21

Legge collegata alla manovra di bilancio 2023-2025.

Legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22

Legge di stabilità 2023.

Legge regionale 29 dicembre 2022, n. 23

Bilancio di previsione per gli anni 2023-2025.

1.2.2 - Contenuti e l'iter legislativo delle leggi approvate

Legge regionale 4 marzo 2022, n. 1 “Modifiche alla legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” 2014-2020 e del Programma Regionale Obiettivo “Investimenti in favore dell’occupazione e della crescita” 2021-2027 cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR))”
(Approvata nella seduta del 22/02/2022)

Macrosettore: Ordinamento
istituzionale

Materia: Rapporti internazionali e
con l’Unione europea delle Regioni

Iter legislativo

Progetto di legge n.	153
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	I
Sedute di Commissione	2
Commissione consultiva	sì
Audizioni	no
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	62
Giorni iter effettivo	14
Relatori di maggioranza	Basso, Bordin, Di Bert
Relatori di opposizione	Cosolini, Honsell
Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

La legge regionale è composta da cinque articoli. L’articolo 1 prevede la copertura delle maggiori spese per interventi finanziati nell’ambito della Programmazione 2014/2020 sull’asse 3 dovute all’aumento dei costi delle materie prime determinato dalla pandemia da COVID 19; gli articoli 2 e 3 prevedono alcune modifiche alla legge regionale 14/2015 necessarie per poter finanziare con risorse regionali le proposte progettuali, formulate dalle Direzioni centrali o dal partenariato territoriale, definite strategiche con deliberazione della Giunta regionale e non finanziabili dal Programma regionale 2021/2027 cofinanziato dal FESR. L’articolo 4 contiene la dotazione finanziaria di complessivi 50 milioni di euro per il triennio 2022-2024 mentre l’articolo 5 prevede l’entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo alla sua pubblicazione nel BUR.

Legge regionale 4 marzo 2022, n. 2 “FVG PLUS SpA”

(Approvata nella seduta del 22/02/2022)

Macrosettore: Ordinamento
istituzionale

Materia: Organi delle Regione

Iter legislativo

Progetto di legge n.	154
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	I
Sedute di Commissione	2
Commissione consultiva	no
Audizioni	sì
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	62
Giorni iter effettivo	14
Relatori di maggioranza	Bordin, Morandini
Relatori di opposizione	Cosolini, Honsell
Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

La legge regionale, composta da quattro articoli riuniti in due capi, prevede, nell'ambito di un generale riordino degli strumenti della Regione in materia di accesso al credito e di agevolazioni alle imprese e ai cittadini, la costituzione di una società per azioni in house providing denominata FVG PLUS. Più in dettaglio l'articolo 1 prevede le modalità di costituzione della società, la composizione del capitale e definisce l'oggetto societario. L'articolo 2 stabilisce che la società FVG PLUS, quale società in house, è sottoposta al controllo analogo da parte della Regione. L'articolo 3 prevede la dotazione finanziaria della partecipazione regionale al capitale societario pari a 3 milioni di euro mentre l'articolo 4 l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo alla sua pubblicazione nel BUR.

Legge regionale 4 marzo 2022, n. 3 “Disciplina del pescaturismo, ittiturismo e delle attività connesse alla pesca professionale e all’acquacoltura”
(Approvata nella seduta del 23/02/2022)

Macrosettore: Sviluppo economico e attività produttive	Iter legislativo	
Materia: Turismo	Progetto di legge n.	136
	Iniziativa	Consiliare
	Commissione referente	II
	Sedute di Commissione	2
	Commissione consultiva	no
	Audizioni	no
	Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	no
	Sedute di Assemblea	1
	Giorni iter formale	293
	Giorni iter effettivo	98
	Relatori di maggioranza	Bordin
	Relatori di opposizione	-
	Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

La legge regionale n. 3 intende disciplinare le attività in materia di pesca e agriturismo, correlate e non prevalenti rispetto alla pesca professionale. Il provvedimento integra il vigente ordinamento regionale in materia di pesca e agriturismo, disciplinando in modo autonomo attività correlate e non prevalenti in materia di pesca professionale, con il fine di valorizzare e tutelare realtà che non sempre sono efficacemente inquadrabili nella disciplina dettata per il settore agricolo tradizionale.

Più nel dettaglio, il testo normativo mira a promuovere il prodotto ittico locale, sviluppare pratiche di produzione sostenibili, valorizzare il patrimonio vallivo-lagunare e i manufatti della tradizione locale, nonché tutti gli altri prodotti tipici della regione.

Legge regionale 4 marzo 2022, n. 4 “Norme per favorire interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti da frutto, nonché per la realizzazione di nuovi impianti”
(Approvata nella seduta del 23/02/2022)

Macrosettore: Sviluppo economico e attività produttive

Materia: Agricoltura e foreste

Iter legislativo

Progetto di legge n.	131
Iniziativa	Consiliare
Commissione referente	II
Sedute di Commissione	3
Commissione consultiva	sì
Audizioni	sì
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	2
Giorni iter formale	316
Giorni iter effettivo	98
Relatori di maggioranza	Piccin
Relatori di opposizione	-
Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

La legge regionale n. 4 mira a promuovere e sostenere interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti da frutto sul territorio collinare e montano e nella creazione di nuovi frutteti nelle aree vocate nell'ottica di un aumento della produzione.

Tra le misure più significative si segnala la disciplina del Piano castanicolo regionale, strumento di indirizzo e programmazione delle politiche regionali dedicate al settore castanicolo di durata settennale. La definizione del Piano viene affidata all'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA), ente che vanta un elevato livello di competenza ed esperienza nell'ambito del settore castanicolo.

Legge regionale 11 marzo 2022, n. 5 "Disposizioni in materia di elezioni comunali del 2022. Modifiche alla legge regionale 19/2013"
(Approvata nella seduta del 08/03/2022)

Macrosettore: Ordinamento
istituzionale

Materia: Enti locali e
decentramento

Iter legislativo

Progetto di legge n.	158
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	V
Sedute di Commissione	1
Commissione consultiva	no
Audizioni	no
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	sì
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	4
Giorni iter effettivo	1
Relatori di maggioranza	Bernardis
Relatori di opposizione	-
Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

La legge regionale n. 5 reca disposizioni in vista delle elezioni comunali del 2022, stabilendo che a esse si applichino le disposizioni che saranno adottate dallo Stato, in relazione all'evoluzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, riguardo alla durata della votazione e ai protocolli sanitari e di sicurezza, nonché le altre disposizioni per garantire il pieno esercizio del diritto di voto da parte di elettori affetti da COVID-19 o sottoposti alla misura della quarantena o dell'isolamento fiduciario, o comunque a ogni altra misura restrittiva sanitaria correlata all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Si prevede inoltre che, nell'anno 2022, il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle candidature sia ridotto a un terzo e si stabilisce che, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni comunali e dei referendum abrogativi nazionali, nell'anno 2022, trovi applicazione, relativamente agli adempimenti comuni, la normativa statale che disciplina la contemporaneità.

Due modifiche alla legge regionale 19/2013 hanno, invece, portata generale e sono finalizzate a semplificare il procedimento elettorale.

L'articolo 6 della legge regionale 19/2013 sulle autenticazioni viene sostituito, prevedendo che i soggetti competenti alle autenticazioni nel procedimento elettorale siano i medesimi previsti dalla legge statale, evitando, così, discrasie che possano

ingenerare confusione in fase applicativa e possibili conseguenti esclusioni in fase di presentazione delle candidature.

Con la modifica dell'articolo 28 della legge regionale 19/2013 si elimina l'obbligo della raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione delle candidature nei Comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti, analogamente a quanto dispone la legge statale.

Legge regionale 6 maggio 2022, n. 6 “Riconoscenza alla solidarietà e al sacrificio degli Alpini”
(Approvata nella seduta del 28/04/2022)

Macrosettore: Servizi alle persone e alla comunità	Iter legislativo	
Materia: Beni e attività culturali	Progetto di legge n.	137
	Iniziativa	Consiliare
	Commissione referente	V
	Sedute di Commissione	3
	Commissione consultiva	sì
	Audizioni	sì
	Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	no
	Sedute di Assemblea	1
	Giorni iter formale	356
	Giorni iter effettivo	337
	Relatori di maggioranza	Miani
	Relatori di opposizione	Capozzella, Honsell, Russo
	Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

La legge regionale intende promuovere lo spirito di solidarietà e di volontariato che anima l'Associazione nazionale Alpini (ANA) e trasmetterne i valori storici, sociali e culturali soprattutto alle giovani generazioni. Viene istituita la “Giornata della riconoscenza per la solidarietà il sacrificio degli Alpini” che sarà celebrata ogni 20 maggio, giorno in cui, nel 1976, le sezioni dell'ANA del Friuli Venezia Giulia si sono riunite per la prima volta al fine di sviluppare gli undici cantieri di lavoro che si sono adoperati per la ricostruzione del Friuli terremotato.

La legge sostiene e promuove attività dirette a diffondere, tenere vive e tramandare le tradizioni degli Alpini, difenderne le caratteristiche, illustrarne le glorie e le gesta, valorizzarne il patrimonio storico, culturale della memoria di eventi, tra i quali: la Grande guerra e il terremoto in Friuli Venezia Giulia nel 1976. Attraverso il sostegno delle attività delle sezioni dell'ANA del Friuli Venezia Giulia, la Regione intende far conoscere ai giovani i tragici eventi, in modo da diffondere i valori della democrazia e dell'unità nazionale sanciti dalla Costituzione, favorire la conoscenza delle radici storiche e culturali del Friuli Venezia Giulia.

La Regione riconosce la solidarietà e il sacrificio degli Alpini al fine di promuovere le numerose attività di aiuto, di supporto e di volontariato che da sempre ne caratterizzano

l'operato, nonché lo studio dei problemi della montagna e del rispetto dell'ambiente naturale, anche ai fini della formazione spirituale e intellettuale delle nuove generazioni. La legge intende promuovere, nelle scuole di ogni ordine e grado, la divulgazione della cultura della solidarietà fra le nuove generazioni, le attività di volontariato delle sezioni territoriali dell'ANA del Friuli Venezia Giulia, finalizzate al sostegno delle fasce sociali più fragili e a favore della comunità, le attività legate ai campi scuola, alla protezione civile e al soccorso alpino organizzate dalle sezioni territoriali dell'ANA.

Si prevede di incentivare lo studio della cultura letteraria, storica e musicale legata al Corpo degli Alpini e all'ANA, anche attraverso la promozione di viaggi di istruzione nei luoghi interessati da eventi culturali legati agli Alpini e l'organizzazione di seminari informativi culturali aperti alla collettività.

È previsto un apposito bando per l'istituzione di una o più borse di studio o di premi a favore di studenti del Friuli Venezia Giulia, che producano studi ed elaborati inerenti all'attività storica e attuale del Corpo degli Alpini nell'Esercito italiano e dell'ANA.

Sono previsti contributi per raduni regionali, provinciali e locali di particolare rilievo, per l'organizzazione di cerimonie, manifestazioni, mostre, convegni e pubblicazioni per celebrare date rilevanti della storia del Friuli Venezia Giulia, delle forze armate, delle forze di polizia nazionale e locale, nonché della storia della Patria. Si incentiva la cooperazione con le istituzioni locali al fine di realizzare progetti sociali e di pubblica utilità.

La legge intende dare rilievo al ruolo dell'ANA e delle sue sezioni territoriali anche in tema di conservazione e valorizzazione del territorio montano, in particolare nella realizzazione, anche in coordinamento con il CAI, di interventi di recupero o miglioramento dei rifugi e biviacchi, dei percorsi della rete escursionistica regionale e dei sentieri correlati alla memoria del Corpo degli Alpini e della Grande guerra, finalizzati anche alla fruizione pubblica, sociale e ricreativa degli stessi.

Legge regionale 12 maggio 2022, n. 7 “Norme per l'applicazione del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a seguito della crisi in Ucraina”
(Approvata nella seduta del 11/05/2022)

Macrosettore: Sviluppo economico e attività produttive

Materia: Agricoltura e foreste

Iter legislativo

Progetto di legge n.	166
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	II
Sedute di Commissione	1
Commissione consultiva	no
Audizioni	no
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	7
Giorni iter effettivo	1
Relatori di maggioranza	Bolzonello, Budai
Relatori di opposizione	-
Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

Il Consiglio regionale ha approvato la legge regionale n. 7, senza modifiche e all'unanimità, nella seduta dell'11 maggio 2022. Il provvedimento è diretto ad affrontare gli effetti economici e finanziari della crisi geopolitica conseguente al conflitto russo - ucraino e, in particolare, quello del forte aumento dei costi riguardante tutti i settori economici.

La Commissione europea ha adottato il Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina che sarà operativo fino al 31 dicembre 2022 e che integra gli strumenti esistenti in materia di aiuti di Stato. La legge regionale 7/2022 disciplina l'applicazione delle nuove regole per consentire agli Stati membri di avvalersi pienamente della flessibilità prevista.

La legge si compone di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 modificano la legge regionale 5/2020 per istituire, a favore delle imprese agricole e agroalimentari, il Programma Anticrisi conflitto russo - ucraino nell'ambito del nuovo Quadro temporaneo di crisi, applicando al medesimo la stessa disciplina del Programma Anticrisi COVID-19. L'articolo 3 consente un nuovo inquadramento nell'ambito del Quadro temporaneo Ucraina per poter applicare ai procedimenti contributivi esistenti, quindi già disciplinati e in vigore, aiuti a condizioni più favorevoli di quelle vigenti in de minimis o in esenzione. L'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore della legge.

Legge regionale 9 giugno 2022, n. 8 “Disposizioni in materia di relazioni internazionali, biodiversità, caccia, pesca sportiva, agricoltura, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, lingue minoritarie, corregionali all’estero, funzione pubblica, lavoro, formazione, istruzione, famiglia, patrimonio, demanio, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, salute, politiche sociali e finanze (Legge regionale multisettoriale 2022)”
 (Approvata nella seduta del 27/05/2022)

Macrosettore: Ordinamento istituzionale	Iter legislativo	
	Progetto di legge n.	165
Materia: Multimateria	Iniziativa	Giunta regionale
	Commissione referente	I
	Sedute di Commissione	1
	Commissione consultiva	sì
	Audizioni	no
	Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	sì
	Sedute di Assemblea	4
	Giorni iter formale	31
	Giorni iter effettivo	17
	Relatori di maggioranza	Basso, Boschetti, Di Bert
	Relatori di opposizione	Honsell, Moretti, Sergo
	Impugnazione	sì

Finalità e contenuti essenziali

La legge regionale n. 8, composta da 134 articoli suddivisi in dodici capi, contiene disposizioni di modifica della legislazione vigente e nuove disposizioni volte a dare risposta a diverse esigenze o a superare situazioni di criticità emerse nel territorio. Le norme contenute nel provvedimento sono raggruppate in capi suddivisi per settore d’intervento. In particolare: il capo I disposizioni in materia di relazioni internazionali; il capo II norme in materia di biodiversità, caccia, pesca sportiva e agricoltura; il capo III disposizioni in materia di attività produttive e turismo; il capo IV disposizioni in materia di autonomie locali, sicurezza, lingue minoritarie, corregionali all’estero e funzione pubblica; il capo V norme in materia di lavoro, formazione, istruzione e famiglia; il capo VI disposizioni in materia di patrimonio e di demanio; il capo VII disposizioni in materia di infrastrutture, territorio e viabilità; il capo VIII disposizioni in materia di ambiente ed energia; il capo IX disposizioni in materia di cultura e sport; il capo X disposizioni in

materia di salute e politiche sociali; il capo XI reca disposizioni finanziarie e, infine, il capo XII contiene l'entrata in vigore del provvedimento prevista il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Legge regionale 1 luglio 2022, n. 9 “Disposizioni in materia di intermodalità”
(Approvata nella seduta del 21/06/2022)

Macrosettore: Territorio, ambiente
e infrastrutture

Iter legislativo

Materia: Trasporti

Progetto di legge n.	164
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	IV
Sedute di Commissione	1
Commissione consultiva	no
Audizioni	no
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	56
Giorni iter effettivo	36
Relatori di maggioranza	Tosolini
Relatori di opposizione	-
Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

La legge regionale 9/2022 introduce delle modifiche alla legge regionale 15/2004 a seguito della decisione C (2022) 1427 final del 3 marzo 2022, della Commissione europea sulla rinotifica del regime di aiuti di Stato a sostegno dell'intermodalità, con la quale è stata autorizzata l'introduzione di due ulteriori tipologie di servizi intermodali via ferro e via mare rispetto l'originaria previsione normativa. I due servizi aggiuntivi sono i servizi ferroviari intermodali “shuttle infra regionali” e i servizi di trasporto intermodale “costiero infra portuale”, entrambi destinati ai collegamenti su medie e brevi distanze all'interno della Regione.

Le modifiche proposte sono volte a consolidare il sostegno pubblico alle modalità di trasporto alternative a quelle stradali, di corto raggio e che interessano i principali nodi logistici e portuali del territorio regionale, riducendo al contempo il sostegno ai servizi di trasporto intermodale orientati a collegamenti su medie e lunghe distanze, che nell'esperienza pregressa si sono rivelati i maggiormente critici, e razionalizzando l'attuale sistema di incentivi mediante un unico intervento consolidato e un unico tipo di beneficiario, cioè gli operatori del trasporto multimediale (M.T.O.).

Legge regionale 20 luglio 2022, n. 10 “Legge regionale di semplificazione per l’anno 2022. Modifiche alla legge regionale 7/2000”
(Approvata nella seduta del 13/07/2022)

Macrosettore: Ordinamento
istituzionale

Materia: Organi della Regione

Iter legislativo

Progetto di legge n.	168
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	I
Sedute di Commissione	1
Commissione consultiva	no
Audizioni	no
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	sì
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	23
Giorni iter effettivo	14
Relatori di maggioranza	Miani
Relatori di opposizione	Moretti
Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

La legge regionale dà attuazione all’articolo 4 della legge regionale 1/2020 (Semplifica FVG 2020) che ha introdotto nell’ordinamento regionale la legge di semplificazione annuale prevedendo un aggiornamento delle disposizioni generali sul procedimento amministrativo. Le modifiche alla legge regionale 7/2000 si sono rese necessarie sia per risolvere problemi interpretativi rilevati in sede di adozione degli atti regolamentari attuativi delle discipline regionali di settore, sia per aggiornare i rinvii contenuti nel testo della legge regionale 7/2000 a leggi statali superate da sopravvenuta normativa

Legge regionale 2 agosto 2022, n. 11 “Riordino delle disposizioni in materia di impianti a fune, di aree attrezzate nei poli turistici montani invernali ed estivi, nonché disposizioni in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali di cui al decreto legislativo 40/2021 (Attuazione dell’articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali)”
 (Approvata nella seduta del 13/07/2022)

Macrosettore: Sviluppo economico e attività produttive	Iter legislativo	
	Progetto di legge n.	169
Materia: Turismo	Iniziativa	Giunta regionale
	Commissione referente	II
	Sedute di Commissione	2
	Commissione consultiva	sì
	Audizioni	sì
	Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	sì
	Sedute di Assemblea	2
	Giorni iter formale	23
	Giorni iter effettivo	16
	Relatori di maggioranza	Mazzolini
	Relatori di opposizione	Marsilio
	Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

Il Consiglio regionale nella seduta del 13 luglio 2022 ha approvato all’unanimità la legge regionale n. 11 la quale reca la disciplina degli impianti a fune, delle aree sciabili attrezzate e delle piste destinate alla pratica degli sport sulla neve nonché disposizioni in materia di pianificazione regionale del settore del turismo montano, estivo e invernale.

Il testo si compone di quarantasette articoli suddivisi in nove capi.

Alle norme generali recanti le finalità della legge, le definizioni e il conferimento della potestà regolamentare all’Amministrazione regionale (capo I), segue la disciplina degli enti e delle competenze nell’ambito delle quali vengono precisati il ruolo dell’Autorità di sorveglianza tecnica, le competenze dei Comuni e quelle di PromoTurismoFVG (capo II). Viene quindi disciplinata la pianificazione regionale del settore turismo montano che si concretizza nel “Piano neve del Friuli Venezia Giulia”, nel “Programma strategico degli interventi” e nel “Registro impianti e piste” (capo III).

Sono individuate sia le categorie di impianti a fune, sia le aree a specifica destinazione per la pratica dello sport sulla neve, nonché i relativi procedimenti autorizzatori (capi IV

e V). Gli impianti vengono distinti tra quelli “in servizio di trasporto pubblico generale” e quelli “ad uso sportivo o turistico-ricreativo in esercizio pubblico”.

Si provvede quindi a disciplinare l'espropriazione per pubblica utilità (capo VI), e a fissare i criteri per la gestione e per l'esercizio degli impianti e delle piste (capo VII).

Vengono anche individuate le categorie degli operatori degli impianti a fune, i tipi di aree sciabili attrezzate e di piste (capo VIII) e le disposizioni relative all'utenza (capo IX).

Vengono previste infine le sanzioni amministrative (capo X) e le disposizioni finali e transitorie (capo XI) recanti, tra l'altro, le abrogazioni di normativa vigente.

Legge regionale 2 agosto 2022, n. 12 “Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2021”
(Approvata nella seduta del 26/07/2022)

Macrosettore: Finanza regionale

Iter legislativo

Materia: Bilancio

Progetto di legge n.	170
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	I integrata
Sedute di Commissione	2
Commissione consultiva	sì
Audizioni	no
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	27
Giorni iter effettivo	21
Relatori di maggioranza	Basso
Relatori di opposizione	Honsell
Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

La legge regionale di Rendiconto 2021, composta da 8 articoli e 12 allegati, è adottata in conformità agli schemi di bilancio previsti all'articolo 11 del decreto legislativo 118/2011. Con il Rendiconto sono approvati i principali saldi finanziari della gestione 2021; l'illustrazione degli elementi significativi delle risultanze del rendiconto, sia in termini finanziari, sia economico patrimoniali, sono specificamente affidati alla Relazione sulla gestione e alla Nota integrativa, documenti che costituiscono parte integrante del Rendiconto stesso. In particolare la legge prevede: all'articolo 1 la composizione della legge con l'indicazione dei relativi prospetti e degli allegati previsti dal decreto legislativo 118/2011; all'articolo 2 le risultanze della gestione di competenza dell'esercizio 2021; all'articolo 3 le risultanze della gestione dei residui dell'esercizio 2021; all'articolo 4 l'ammontare del Fondo pluriennale vincolato di entrata e spesa; all'articolo 5 le risultanze della gestione di cassa dell'esercizio; all'articolo 6 il risultato di amministrazione dell'esercizio; all'articolo 7 il risultato economico della gestione 2021 e infine all'articolo 8 l'entrata in vigore nel giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 “Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024 ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26”
(Approvata nella seduta del 29/07/2022)

Macrosettore: Finanza regionale	Iter legislativo	
Materia: Bilancio	Progetto di legge n.	171
	Iniziativa	Giunta regionale
	Commissione referente	I integrata
	Sedute di Commissione	2
	Commissione consultiva	sì
	Audizioni	sì
	Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	sì
	Sedute di Assemblea	6
	Giorni iter formale	30
	Giorni iter effettivo	24
	Relatori di maggioranza	Basso, Bordin, Di Bert
	Relatori di opposizione	Centis, Cosolini, Honsell, Moretuzzo, Sergo
	Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

La legge regionale di assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024 impiega, tra avanzo di amministrazione e nuove entrate, complessivamente 812 milioni di euro e prevede sia il finanziamento di iniziative legislative di prossima adozione, sia l’incremento di investimenti pubblici e privati per favorire la ripresa economica post pandemica, affiancando a misure di ristoro di breve periodo delle iniziative di più ampia portata.

Dal punto di vista strutturale, la legge di assestamento è composta, come di consueto, da una parte redatta in articoli (16) che contengono interventi nuovi o modifiche di interventi esistenti che trovano nella legislazione vigente adeguato quadro normativo di riferimento e da una parte tabellare di rifinanziamenti e definanziamenti nei diversi settori di intervento. In particolare, l’articolo 1 contiene le disposizioni di carattere finanziario relative all’avanzo di amministrazione, alle entrate e alle assegnazioni vincolate, nonché all’aggiornamento delle previsioni di cassa con le allegate Tabelle A1, A2 e A3. Gli articoli da 2 a 12 sono organizzati per macro aree di intervento e constano di una parte normativa relativa a nuove autorizzazioni o a modifiche di interventi

esistenti che trovino, nella legislazione vigente, un adeguato quadro normativo di riferimento e di una parte tabellare comprensiva anche di rifinanziamenti e definanziamenti nei diversi settori di intervento al fine di migliorare l'utilizzo delle risorse a disposizione (con le Tabelle da B a L allegate ai rispettivi articoli). L'articolo 13 autorizza il riconoscimento di posizioni debitorie non considerate precedentemente in bilancio ma legittime sotto il profilo sostanziale (con le allegate Tabelle M e Q). L'articolo 14 dispone la copertura finanziaria generale del provvedimento, mentre l'articolo 15 contiene gli allegati contabili di cui al decreto legislativo 118/2011 (allegato R). L'articolo 16 dispone infine l'entrata in vigore del provvedimento il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Legge regionale 7 novembre 2022, n. 14 “Disposizioni sull'autonomia organizzativa del Consiglio regionale”

(Approvata nella seduta del 26/10/2022)

Macrosettore: Ordinamento istituzionale

Materia: Organi delle Regione

Iter legislativo

Progetto di legge n.	177
Iniziativa	Consiliare
Commissione referente	I
Sedute di Commissione	2
Commissione consultiva	no
Audizioni	no
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	26
Giorni iter effettivo	16
Relatori di maggioranza	-
Relatori di opposizione	-
Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

La legge regionale n. 14, composta da 18 articoli, nel dare attuazione al principio statutario dell'autonomia organizzativa del Consiglio regionale, da una parte riunisce, aggiorna e coordina tutte le norme che riguardano il Consiglio sparse nell'ordinamento regionale (che vengono contestualmente abrogate), per creare un quadro normativo organico e coerente sull'autonomia organizzativa consiliare, dall'altra apporta alcune innovazioni significative con l'obiettivo di un potenziamento dell'autonomia consiliare sul versante organizzativo, in particolare in materia di programmazione dei fabbisogni e di acquisizione delle risorse umane.

Legge regionale 7 novembre 2022, n. 15 “Misure finanziarie multisettoriali”
(Approvata nella seduta del 26/10/2022)

Macrosettore: Ordinamento
istituzionale

Materia: Multimateria

Iter legislativo

Progetto di legge n.	178
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	I
Sedute di Commissione	2
Commissione consultiva	sì
Audizioni	no
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	4
Giorni iter formale	21
Giorni iter effettivo	14
Relatori di maggioranza	Basso, Bordin
Relatori di opposizione	Cosolini, Honsell, Moretuzzo, Sergo
Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

La legge regionale n. 15, adottata in applicazione delle norme nazionali sull'armonizzazione dei bilanci, ha la finalità di ottimizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie a disposizione per l'esercizio 2022, pari a 267 milioni di euro, per le mutate esigenze di natura programmatoria e operativa che, medio tempore, necessitano di una rivisitazione degli stanziamenti di bilancio a valere sull'annualità in corso.

Si tratta dunque di un provvedimento che, nel perseguire le politiche di contrasto alle crisi economica e sanitaria ancora in atto, trova copertura esclusivamente attraverso una rimodulazione della spesa (quindi a saldo complessivo invariato) per consentire la corretta formazione dell'entità del risultato di amministrazione.

La legge è composta da 14 articoli e da una parte tabellare. In particolare, l'articolo 1 contiene le disposizioni di carattere finanziario con le allegate Tabelle A1, A2, A3 e A4. Gli articoli dal 2 all'11 sono invece organizzati per "macro aree" di intervento e constano di una parte normativa, relativa a nuove autorizzazioni o a modifiche di interventi esistenti che trovino, nella legislazione vigente, adeguato quadro normativo di riferimento, e di una parte tabellare comprensiva anche di rifinanziamenti e definanziamenti nei diversi settori di intervento al fine di migliorare l'utilizzo delle risorse a disposizione. L'articolo 12 autorizza il riconoscimento di posizioni debitorie non considerate precedentemente in bilancio ma comunque legittime sotto il profilo sostanziale. Gli articoli 13 e 14 costituiscono le norme di chiusura, disponendo,

rispettivamente, la copertura finanziaria con gli allegati contabili di cui al decreto legislativo 118/2011 e l'entrata in vigore del provvedimento.

Legge regionale 14 novembre 2022, n. 16 “Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei servizi sociosanitari in materia”

(Approvata nella seduta del 27/10/2022)

Macrosettore: Servizi alle persone e alla comunità

Iter legislativo

Materia: Tutela della salute

Progetto di legge n.	173
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	III
Sedute di Commissione	3
Commissione consultiva	sì
Audizioni	sì
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	sì
Sedute di Assemblea	2
Giorni iter formale	38
Giorni iter effettivo	29
Relatori di maggioranza	Moras, Ussai
Relatori di opposizione	Honsell, Santoro
Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

La legge regionale n. 16 definisce e aggiorna il sistema degli interventi a favore delle persone con disabilità, promuove azioni d'integrazione delle politiche regionali per la disabilità, dispone il riordino dei servizi sociosanitari in materia e configura le modalità di governo dei correlati sistemi locali.

La nuova legge sostituisce la legge regionale 41/1996, che finora ha rappresentato il principale riferimento normativo della Regione per la disciplina dei servizi in favore della disabilità.

La legge 16 recepisce la profonda revisione normativa e culturale intervenuta negli anni a livello nazionale e internazionale. Un percorso iniziato con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, e ratificata dallo Stato italiano con la legge 18/2009, e proseguito con la Strategia europea per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030, la risoluzione del Parlamento europeo del 7 ottobre 2021, sulla protezione delle persone con disabilità, e con legge 22 dicembre 2021, n. 227, recante delega al Governo per il riordino degli interventi in materia di disabilità.

La nuova legge regionale recepisce e valorizza i principi affermatasi nel nuovo contesto di riferimento politico e programmatico, perseguendo l'obiettivo di garantire il rispetto della dignità e dei diritti della persona con disabilità, di diffondere una diversa

concezione di disabilità, valorizzando l'apporto che le persone con disabilità possono dare alla società, di contrastare le discriminazioni e ogni forma di violenza o isolamento, promuovere le pari opportunità e l'autodeterminazione, favorire la vita indipendente, la partecipazione, l'inclusione e l'accessibilità quale fattore abilitante dei diritti, sia delle persone con disabilità che delle loro famiglie.

Le finalità indicate sono articolate in indirizzi e principi riferiti alle diverse aree di intervento dell'azione regionale: salute, vita indipendente e inclusione nella società, istruzione, formazione e lavoro, mobilità personale e libertà di movimento, informazione, comunicazione e partecipazione.

Tutti gli interventi previsti sono ispirati ai principi della progettazione universale e dell'accomodamento ragionevole, come definiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

Per l'attuazione degli interventi è previsto l'utilizzo del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, e del budget di salute, quali fondamentali strumenti di integrazione sociosanitaria, trasversali a tutte le aree.

Rispetto all'integrazione delle politiche, vengono istituiti importanti strumenti di pianificazione e controllo, individuati nell'Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità, con compiti di studio e analisi, e nel Piano regionale della disabilità, documento destinato a raccogliere in maniera integrata le azioni di pianificazione delle Direzioni centrali dell'Amministrazione regionale.

Viene confermato il ruolo rappresentativo e di coordinamento della Consulta regionale delle associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie del Friuli Venezia Giulia, già previsto dalla legge regionale 41/1996.

Il riordino del sistema sociosanitario per la disabilità prevede che la titolarità dei servizi e interventi prima di competenza degli Enti gestori venga attribuita, con decorrenza 1° gennaio 2024, alle Aziende sanitarie regionali, in conformità a quanto previsto dai livelli essenziali di assistenza (LEA) nazionali.

Il passaggio di competenze riguarderà servizi e interventi di tipo residenziale e semiresidenziale, terapeutico-riabilitativi e socioriabilitativi finalizzati all'inserimento lavorativo; sarà realizzato attraverso un percorso partecipato con le rappresentanze dei Comuni e con gli enti del Terzo settore e dovrà concludersi necessariamente entro la fine del 2024.

Nel nuovo assetto istituzionale e organizzativo, ai Comuni sono riservati compiti in ambito socioassistenziale scolastico, socioeducativo, anche extra scolastico, nell'ambito dei trasporti individuali, delle soluzioni abitative alternative all'istituzionalizzazione e dei servizi domiciliari.

Presso ciascuna Azienda sanitaria regionale viene indentificata una specifica articolazione organizzativa funzionale di riferimento per la disabilità. All'interno delle Aziende sanitarie saranno strutturati i Servizi di integrazione lavorativa (SIL).

Al fine di sostenere i servizi e gli interventi attribuiti alla responsabilità delle Aziende sanitarie, è istituito il Fondo sociosanitario per la disabilità, composto da risorse sanitarie e sociosanitarie atte a garantire i livelli essenziali di assistenza.

Particolare attenzione viene riservata agli enti del Terzo settore, con l'impegno della Regione a valorizzarne il ruolo, al fine di estendere e rafforzare la costruzione di un sistema di opportunità di salute, abitative, lavorative e di socializzazione per l'inclusione

delle persone con disabilità.

È previsto che la Regione impieghi nelle leggi, nei regolamenti e negli atti amministrativi esclusivamente i termini “disabilità” e “persona con disabilità”, in applicazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, e promuova l'utilizzo di questo linguaggio da parte di tutti i soggetti pubblici e privati.

Vengono altresì promosse e sostenute iniziative di sperimentazione per l'innovazione del sistema dei servizi, incentrate sulla personalizzazione della risposta ai bisogni e a supporto dello sviluppo integrale della persona.

Nelle norme transitorie e finali si dispone che la nuova legge entri in vigore dal 1° gennaio 2023, abrogando contestualmente la legge regionale 41/1996, e si prevede un percorso di accompagnamento al processo di transizione al nuovo assetto istituzionale e organizzativo del settore, senza creare fratture e vuoti di sistema, garantendo in ogni caso la continuità dei servizi, degli interventi e dei finanziamenti.

Completa il provvedimento la clausola valutativa, che consentirà al Consiglio regionale di controllare lo stato di attuazione della legge e valutare i risultati ottenuti.

Legge regionale 14 novembre 2022, n. 17 “Istituzione dell’imposta locale immobiliare autonoma (ILIA)”
 (Approvata nella seduta del 08/11/2022)

Macrosettore: Finanza regionale	Iter legislativo	
Materia: Tributi	Progetto di legge n.	174
	Iniziativa	Giunta regionale
	Commissione referente	I
	Sedute di Commissione	2
	Commissione consultiva	sì
	Audizioni	sì
	Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	sì
	Sedute di Assemblea	1
	Giorni iter formale	43
	Giorni iter effettivo	29
	Relatori di maggioranza	Basso, Boschetti
	Relatori di opposizione	Capozzella, Cosolini, Honsell
	Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

La legge regionale n. 17, composta da 22 articoli, istituisce l’imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) stabilendo un principio di autonomia fiscale per il Friuli Venezia Giulia che consente alla Regione di disciplinare i tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con legge statale (IMU) e di definirne le modalità di riscossione permettendo ai Comuni di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni. Le competenze statali non permettono invece alla Regione di modificare il valore catastale degli edifici. Il provvedimento assicura la neutralità finanziaria, come previsto dall'intesa sottoscritta dal Presidente della Regione e dal Ministro delle finanze. Attualmente, infatti, la normativa statale sull'IMU riserva allo Stato, al quale affluisce direttamente, una quota del gettito degli immobili a uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; la nuova disciplina prevede che tale gettito, a decorrere dal 2023, venga invece riscosso dai Comuni e che l'importo dovuto allo Stato, quantificato in 92 milioni di euro, sia corrisposto dalla Regione, mentre la regolazione dei rapporti finanziari tra Regione e Comuni avvenga attraverso apposita compensazione a valere sul Fondo unico comunale.

Legge regionale 29 novembre 2022, n. 18 “Disposizioni regionali per la transizione energetica”
(Approvata nella seduta del 22/11/2022)

Macrosettore: Sviluppo economico e attività produttive Materia: Ricerca, trasporto e produzione energetica	Iter legislativo	
	Progetto di legge n.	160
	Iniziativa	Consiliare
	Commissione referente	IV
	Sedute di Commissione	-
	Commissione consultiva	sì
	Audizioni	no
	Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	no
	Sedute di Assemblea	2
	Giorni iter formale	256
	Giorni iter effettivo	50
	Relatori di maggioranza	-
	Relatori di opposizione	-
	Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

La legge persegue l'obiettivo della promozione della transizione energetica e delle fonti rinnovabili, ampliando gli strumenti di cui la Regione si avvale per mettere in atto le politiche energetiche a favore del territorio. La norma prevede la trasformazione della UCIT srl nella società per azioni denominata FVG Energia quale società in house della Regione cui è demandato il compito di facilitare gli interventi di pianificazione energetica, la creazione e l'attivazione delle condizioni tecniche, giuridiche, finanziarie, gestionali e formative atte a introdurre nuove norme e metodi di applicazione delle politiche energetiche. Tra le principali funzioni attribuite a FVG Energia S.p.A. si segnalano la ricezione, registrazione e deposito delle attestazioni di prestazione energetica (Ape), la gestione del Catasto regionale delle attestazioni di prestazione energetica, a esclusione della gestione software di competenza di Insiel, e del supporto tecnico alla Regione per la presentazione, l'attuazione e la gestione contabile di progetti comunitari in materia di energia e di mobilità sostenibile, nonché di progetti relativi al Pnrr.

La legge reca disposizioni specifiche per il personale della nuova società, introduce una clausola valutativa volta a 66verificare gli effetti prodotti dalla norma, fornisce la copertura finanziaria e stabilisce l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Legge regionale 29 novembre 2022, n. 19 "Istituzione dell'Elenco regionale delle scuole non statali di musica del Friuli Venezia Giulia e altre disposizioni in materia di attività didattica musicale di base"

(Approvata nella seduta del 23/11/2022)

Macrosettore: Servizi alle persone e alla comunità

Materia: Istruzione scolastica e universitaria

Iter legislativo

Progetto di legge n.	180
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	VI
Sedute di Commissione	2
Commissione consultiva	sì
Audizioni	sì
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	23
Giorni iter effettivo	13
Relatori di maggioranza	Bordin
Relatori di opposizione	Honsell
Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

La legge regionale n. 19 si propone di sostenere e promuovere lo studio e la pratica della musica sul territorio regionale, raccogliendo in un unico testo normativo le disposizioni regionali in materia e superando alcune leggi regionali di settore, quali la legge regionale 49/1983 "Interventi regionali per l'attuazione di corsi di orientamento musicale di tipo strumentale" e la legge regionale 59/1988 "Sovvenzione regionale alle scuole e agli istituti di musica con finalità professionali".

In particolare si prevede di potenziare i percorsi già previsti dal sistema di istruzione, valorizzando il ruolo degli enti non statali che si occupano di educazione e formazione musicale di base, rafforzando la filiera formativa. L'Elenco regionale delle scuole non statali di musica del Friuli Venezia Giulia avrà il compito di garantire il possesso di adeguati standard qualitativi da parte delle scuole di musica iscritte. Apposite linee contributive saranno riservate alle scuole e verrà favorito il raccordo tra le scuole non statali di musica e le Istituzioni dell'Alta Formazione e specializzazione Artistica e Musicale (AFAM), in special modo i Conservatori di musica, unitamente allo sviluppo di progettualità particolarmente meritevoli, condivise e inclusive, che favoriscano l'interazione tra i diversi Enti gestori di scuole non statali di musica presenti sul territorio regionale.

Legge regionale 7 dicembre 2022, n. 20 “Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all’acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo)”
 (Approvata nella seduta del 23/11/2022)

Macrosettore: Sviluppo economico e attività produttive				Iter legislativo	
Materia: Commercio, fiere e mercati				Progetto di legge n.	175
				Iniziativa	Giunta regionale
				Commissione referente	IV
				Sedute di Commissione	3
				Commissione consultiva	no
				Audizioni	sì
				Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	sì
				Sedute di Assemblea	2
				Giorni iter formale	58
				Giorni iter effettivo	41
				Relatori di maggioranza	Calligaris, Sibau
				Relatori di opposizione	Honsell, Moretti, Sergo
			Impugnazione	no	

Finalità e contenuti essenziali

La norma introduce delle modifiche alla legge regionale 14/2010 con lo scopo di adeguare la normativa all’attuale, mutato, contesto socio economico di riferimento e di favorire gradualmente il sistema di accesso ai contributi nell’ottica della digitalizzazione. Nello specifico, per esigenze congiunturali e di bilancio, viene attribuita alla Giunta regionale la facoltà di incrementare da 1 a 10 centesimi per litro la misura dei contributi per l’acquisto di carburanti a favore dei soggetti residenti nei Comuni che distano meno di 10 chilometri dai confini di Stato. Si amplia il novero dei titoli in base ai quali è possibile beneficiare delle misure di sostegno introducendo il noleggio a lungo termine e si estendono le funzioni delegate alle Camere di commercio alle attività di rilevazione, controllo dei consumi e dei quantitativi di carburante erogato con i benefici regionali, nonché la competenza al recupero delle misure indebitamente percepite.

La legge regionale introduce inoltre un nuovo capo nella legge regionale 14/2010, volto a disciplinare la dematerializzazione del sistema di sostegno all’acquisto dei carburanti attraverso l’utilizzo di applicativi digitali che consentono il rifornimento, l’erogazione del contributo, nonché la registrazione in tempo reale di tali operazioni.

Chiudono l'articolo la norma finanziaria a copertura delle spese relative all'erogazione delle misure di sostegno e alla digitalizzazione del sistema di accesso alle stesse, la norma transitoria in base alla quale è consentito l'utilizzo dell'attuale tessera a microprocessore fino al 31 dicembre 2023 e la previsione dedicata alle abrogazioni delle norme obsolete o superate. L'entrata in vigore della legge è prevista per il primo gennaio 2023.

Legge regionale 28 dicembre 2022, n. 21 “Legge collegata alla manovra di bilancio 2023-2025”
 (Approvata nella seduta del 16/12/2022)

Macrosettore: Finanza regionale	Iter legislativo	
Materia: Bilancio	Progetto di legge n.	182
	Iniziativa	Giunta regionale
	Commissione referente	I integrata
	Sedute di Commissione	3
	Commissione consultiva	sì
	Audizioni	sì
	Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	sì
	Sedute di Assemblea	8
	Giorni iter formale	31
	Giorni iter effettivo	18
	Relatori di maggioranza	Basso, Bordin, Di Bert, Mattiussi
	Relatori di opposizione	Centis, Cosolini, Honsell, Moretuzzo, Sergo
	Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

Uno degli strumenti più importanti della manovra di bilancio armonizzata è la legge collegata che dispone le modifiche e le integrazioni a disposizioni legislative regionali non direttamente legate ad autorizzazioni di spesa ma comunque caratterizzate da riflessi sul bilancio regionale in ragione di effetti economici, finanziari e contabili. La legge collegata alla manovra di bilancio 2023 è, in particolare, così composta: l'articolo 1 contiene norme su servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili; l'articolo 2 disposizioni relative alle attività produttive; l'articolo 3 è dedicato alle risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna; l'articolo 4 contiene disposizioni relative alla difesa dell'ambiente, all'energia e allo sviluppo sostenibile; l'articolo 5 riguarda l'assetto del territorio, l'edilizia, i trasporti e il diritto alla mobilità; l'articolo 6 attiene a beni e attività culturali, sport e tempo libero; l'articolo 7 contiene disposizioni su lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia; l'articolo 8 norme dedicate alla salute e alle politiche sociali; l'articolo 9 riguarda le autonomie locali e il coordinamento della finanza locale, la funzione pubblica, la sicurezza e le politiche dell'immigrazione; l'articolo 10 contiene norme attinenti i

corregionali all'estero, le lingue minoritarie e il personale della Regione; l'articolo 11 riguarda il patrimonio, il demanio, i servizi generali e i sistemi informativi e, infine, l'articolo 12 l'entrata in vigore del provvedimento.

Legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 “Legge di stabilità 2023”
 (Approvata nella seduta del 16/12/2022)

Macrosettore: Finanza regionale	Iter legislativo	
Materia: Bilancio	Progetto di legge n.	183
	Iniziativa	Giunta regionale
	Commissione referente	I integrata
	Sedute di Commissione	3
	Commissione consultiva	sì
	Audizioni	sì
	Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	sì
	Sedute di Assemblea	8
	Giorni iter formale	31
	Giorni iter effettivo	18
	Relatori di maggioranza	Basso, Bordin, Di Bert, Mattiussi
	Relatori di opposizione	Centis, Cosolini, Honsell, Moretuzzo, Sergo
	Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

Nell’ambito degli strumenti finanziari previsti dalla normativa nazionale sull’armonizzazione, che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha applicato spontaneamente nelle more dell’adozione delle norme statutarie di attuazione, la legge di stabilità dispone il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione e provvede: alle variazioni delle aliquote sui tributi regionali; alla determinazione delle previsioni di entrata; all’autorizzazione del limite massimo di ricorso al mercato finanziario; al rifinanziamento di leggi di spesa regionali e alla previsione o alla riduzione di autorizzazioni di spesa; alla modulazione delle quote di spese pluriennali e all’accantonamento delle risorse necessarie per far fronte alla copertura di futuri provvedimenti legislativi. La legge di stabilità 2023 è, in particolare, così strutturata: l’articolo 1 contiene disposizioni di carattere finanziario e in materia di entrate; l’articolo 2 investimenti per le attività produttive; l’articolo 3 disposizioni relative a risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna; l’articolo 4 è dedicato alla tutela dell’ambiente, all’energia e allo sviluppo sostenibile; l’articolo 5 contiene disposizioni relative al territorio, edilizia, trasporti e al diritto alla mobilità; l’articolo 6 disposizioni su beni e attività culturali, sport e tempo libero; l’articolo 7 attiene al lavoro, alla formazione, all’istruzione, alle politiche giovanili e alla famiglia; l’articolo 8 contiene disposizioni su

salute e politiche sociali; l'articolo 9 norme dedicate alle autonomie locali e al coordinamento della finanza locale, alla funzione pubblica, alla sicurezza e alle politiche dell'immigrazione; l'articolo 10 riguarda disposizioni in materia di corregionali all'estero, lingue minoritarie e personale della Regione; l'articolo 11 contiene norme attinenti il patrimonio, il demanio, i servizi generali e i sistemi informativi; l'articolo 12 contiene delle norme sui servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili; l'articolo 13 contiene il riconoscimento della legittimità di alcuni debiti fuori bilancio; l'articolo 14 è dedicato alla copertura finanziaria della manovra di bilancio nel suo complesso e, infine, l'articolo 15 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

Legge regionale 29 dicembre 2022, n. 23 “Bilancio di previsione per gli anni 2023-2025”

(Approvata nella seduta del 16/12/2022)

Macrosettore: Finanza regionale

Iter legislativo

Materia: Bilancio

Progetto di legge n.	184
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	I integrata
Sedute di Commissione	3
Commissione consultiva	sì
Audizioni	sì
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	sì
Sedute di Assemblea	8
Giorni iter formale	31
Giorni iter effettivo	18
Relatori di maggioranza	Basso, Bordin, Di Bert, Mattiussi
Relatori di opposizione	Centis, Cosolini, Honsell, Moretuzzo, Sergo
Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

Il bilancio di previsione è il documento contabile che espone in maniera sistematica il reperimento e l'impiego delle risorse pubbliche, come definiti dalle norme vigenti, rappresentando perciò il principale riferimento per l'allocazione, la gestione e il monitoraggio delle entrate e delle spese della Regione. Il bilancio, secondo quanto stabilito dalle norme sull'armonizzazione e dalle leggi di contabilità e di finanza pubblica, viene redatto annualmente, con orizzonte triennale (sebbene gli stanziamenti costituiscano limiti all'autorizzazione di spesa solo per il primo esercizio), e approvato con legge dal Consiglio regionale. Ogni anno, infatti, la legge di bilancio deve recepire le variazioni di entrate e di spese imputabili all'introduzione di nuove norme e all'abrogazione di altre, al rifinanziamento e al definanziamento di norme preesistenti, alla rimodulazione delle risorse tra diversi capitoli di spesa (entro i limiti stabiliti dalla normativa in materia), alla variazione di parametri esogeni fondamentali per la determinazione effettiva di rilevanti voci di spesa. Tale provvedimento ha funzione autorizzatoria e contiene: le previsioni delle entrate e delle spese di competenza e di cassa del primo esercizio; le previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi; i relativi riepiloghi e i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri.

1.3 - POLITICHE LEGISLATIVE

1.3.1 - Politiche in materia di attività produttive e lavoro

Nell'ambito delle politiche nei settori produttivi si segnala il provvedimento di riordino normativo del settore turistico effettuato con la **legge regionale 2 agosto 2022, n. 11 (Riordino delle disposizioni in materia di impianti a fune, di aree attrezzate nei poli turistici montani invernali ed estivi, nonché disposizioni in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali di cui al decreto legislativo 40/2021 (Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali))**. Tale legge individua le competenze dell'Amministrazione regionale e quelle di PromoTurismoFVG nei territori montani e si pone l'obiettivo di facilitare l'applicazione della normativa raccogliendo in un unico testo la disciplina della gestione della montagna regionale per gli interventi di sviluppo produttivo correlato al sistema turistico.

Nell'ambito delle politiche legislative in materia di agricoltura si segnalano due interventi di riordino normativo rivolti a disciplinare attività settoriali.

Il primo è stato introdotto con la **legge regionale 4 marzo 2022, n. 3 (Disciplina del pescaturismo, ittiturismo e delle attività connesse alla pesca professionale e all'acquacoltura)**, che si propone di promuovere il prodotto ittico locale, di sviluppare pratiche di produzione sostenibili valorizzando al contempo il patrimonio produttivo locale e i prodotti tipici della regione.

Il secondo intervento è stato realizzato con la **legge regionale 4 marzo 2022, n. 4 (Norme per favorire interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti da frutto, nonché per la realizzazione di nuovi impianti)**, al fine di promuovere tale coltura sul territorio collinare e montano.

La Regione ha, inoltre, dato attuazione al sostegno alle imprese deliberato dalla Commissione europea per attenuare le ripercussioni economiche e finanziarie della crisi geopolitica conseguenti al conflitto russo - ucraino con la legge regionale 7/2022 che consente di applicare le nuove regole sugli aiuti di Stato a misure e interventi di sostegno a favore del sistema economico regionale.

1.3.2 - Politiche per la salute e i servizi sociali

L'intervento legislativo più rilevante, nel corso del 2022, è stato l'approvazione della **legge regionale 14 novembre 2022, n. 16 (Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei servizi sociosanitari in materia)**, che ha ridefinito il sistema degli interventi a favore delle persone con disabilità, sostituendo la legge regionale 41/1996.

La legge regionale 16/2022 recepisce la profonda revisione normativa e culturale intervenuta negli anni nel settore della disabilità a livello internazionale e nazionale: un percorso iniziato con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata dallo Stato italiano con la legge 18/2009, e proseguito con la Strategia europea per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030, la risoluzione del Parlamento europeo del 7 ottobre 2021 sulla protezione delle persone con disabilità e la legge 22 dicembre 2021, n. 227, recante delega al Governo per il riordino degli interventi in materia di disabilità.

La nuova legge regionale recepisce e valorizza i principi affermatasi nel nuovo contesto di riferimento politico e programmatico, perseguendo l'obiettivo di garantire il rispetto della dignità e dei diritti della persona con disabilità, diffondere una diversa concezione di disabilità valorizzando l'apporto che le persone disabili possono dare alla società, contrastare le discriminazioni e ogni forma di violenza o isolamento, promuovere le pari opportunità e l'autodeterminazione, favorire la vita indipendente, la partecipazione, l'inclusione e l'accessibilità quale fattore abilitante dei diritti, sia delle persone con disabilità che delle loro famiglie.

Le finalità indicate sono articolate in indirizzi e principi riferiti alle diverse aree di intervento dell'azione regionale: salute, vita indipendente e inclusione nella società, istruzione, formazione e lavoro, mobilità personale e libertà di movimento, informazione, comunicazione e partecipazione.

Tutti gli interventi previsti sono ispirati ai principi della progettazione universale e dell'accomodamento ragionevole, come definiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

Per l'attuazione degli interventi è previsto l'utilizzo del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, e del budget di salute, quali fondamentali strumenti di integrazione sociosanitaria, trasversali a tutte le aree.

La legge istituisce nuovi strumenti di pianificazione e controllo: l'Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità, con compiti di studio, analisi, rilevazione dei servizi e degli interventi, ricerca, diffusione delle conoscenze e consulenza sul tema della disabilità e il Piano regionale della disabilità, documento destinato a raccogliere in maniera integrata le azioni di pianificazione delle Direzioni centrali dell'Amministrazione regionale.

Viene confermato il ruolo rappresentativo e di coordinamento della Consulta regionale delle associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie del Friuli Venezia Giulia, già previsto dalla legge regionale 41/1996.

Il riordino del sistema sociosanitario per la disabilità prevede che la titolarità dei servizi e interventi prima di competenza degli Enti gestori (Comuni e loro forme associative) venga attribuita, con decorrenza 1° gennaio 2024, alle Aziende sanitarie regionali, in conformità a quanto previsto dai livelli essenziali di assistenza (LEA) nazionali.

Il passaggio di competenze, da concludere entro la fine del 2024, riguarda servizi e interventi di tipo residenziale e semiresidenziale, terapeutico-riabilitativi e socioriabilitativi finalizzati all'inserimento lavorativo.

Nel nuovo assetto istituzionale e organizzativo, ai Comuni sono riservati compiti in ambito socioassistenziale scolastico, socioeducativo, anche extra scolastico, nell'ambito dei trasporti individuali, delle soluzioni abitative alternative all'istituzionalizzazione e dei servizi domiciliari.

Presso ciascuna Azienda sanitaria regionale viene indentificata una specifica articolazione organizzativa funzionale di riferimento per la disabilità.

Al fine di sostenere i servizi e gli interventi attribuiti alla responsabilità delle Aziende sanitarie, è istituito il Fondo sociosanitario per la disabilità, composto da risorse sanitarie e sociosanitarie atte a garantire i livelli essenziali di assistenza.

La legge poi definisce e valorizza il ruolo del Terzo settore e promuove e sostiene le sperimentazioni per l'innovazione del sistema dei servizi.

In applicazione della Convenzione ONU, si impegna la Regione a utilizzare nelle leggi, nei regolamenti e negli atti amministrativi di sua competenza esclusivamente i termini "disabilità" e "persona con disabilità" e a promuovere l'utilizzo dello stesso linguaggio anche da parte degli altri soggetti pubblici e privati.

Nell'ambito delle politiche per la salute, un passaggio importante, dal punto di vista legislativo, si è avuto con la **legge regionale 9 giugno 2022, n. 8 (Legge regionale multisettoriale 2022)**, che agli **articoli 126 e 128** ha previsto misure per fronteggiare la situazione di forte criticità legata alla carenza di personale medico e sanitario, in particolare rispetto alla garanzia della continuità dei servizi di assistenza primaria e dei servizi di emergenza-urgenza.

L'articolo 126 è intervenuto sulla carenza di medici in regime di convenzione, con disposizioni di indirizzo nei riguardi delle Aziende sanitarie e dei Comuni per la definizione di strategie dirette al mantenimento dei presidi sanitari nei territori più disagiati, riconoscendo una priorità di scelta in fase di trasferimento ai medici disponibili ad assumere incarichi in zone carenti e promuovendo l'inserimento dei medici titolari di incarichi di continuità assistenziale (guardie mediche) nelle aggregazioni funzionali territoriali (AFT) dei medici di medicina generale.

L'articolo 128, per ovviare alle difficoltà dei servizi di emergenza-urgenza, ha autorizzato le aziende e gli enti del Servizio sanitario regionale (SSR) a utilizzare in via temporanea medici neolaureati, medici in formazione specialistica del primo e secondo anno di corso e personale medico in quiescenza e ha aumentato le tariffe orarie delle prestazioni aggiuntive rese nei medesimi servizi da medici e infermieri. Ha altresì autorizzato la

destinazione di risorse aggiuntive a incremento dei fondi contrattuali per il trattamento accessorio del personale del SSR, anche oltre il limite fissato dalla normativa statale, e ha previsto la possibilità per gli infermieri dipendenti del SSR di effettuare attività professionale presso le strutture sociosanitarie per anziani, in deroga al principio di esclusività del rapporto di impiego.

Parte delle misure descritte è stata impugnata dal Governo, che ha contestato la legittimità dell'articolo 126, comma 2 (nella parte relativa al titolo di priorità riconosciuto in fase di trasferimento ai medici disponibili ad assumere incarichi in zone carenti), e dell'articolo 128, commi da 1 a 4 (nelle parti concernenti l'utilizzo di medici neolaureati e medici in formazione), e commi 7 e 9 (riguardo al superamento del limite statale al finanziamento del trattamento accessorio e alla deroga al vincolo di esclusività del personale infermieristico).

Come di consueto interventi di rilievo si sono avuti anche nell'ambito delle manovre di bilancio succedutesi in corso d'anno.

La **legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024)**, si è distinta per l'importante sostegno al sistema dei servizi residenziali per le persone anziane, in sofferenza per l'impatto economico-finanziario conseguente al protrarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 e all'insorgere di nuove difficoltà determinate dalla ripresa delle dinamiche inflazionistiche, sotto la spinta dell'aumento dei costi delle fonti energetiche.

L'articolo 8, dedicato agli interventi per la salute e i servizi sociali, ha previsto 5 milioni di euro per l'anno 2022 a titolo di contributo straordinario per le strutture residenziali per anziani in relazione alle sofferenze di bilancio patite dalle stesse per effetto dell'emergenza Covid e 4,675 milioni di euro per l'anno 2022 per interventi di investimento sulle strutture per non autosufficienti, come supporto per i maggiori oneri conseguenti all'aumento dei costi di realizzazione delle opere.

Sono stati poi stanziati 3,5 milioni di euro per l'anno 2022, sempre a beneficio del sistema residenziale per le persone anziane, a titolo di rimborso delle spese relative all'acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) e altri dispositivi medicali idonei a prevenire il rischio di contagio da Covid-19.

Ulteriori interventi della legge di assestamento hanno riguardato:

- la previsione di un'integrazione regionale, dell'importo di 250 mila euro per l'anno 2022, al Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza di cui all'articolo 105 bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

- l'istituzione, nell'ambito della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità), di una linea di finanziamento a sostegno delle gestanti in situazione di disagio socio-economico, per la durata della gravidanza e per i primi sei mesi di vita del

bambino, con lo stanziamento di 400 mila euro per l'anno 2022;

- la previsione di una Cabina di regia regionale per l'organizzazione degli interventi di attuazione dell'Accordo Stato - Regioni – Enti locali del 28 aprile 2022, recante Linee di indirizzo per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali per il reinserimento delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale;

- nel settore della disabilità, la previsione di un contributo straordinario di 100 mila euro per l'anno 2022 ai Comuni per la realizzazione di spazi destinati a orti collettivi sociali per persone con disabilità e l'istituzione di una linea di spesa per l'erogazione di contributi a favore delle associazioni operanti nell'ambito dell'allevamento, selezione, addestramento e assegnazione di cani guida, come ausilio alla mobilità per le persone con disabilità visiva (con lo stanziamento di 100 mila euro per l'anno 2022);

- nel settore della salute, la previsione di 1,680 milioni di euro per l'anno 2022 destinati all'avvio da parte delle Aziende sanitarie di un programma di screening gratuito del virus dell'epatite C-HCV e l'autorizzazione alla prosecuzione fino al 31 dicembre 2022 delle attività dei medici svolte nelle Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA), nelle more del recepimento della disciplina delle Unità di Continuità Assistenziale (UCA) nel nuovo Accordo Collettivo Nazionale (ACN);

- la previsione, con una modifica alla legge regionale 14 novembre 2014, n. 22 (Contrasto alla solitudine e promozione dell'invecchiamento attivo), di un contributo economico per le spese veterinarie (visite specialistiche, interventi di chirurgia, esami in laboratorio e acquisto di farmaci) sostenute da persone anziane per animali da compagnia, con lo stanziamento di 300 mila euro per l'anno 2022.

Nella **legge regionale 7 novembre 2022, n. 15 (Misure finanziarie multisettoriali)**, all'articolo 8, commi da 6 a 11, al fine di valorizzare l'innovazione e la formazione nell'ambito del sistema sanitario e sociosanitario e perseguire il benessere e la salute della popolazione, è stata aperta una linea di spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2022 per la realizzazione, tramite l'Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS) e Insiel SpA, di un programma di interventi per la sperimentazione e successiva adozione di nuovi processi e modelli operativi e di interventi per la formazione, volti al miglioramento delle attività di prevenzione, della qualità delle cure e della riabilitazione, nonché all'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse dedicate.

Con la **legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023)**, la Regione è poi intervenuta a sostegno del sistema residenziale e semiresidenziale per le persone con disabilità, stanziando 2 milioni di euro per l'anno 2023 per fronteggiare gli effetti dell'aumento dei costi energetici e 600 mila euro, sempre per il 2023, a favore dei servizi semiresidenziali per anziani non autosufficienti, in relazione agli effetti del protrarsi dell'emergenza pandemica da Covid-19.

Sempre con la legge regionale 22/2022:

- è stata istituita una linea di finanziamento a sostegno degli enti del Terzo settore per l'acquisto di autoveicoli destinati al trasporto di persone con disabilità, delle persone

fragili, delle persone con limitata autosufficienza o anziane, con lo stanziamento di 1 milione di euro per l'anno 2023;

- è stata estesa agli operatori di protezione civile e a ogni corpo dello Stato con funzioni di polizia giudiziaria l'esenzione dal pagamento del ticket per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso ospedaliero, esitate come codice bianco, a seguito di infortunio durante il servizio o per ragioni di servizio, non coperte da tutela assicurativa, già prevista dall'articolo 8, comma 7, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), a beneficio di soggetti appartenenti all'Arma dei Carabinieri, alle Forze Armate, alle Forze di Polizia a ordinamento civile e militare e ai Vigili del Fuoco (l'esonero dal pagamento del ticket è stato altresì previsto in favore di tutte le categorie citate anche per eventuali successive prestazioni strettamente correlate all'infortunio, per un periodo massimo di un anno a decorrere dal giorno dell'evento traumatico, indipendentemente dal codice di dimissione dal pronto soccorso);

- è stato previsto un contributo in via sperimentale ai Comuni di 600 mila euro per l'anno 2023 da destinare al rimborso dei costi per le visite veterinarie a beneficio dei cittadini con più di sessantacinque anni proprietari di animali di affezione e titolari di ISEE inferiore a 12 mila euro.

Nella **legge regionale 28 dicembre 2022, n. 21 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2023-2025)**, infine, è stato modificato l'articolo 31 della legge regionale 19/2006, in materia di strutture residenziali per anziani.

In particolare, è stato previsto che la retta giornaliera praticata, che ogni struttura deve comunicare alla Direzione centrale salute entro il 31 marzo di ogni anno, non possa essere aumentata nel corso dell'anno di riferimento, se non in presenza di motivi oggettivi, che devono essere esplicitati in apposita relazione da produrre a corredo della comunicazione. Per il solo anno 2023, è stata data facoltà alle strutture di derogare a tale divieto, previa comunicazione alla Direzione centrale salute, supportata da idonea motivazione; un tanto, in considerazione dell'eccezionale contingenza economica legata all'aumento dei costi dell'energia e al fine di consentire alle strutture residenziali per anziani l'applicazione di rette basate su dati reali, evitando approssimazioni in eccesso a inizio anno, a maggior tutela degli ospiti e dei loro familiari.

1.3.3 - Politiche per il territorio, l'ambiente e le infrastrutture

Nel corso del 2022, in materia di territorio, ambiente e infrastrutture, sono state approvate 3 leggi regionali, la legge n. 9 recante disposizioni in materia di intermodalità, la legge n. 18 contenente disposizioni regionali per la transizione energetica e la legge n. 20 modificativa della vigente normativa in tema di sostegno all'acquisto dei carburanti a cittadini privati residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo.

La legge regionale **1 luglio 2022, n. 9 (Disposizioni in materia di intermodalità)**, introduce delle modifiche alla legge regionale 15/2004 a seguito della decisione C (2022) 1427 final del 3 marzo 2022, della Commissione europea sulla rinotifica del regime di aiuti di Stato a sostegno dell'intermodalità, con la quale è stata autorizzata l'introduzione di due ulteriori tipologie di servizi intermodali via ferro e via mare rispetto l'originaria previsione normativa. I due servizi aggiuntivi sono i servizi ferroviari intermodali "shuttle infra regionali" e i servizi di trasporto intermodale "costiero infra portuale", entrambi destinati ai collegamenti su medie e brevi distanze all'interno della Regione. Le modifiche proposte sono volte a consolidare il sostegno pubblico alle modalità di trasporto alternative a quelle stradali, di corto raggio e che interessano i principali nodi logistici e portuali del territorio regionale, riducendo al contempo il sostegno ai servizi di trasporto intermodale orientati a collegamenti su medie e lunghe distanze, che nell'esperienza pregressa si sono rivelati i maggiormente critici, e razionalizzando l'attuale sistema di incentivi mediante un unico intervento consolidato e un unico tipo di beneficiario, cioè gli operatori del trasporto multimediale (M.T.O.).

La legge regionale **29 novembre 2022, n. 18 (Disposizioni regionali per la transizione energetica)**, si pone nell'ottica della promozione della transizione energetica e delle fonti rinnovabili, ampliando gli strumenti di cui la Regione si avvale per mettere in atto le politiche energetiche a favore del territorio. La norma prevede la trasformazione della UCIT srl nella società per azioni denominata FVG Energia quale società in house della Regione cui è demandato il compito di facilitare gli interventi di pianificazione energetica, la creazione e l'attivazione delle condizioni tecniche, giuridiche, finanziarie, gestionali e formative atte a introdurre nuove norme e metodi di applicazione delle politiche energetiche. Varie le funzioni attribuite a FVG Energia S.p.A. tra le quali la ricezione, registrazione e deposito delle attestazioni di prestazione energetica (Ape), la gestione del Catasto regionale delle attestazioni di prestazione energetica, a esclusione della gestione software di competenza di Insiel, e del supporto tecnico alla Regione per la presentazione, l'attuazione e la gestione contabile di progetti comunitari in materia di energia e di mobilità sostenibile, nonché di progetti relativi al Pnrr. La legge reca altresì disposizioni specifiche per il personale della nuova società e introduce una clausola valutativa volta verificare gli effetti prodotti dalla norma.

La legge regionale **7 dicembre 2022, n. 20 (Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo))**, introduce delle modifiche alla legge regionale 14/2010

con lo scopo di adeguare la normativa all'attuale, mutato, contesto socio-economico di riferimento e di favorire gradualmente il sistema di accesso ai contributi nell'ottica della digitalizzazione.

Nello specifico, per esigenze congiunturali e di bilancio, viene attribuita alla Giunta regionale la facoltà di incrementare da 1 a 10 centesimi per litro la misura dei contributi per l'acquisto di carburanti a favore dei soggetti residenti nei Comuni che distano meno di 10 chilometri dai confini di Stato. Si amplia il novero dei titoli in base ai quali è possibile beneficiare delle misure di sostegno introducendo il noleggio a lungo termine e si estendono le funzioni delegate alle Camere di commercio alle attività di rilevazione, controllo dei consumi e dei quantitativi di carburante erogato con i benefici regionali, nonché la competenza al recupero delle misure indebitamente percepite. Viene introdotta la disciplina della dematerializzazione del sistema di sostegno all'acquisto dei carburanti attraverso l'utilizzo di applicativi digitali che consentono il rifornimento, l'erogazione del contributo, nonché la registrazione in tempo reale di tali operazioni.

1.3.4 - Politiche in materia di autonomie locali e di sicurezza

La **legge regionale 14 novembre 2022, n. 17 (Istituzione dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA))**, costituisce un'importante riforma, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2023, a seguito dell'accordo sottoscritto il 25 febbraio 2019 dal Presidente della Regione e dal Ministro delle finanze che prevede, tra l'altro, l'attribuzione alla Regione della **facoltà di disciplinare i tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con legge statale** (punto 13 dell'accordo). L'accordo è stato recepito con le norme di attuazione dello Statuto speciale in materia di coordinamento della finanza pubblica, adottate con il decreto legislativo n. 154 del 2019, inoltre è stato modificato l'articolo **51** dello **Statuto** concernente la disciplina delle entrate tributarie degli enti locali, al fine di ampliare le competenze in materia già attribuite alla Regione (modifiche recate da art 1, commi 875-quinquies e 875-sexies della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), inseriti dal decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58).

La Regione ha istituito un Comitato tecnico, quale supporto specialistico alla stesura delle linee di indirizzo e del testo del disegno di legge, nonché un Tavolo di concertazione, retto da una Cabina di regia presieduta dall'Assessore alle autonomie locali e costituita dai rappresentanti dei Comuni della regione designati dall'ANCI-FVG. Nel 2022 si è svolta l'attività di consultazione e confronto con gli enti locali, le categorie socio-economiche, nonché gli stakeholder in materia di tributi locali immobiliari; a seguito dell'attività di concertazione, nel corso del 2022, sono state approvate le Linee guida e il disegno di legge.

Esercitando l'autonomia fiscale, la Regione introduce sul territorio regionale un proprio tributo locale comunale di natura immobiliare denominato Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA), che va a sostituirsi al tributo locale di natura immobiliare istituito con legge statale (IMU), disciplina il tributo autonomo, definisce le modalità di riscossione, permette ai Comuni di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni. È assicurata comunque la neutralità finanziaria, come prevede l'accordo citato. Attualmente, infatti, la normativa statale sull'IMU riserva allo Stato - al quale affluisce direttamente - una quota del gettito degli immobili a uso produttivo classificati nel gruppo catastale D. La nuova disciplina prevede che tale gettito riservato all'erario, a decorrere dal 2023, venga invece riscosso dai Comuni e che l'importo dovuto allo Stato, calcolato in 92 milioni di euro, sia corrisposto dalla Regione, mentre la regolazione dei rapporti finanziari tra Regione e Comuni avvenga attraverso apposita compensazione a valere sul Fondo unico comunale.

In materia elettorale, la **legge regionale 11 marzo 2022, n. 5 (Disposizioni in materia di elezioni comunali del 2022. Modifiche alla legge regionale 19/2013)**, dispone che in occasione delle elezioni comunali del 2022 siano applicate le norme nazionali adottate in relazione all'evoluzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 riguardo alla durata della votazione e ai protocolli sanitari e di sicurezza.

Si prevede inoltre che, nell'anno 2022, il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle candidature sia ridotto a un terzo e si stabilisce che, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni comunali e dei referendum abrogativi

nazionali, nell'anno 2022, trovi applicazione, relativamente agli adempimenti comuni, la normativa statale che disciplina la contemporaneità.

Due modifiche alla **legge regionale 19/2013**, recante la disciplina organica delle elezioni comunali, hanno, invece, portata generale e sono finalizzate a semplificare il procedimento elettorale. L'articolo 6 della legge regionale 19/2013 sulle autenticazioni viene sostituito, prevedendo che i soggetti competenti alle autenticazioni nel procedimento elettorale siano i medesimi previsti dalla legge statale. La finalità è quella di evitare discrasie che possano ingenerare confusione in fase applicativa e possibili esclusioni in fase di presentazione delle candidature. Dopo la modifica apportata in tal senso all'articolo 5 della **legge regionale 28/2007**, che disciplina il procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale, l'articolo 6 della legge regionale 19/2013 è stato nuovamente modificato dall'articolo 9 della **legge regionale 28 dicembre 2022, n. 21 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2023-2025)**, rinviando, per le autenticazioni relative alle elezioni amministrative, alla conforme disciplina prevista per le elezioni regionali (art. 5 LR 28/2007).

La **legge regionale 5/2022** modifica inoltre l'articolo 28 della legge regionale 19/2013, eliminando l'obbligo della raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione delle candidature nei Comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti, analogamente a quanto dispone la legge statale.

La **legge regionale 9 giugno 2022, n. 8 (Legge regionale multisettoriale 2022)**, modifica l'articolo 4 della **legge regionale 19/2013**, intervenendo sulla durata del mandato e sulla limitazione del numero di mandati consecutivi del sindaco. Viene innalzato da 2.000 a 5.000 il numero di abitanti dei comuni in cui sono consentiti al sindaco tre mandati consecutivi, nonché un quarto mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie. Inoltre sono eliminati tutti i limiti di eleggibilità del sindaco relativi al numero dei mandati nei comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti.

L'articolo 9 della **legge regionale 21/2022** ha disposto che le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali dell'anno 2023 si svolgano nelle giornate di domenica e lunedì, in deroga a quanto previsto dall'articolo 28 della legge regionale 28/2007.

Nel 2022 è proseguita la riforma degli enti locali, ponendo fine al sistema delle Unioni territoriali intercomunali (UTI) e dando vita agli Enti di decentramento regionale (EDR), ai quali i Comuni hanno potuto aderire liberamente in base alle necessità delle comunità locali, come primo passo verso la costituzione degli enti di area vasta. È stato avviato il procedimento per la revisione dello Statuto di autonomia volto alla ricostituzione del livello di governo intermedio tra Regione e Comuni. È stato quindi approvato lo **schema di proposta di legge costituzionale**, ai sensi dell'art. 63, secondo comma, dello Statuto, recante "Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia) in materia di enti locali", su cui è stata raggiunta l'intesa del Consiglio delle Autonomie locali (CAL), che prevede l'istituzione di enti di area vasta a elezione diretta, titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge regionale. La proposta di legge costituzionale è stata presentata al

Consiglio regionale il 21 novembre 2022.

Il 2022 è stato caratterizzato dalle relazioni con gli enti locali avvenute tramite la “concertazione”, metodo attraverso cui la Regione ha condiviso e deciso le strategie di sviluppo insieme ai sindaci, mettendo a disposizione degli enti locali importanti risorse stanziata nella legge di assestamento (legge regionale 5 agosto 2022, n. 13), nella legge recante misure finanziarie multisettoriali (legge regionale 7 novembre 2022, n. 15), nella legge di stabilità (legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22), risorse destinate a investimenti pubblici, alla costruzione di nuove infrastrutture, a opere che permettano il rilancio economico della Regione.

Nel 2022 la Regione ha gestito i flussi di risorse straordinarie statali legate alla pandemia e al caro energia e, con interventi legislativi e amministrativi, ha sostenuto finanziariamente i Comuni per affrontare l'aumento delle spese legate ai costi energetici. Di particolare rilievo la misura prevista dall'articolo 9 della **legge regionale 7 novembre 2022, n. 15 (Misure finanziarie multisettoriali)**: ai Comuni sono state assegnate risorse finanziarie per 10 milioni di euro, in via straordinaria, per concorrere agli aumenti di spesa per utenze e canoni e garantire la funzionalità e la conseguente continuità nell'erogazione dei servizi comunali, agli EDR circa 9 milioni e mezzo di euro, per concorrere agli aumenti straordinari di spesa per gli istituti scolastici.

1.3.5 - Politiche per l'istruzione e i giovani

Il 2022 è stato l'anno della promozione dell'insegnamento della musica e della cultura musicale nelle scuole.

La **legge regionale 29 dicembre 2022, n. 19 (Istituzione dell'Elenco regionale delle scuole non statali di musica del Friuli Venezia Giulia e altre disposizioni in materia di attività didattica musicale di base)**, si propone di sostenere e promuovere lo studio e la pratica della musica sul territorio regionale, raccogliendo in un unico testo normativo le disposizioni regionali in materia e superando alcune leggi regionali di settore, quali la legge regionale 49/1983 "Interventi regionali per l'attuazione di corsi di orientamento musicale di tipo strumentale" e la legge regionale 59/1988 "Sovvenzione regionale alle scuole e agli istituti di musica con finalità professionali".

In particolare la legge ha previsto di potenziare i percorsi già previsti dal sistema di istruzione, valorizzando il ruolo degli enti non statali che si occupano di educazione e formazione musicale di base, rafforzando la filiera formativa. L'Elenco regionale delle scuole non statali di musica del Friuli Venezia Giulia avrà il compito di garantire il possesso di adeguati standard qualitativi da parte delle scuole di musica iscritte. Apposite linee contributive saranno riservate alle scuole e verrà favorito il raccordo tra le scuole non statali di musica e le Istituzioni dell'Alta Formazione e specializzazione Artistica e Musicale (AFAM), in special modo i Conservatori di musica, unitamente allo sviluppo di progettualità particolarmente meritevoli, condivise e inclusive, che favoriscano l'interazione tra i diversi Enti gestori di scuole non statali di musica presenti sul territorio regionale.

1.4 - ASPETTI QUANTITATIVI E QUALITATIVI DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE NELL'ANNO 2022

Le elaborazioni che seguono si riferiscono alla tabella 1 riportata in appendice che contiene le informazioni di dettaglio relative alle leggi approvate nel corso del 2022.

1.4.1 - Dimensioni fisiche delle leggi

Anno 2022 - La produzione normativa espressa in leggi, articoli, commi e caratteri, ripartita secondo i soggetti titolari dell'iniziativa

Indicatore Dimensionale	Totali	Consiglio	Giunta	Mista
Leggi	23	5	18	-
Articoli	440	53	387	-
Commi	2.694	128	2.566	-
Caratteri	1.166.554	53.729	1.112.825	-

Il 2022 ha visto l'approvazione di 23 leggi contro le 25 del 2021.

Nel confronto con il 2021 i dati dimensionali della produzione legislativa registrano tuttavia valori in moderata diminuzione rispetto a tutti gli indicatori dimensionali presi in considerazione: numero di articoli (da 641 a 440, con una diminuzione del 31%), numero di commi (da 3.101 a 2.694, con una diminuzione del 13%) e numero di caratteri (da 1.454.052 a 1.166.554, con una diminuzione del 20%).

Anno 2022 - Dimensioni medie degli articoli, dei commi e dei caratteri

Livello dimensionale	Quantità
N. medio articoli per legge	19
N. medio commi per legge	117
N. medio caratteri per legge	50.720
N. medio commi per articolo	6,1
N. medio caratteri per comma	433

Rispetto al 2021 il numero medio di articoli per legge scende da 26 a 19, diminuiscono anche le dimensioni medie di commi e caratteri (il numero medio di commi passa da 124 a 117 e il numero medio di caratteri da 58.162 a 50.720).

Sale da 4,8 a 6,1 il numero medio di commi per articolo e scende invece leggermente il numero medio di caratteri per comma, che passa da 469 a 433.

1.4.2 - Distribuzione dell'iniziativa legislativa

Anno 2022 - Distribuzione delle leggi per soggetto titolare dell'iniziativa

Soggetto titolare dell'iniziativa	N. leggi	%
Giunta	18	78
Consiglio	5	22
Mista	-	-
Popolare	-	-
Totale	23	100

Si intendono di iniziativa mista le leggi derivanti dal concorso di più progetti di legge di iniziativa consiliare e giuntale.

Il 2022 registra una modesta diminuzione delle leggi di iniziativa consiliare: dalle 6 leggi del 2021 si passa a 5 leggi; anche il valore percentuale, pari al 22% del totale, è inferiore a quello registrato nel 2021 (24%).

Anche nel 2022 sono maggioritarie le leggi di iniziativa della Giunta regionale, pari al 78% del totale, superiore in valore percentuale rispetto al 2021 (64%). L'iniziativa mista e l'iniziativa popolare risultano assenti.

Anno 2022 - Distribuzione delle leggi di iniziativa consiliare secondo schieramento

	Schieramento	N. leggi	%
Consiglio	Maggioranza	4	80
	Opposizione	-	-
	Trasversale	1	20
	Comune	-	-
	Totale	5	100

Si intendono:

- di iniziativa trasversale, le leggi derivanti da un unico progetto di legge sottoscritto da consiglieri di maggioranza e di opposizione, nonché gli stralci quando non siano stati abbinanti all'esame di altri progetti di legge;
- di iniziativa comune, le leggi derivanti dal concorso di più progetti di legge di iniziativa della maggioranza e dell'opposizione.

La percentuale delle leggi approvate di iniziativa della maggioranza passa dal 50% del 2021 all'80%.

Non è stata approvata alcuna legge di iniziativa dell'opposizione mentre è presente l'iniziativa trasversale.

Anno 2022 - Distribuzione delle leggi di iniziativa consiliare per livello di aggregazione dei presentatori

Aggregazione dei presentatori	N. leggi	%
Monogruppo	4	80
Coalizione (più gruppi di maggioranza o più gruppi di opposizione)	-	-
Trasversale	1	20
Comune	-	-
Totale	5	100

L'iniziativa di coalizione risulta assente mentre l'iniziativa di monogruppo si attesta all'80%, dal 50% del 2021.

1.4.3 - Macrosettori e materie

Anno 2022 - Distribuzione delle leggi per macrosettore e per soggetto titolare dell'iniziativa

Macrosettore	Consiglio	Giunta	Mista	N. leggi	%
A - ordinamento istituzionale	1	6	-	7	31
B - sviluppo economico e attività produttive	3	3	-	6	26
C - territorio, ambiente e infrastrutture	-	1	-	1	4
D - servizi alle persone e alla comunità	1	2	-	3	13
E - finanza regionale	-	6	-	6	26
Totale	5	18	-	23	100

La classificazione si avvale dello schema adottato nel Rapporto sulla legislazione tra Stato, Regioni e Unione Europea, curato dall'Osservatorio sulla legislazione della Camera dei deputati in collaborazione con le amministrazioni delle Assemblee legislative regionali; tale schema è altresì adottato, con lievi variazioni, in tutti i Rapporti regionali sulla legislazione, consentendo un'elaborazione omogenea e un confronto dei dati delle diverse Regioni. La classificazione è stata operata in base a un criterio di prevalenza.

Nel 2022 il macrosettore dell'Ordinamento istituzionale risulta il più interessato dalla produzione legislativa con 7 leggi approvate, e un peso del 31% sulla produzione legislativa complessiva: nel 2021 le leggi in questo macrosettore erano state 4 (con un peso del 16% sul totale). Seguono lo Sviluppo economico e attività produttive e la Finanza regionale, con 6 leggi approvate per ciascuno e un peso del 26% sulla produzione totale: nel 2021 le leggi in questi macrosettori erano state 5 (con un peso del 20% sul totale).

Tra i rimanenti macrosettori, rispetto al 2021, si registra una diminuzione della produzione legislativa nei settori dei Servizi alle persone e alla comunità e del Territorio, ambiente e infrastrutture.

La produzione legislativa di iniziativa del Consiglio è distribuita tra i macrosettori dello Sviluppo economico e attività produttive, dell'Ordinamento istituzionale e dei Servizi alle persone e alla comunità.

La produzione legislativa di iniziativa giuntale è maggiore invece nei settori dell'Ordinamento istituzionale, dello Sviluppo economico e attività produttive e della Finanza regionale, macrosettore che comunque sconta la presenza di 5 provvedimenti "necessari" in materia di bilancio (legge di stabilità, legge collegata alla manovra di bilancio, bilancio di previsione, legge di assestamento, rendiconto).

Anno 2022 - Distribuzione delle leggi per materia e per soggetto titolare dell'iniziativa

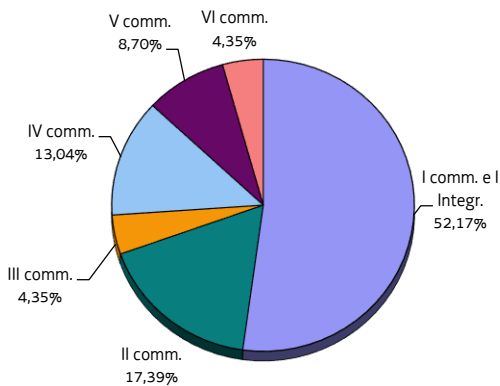
Macrosettore		Materia	Iniziativa	Leggi
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE	A1	Organi della regione	Giunta	2
			Consiglio	1
	A3	Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni	Giunta	1
	A5	Enti locali e decentramento	Giunta	1
	A7	Multimateria	Giunta	2
SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	B5	Ricerca	Consiglio	1
	B7	Commercio, fiere e mercati	Giunta	1
	B8	Turismo	Giunta	1
			Consiglio	1
	B9	Agricoltura e foreste	Giunta	1
			Consiglio	1
TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE	C6	Trasporti	Giunta	1
SERVIZI ALLE PERSONE E ALLA COMUNITÀ	D1	Tutela della salute	Giunta	1
	D4	Istruzione scolastica e universitaria	Giunta	1
	D8	Beni e attività culturali	Consiglio	1
FINANZA REGIONALE	E1	Bilancio	Giunta	5
	E3	Tributi	Giunta	1

Nell'anno 2022 il maggior numero di interventi ha riguardato le materie Ordinamento istituzionale, con 6 provvedimenti della Giunta e 1 del Consiglio, Sviluppo economico e attività produttive, con 3 provvedimenti del Consiglio e 3 della Giunta.

1.4.4 - Commissioni referenti

Anno 2022 - Distribuzione delle leggi per Commissione referente

Commissioni	N. leggi
I e I integrata FINANZA, PATRIMONIO REGIONALE E PERSONALE DEL COMPARTO UNICO	7+5 int
II SVILUPPO ECONOMICO, LAVORO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE	4
III SALUTE, SERVIZI SOCIALI E PREVIDENZA	1
IV TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE	3
V AFFARI ISTITUZIONALI, ENTI LOCALI RAPPORTI INTERNAZIONALI, CULTURA E SPORT	2
VI ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE, POLITICHE DELLA FAMIGLIA, IMMIGRAZIONE	1



Si intende per I Commissione integrata la I Commissione, integrata dai Presidenti delle altre Commissioni. La I Commissione integrata esamina in via generale e approva le leggi relative alla manovra di bilancio (legge di stabilità, legge collegata, bilancio di previsione, legge di assestamento, rendiconto), previo esame per le parti di competenza delle altre Commissioni.

La I Commissione (e I integrata) ha approvato il maggior numero di leggi: 12, pari al 52% del totale.

Seguono la II Commissione e la IV Commissione, che hanno approvato rispettivamente 4 e 3 leggi, la V Commissione con 2 leggi, la III e la VI Commissione con 1 leggi ciascuna.

Rispetto al 2021 aumenta il numero di leggi approvate dalla I Commissione (da 5 a 7) e dalla IV Commissione (da 1 a 3). Diminuisce il numero delle leggi approvate dalla II Commissione (da 5 a 4), dalla III e dalla VI Commissione (da 2 a 1) e dalla V Commissione (da 5 a 2).

1.4.5 - Durata dell'iter istruttorio

Anno 2022- Durata dell'iter istruttorio per classi di ampiezza in giorni e per soggetto titolare di iniziativa

Classi di ampiezza in giorni	N° leggi Consiglio		N° leggi Giunta		N° leggi di iniziativa mista		N° complessivo leggi	
	Iter formale	Iter effettivo	Iter formale	Iter effettivo	Iter formale	Iter effettivo	Iter formale	Iter effettivo
da 1 a 30	1	1	8	16	\	\	9	17
da 31 a 90	\	1	10	2	\	\	10	3
da 91 a 180	\	2	\	\	\	\	\	2
da 181 a 360	4	1	\	\	\	\	4	1
oltre 360	\	\	\	\	\	\	\	\
Totale	5	5	18	18	\	\	23	23

Si intende per:
- iter formale, il periodo di tempo che intercorre tra l'assegnazione del progetto di legge alla competente Commissione referente e la definitiva approvazione da parte dell'Assemblea;
- iter effettivo, il periodo che decorre dall'inizio dell'esame nella competente Commissione referente fino alla definitiva approvazione del provvedimento da parte dell'Assemblea.

Nel corso del 2022 la durata media dell'iter formale dei progetti di legge è stata di 80 giorni mentre è di poco superiore a 40 giorni la durata media dell'iter effettivo. Il tempo medio necessario per la conclusione dei procedimenti legislativi è, dunque, diminuito di circa un terzo rispetto al 2021, anno in cui questo era triplicato rispetto al 2020.

Nel corso del 2022 l'iter formale del 39% dei progetti di legge si è concluso entro 30 giorni, mentre circa il 43% tra 31 e 90 giorni. Per quanto riguarda l'iter effettivo il 74% dei progetti di legge è stato approvato entro 30 giorni.

Dei progetti di legge d'iniziativa della Giunta regionale circa il 44% è stato approvato a seguito di iter formale concluso entro 30 giorni e il restante 56%, comunque, è stato approvato entro 90 giorni. L'iter effettivo dei progetti di legge della Giunta si è concluso entro 30 giorni con una percentuale vicina all'89%.

Il 20% dei progetti di legge d'iniziativa del Consiglio regionale è stato approvato a seguito di iter formale concluso entro 30 giorni, mentre il restante 80% è stato concluso tra 181 e 360 giorni.

L'iter effettivo dell'80% dei progetti di legge d'iniziativa del Consiglio regionale, invece, si è concluso tra 30 e 360 giorni, potendosi osservare solo un 20% approvato tra 1 e 30 giorni.

Si conferma la maggiore speditezza nell'approvazione dei progetti di legge di iniziativa della Giunta regionale.

Anno 2022 - Numero di leggi per classi numeriche di sedute dedicate in fase di Commissione e di Assemblea

Classi numeriche di sedute	Commissione: leggi/sedute	Assemblea: leggi/sedute
0	1	0
da 1 a 2	15	17
da 3 a 4	7	2
da 5 a 6	0	1
oltre 6	0	3
Totale	23	23

Per quanto riguarda il tempo delle sedute dedicate all'attività legislativa è opportuno segnalare che, di norma, le sedute di Assemblea si riferiscono a mezza giornata, in quanto si dividono in seduta antimeridiana e seduta pomeridiana, mentre quelle di Commissione possono durare l'intera giornata.

Nel 2022 è stato esaminato dalle Commissioni, in non più di 2 sedute, il 70% dei progetti di legge e dall'Assemblea il 74%.

Anno 2022 - Numero di leggi per classi numeriche di ore dedicate in Commissione e in Assemblea

Classi numeriche di ore	Commissione: leggi/ore	Assemblea: leggi/ore
0	1	0
da 1 a 5	16	17
da 6 a 10	6	1
da 11 a 20	0	3
oltre 20	0	2
Totale	23	23

Nel 2022 la percentuale dei progetti di legge che le Commissioni hanno esaminato dedicando al massimo 5 ore è pari al 74% del totale, percentuale che sale rispetto a quella del 2021, pari al 68%.

La percentuale dei progetti di legge che nel 2022 l'Assemblea ha esaminato dedicando al massimo 5 ore è pari al 74% ed è di poco superiore a quella registrata nel 2020, pari al 72% del totale.

Anno 2022 - Numero medio di sedute e di ore di trattazione delle leggi in Commissione e in Assemblea

Media sedute Commissione/legge	2
Media sedute Assemblea/legge	2,6
Media ore Commissione/legge	3,8
Media ore Assemblea/legge	6

Nel 2022 l'esame di progetti di legge in Commissione ha richiesto, in media, due sedute in continuità con il risultato registrato nel 2021 (2,08 sedute).

L'esame in Assemblea ha richiesto in media 2,6 sedute, valore di poco inferiore alla media delle sedute che sono state necessarie nel 2021 (2,76 sedute).

L'iter di esame dei provvedimenti in Commissione è durato in media 3,8 ore, valore minore rispetto a quello riscontrato nel 2021, pari a 4,56 ore.

La durata media dell'iter in Assemblea è stata di 6 ore, minore rispetto a quella del 2021, pari a 8,32 ore.

Anche nel 2022, analogamente ai due anni precedenti, la durata media dei lavori di Commissione (misurata in ore/legge) è decisamente inferiore alla durata in Assemblea (pari quasi al doppio).

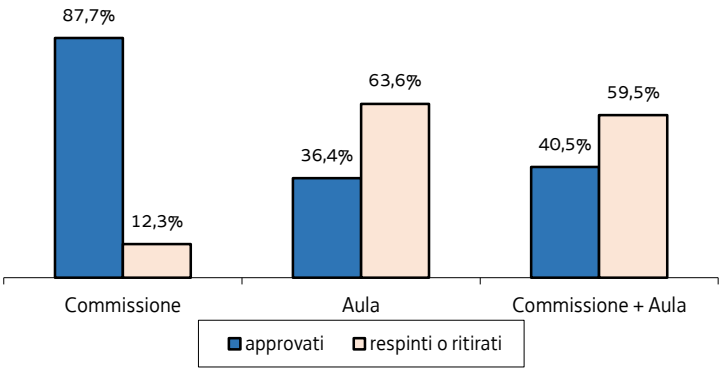
1.4.6 - Attività emendativa in Commissione e in Assemblea

Anno 2022 - Volume ed esiti degli emendamenti distinti per sede di trattazione

Esito	Commissione	Assemblea	Commissione + Assemblea
	N. emendamenti	N. emendamenti	N. emendamenti
Approvati	100	473	573
Respinti o ritirati	14	827	841
Totale presentati	114	1300	1414

Anche nel 2022 si conferma la tendenza dei titolari dell’iniziativa legislativa a presentare gli emendamenti in Aula piuttosto che nelle Commissioni: si osserva che in Commissione gli emendamenti presentati sono stati 114, mentre in Aula sono stati 1300 e si tratta di quasi il 92% del totale degli emendamenti relativi ai progetti di legge approvati. Tale risultato è identico a quello del 2021 (92%).

Anno 2022- Esiti dell’attività emendativa per sede di trattazione



Nel 2022 la percentuale degli emendamenti approvati in Commissione è pari all’87,7% di quelli presentati e risulta leggermente inferiore rispetto a quella osservata nel 2021 (88,8%).

In Assemblea, nel 2022, la percentuale degli emendamenti approvati rispetto al totale dei presentati è pari al 36,4%, superiore a quella registrata nel 2021 (31,8%).

Anno 2022- Attività emendativa in Commissione, con l'indicazione dei presentatori e del tasso di successo

	Giunta	Maggioranza	Opposizione	Comuni	Totale
Presentati	87	14	13	0	114
Approvati	87	12	1	0	100
% di successo	100%	85,7%	7,7%	0%	87,7%

Anno 2022 - Attività emendativa in Assemblea, con l'indicazione dei presentatori e del tasso di successo

	Giunta	Maggioranza	Opposizione	Comuni	Totale
Presentati	204	334	756	3	1300
Approvati	201	215	54	3	473
% di successo	98,5%	64,4%	7,1%	100%	36,4%

Nel 2022, come negli anni precedenti, oltre il 90% degli emendamenti ai progetti di legge è stato presentato in Assemblea. Questa è la sede emendativa preferita in particolare dall'Opposizione e dalla Maggioranza.

Analogamente a quanto accaduto nel 2021, anche nel 2022 gli emendamenti presentati dalla Giunta regionale sono stati approvati in larghissima parte: tutti in Commissione e la quasi la totalità in Assemblea (98,5%).

La Maggioranza consiliare ha ottenuto l'approvazione di gran parte degli emendamenti presentati sia in Commissione (85,7%), sia in Assemblea (64,4%).

Gli emendamenti presentati dall'Opposizione nel 2022 sono stati approvati in una percentuale del 7,7% in Commissione e del 7,1% in Assemblea. Nel 2021 gli emendamenti dell'Opposizione approvati sono stati in Commissione e in Assemblea, rispettivamente, il 25% e quasi il 12% di quelli presentati.

1.4.7 - Modalità di approvazione in Assemblea

Anno 2022- Distribuzione delle leggi in base alle modalità di approvazione: esito della votazione, interventi modificativi, presenza di atti di indirizzo

	Modalità	N. leggi	%
Esito della votazione	Approvazione all'unanimità	5	21,7
	Approvazione a maggioranza	18	78,3
Interventi modificativi	Con emendamenti	16	69,6
	Senza emendamenti	7	30,4
Presenza di atti di indirizzo	Con ordini del giorno	10	43,5
	Senza ordini del giorno	13	56,5

La percentuale di progetti di legge approvati all'unanimità nel corso del 2022 rispetto al totale è pari al 21,7%. Tale percentuale è inferiore a quella osservata nel 2021, pari al 24% del totale.

Nel 2022 la percentuale di progetti di legge emendati è stata del 69,6%, mentre nel 2021 la stessa ammontava al 96%.

Nel 2022, il 43,5% delle leggi è stato accompagnato da ordini del giorno con un valore percentuale decisamente inferiore a quello del 2021 (72%).

Si conferma la tendenza a presentare atti di indirizzo in numero più elevato nel corso dell'esame delle manovre di bilancio.

Il Regolamento interno del Consiglio regionale, con disposizione efficace dal 2023, limita il numero di ordini del giorno che ciascun consigliere può presentare, come primo firmatario; il limite è: 1 ordine del giorno per provvedimento e non più di 3 ordini del giorno per i disegni di legge di stabilità, collegati, assestamento di bilancio e per i progetti di legge riguardanti materie di competenza di più Commissioni (art. 113, comma 1).

1.4.8 - Rinvio ad atti non legislativi

La segnalazione dei rinvii contenuti nelle leggi ad atti non legislativi è diretta a verificare la tendenza del legislatore ad avvalersi dello strumento della “delegificazione”, qui utilizzato in senso atecnico, per indicare l’effetto di semplificazione e alleggerimento del corpus legislativo.

Anno 2022 - Leggi che rinviavano ad atti non legislativi

N. leggi	Leggi con rinvii	Totale rinvii	% di leggi con rinvii	N. medio di rinvii per legge
23	9	32	39%	3,56

Si intendono per atti non legislativi i regolamenti di attuazione o altri atti di implementazione (ad es.: direttive, linee guida, piani, programmi) aventi comunque un contenuto “regolativo”, diretto a completare la disciplina legislativa.

Tanto più alto è il numero di leggi che contengono rinvii, tanto più ampio è il fenomeno della “delegificazione”: nel 2022 il 39% delle leggi approvate contiene rinvii ad atti non legislativi, dato nettamente inferiore al 72% registrato nel 2021; diminuisce anche il numero medio di rinvii per legge (ovvero il rapporto tra numero totale dei rinvii e numero delle leggi che operano i rinvii medesimi), pari a 3,56, rispetto ai 4 del 2021.

Anno 2022 - Leggi che rinviavano ad atti non legislativi prevedendo il parere delle Commissioni consiliari permanenti

N. leggi	Leggi con parere della Commissione	Totale pareri della Commissione	% di leggi con parere della Commissione	N. medio di pareri della Commissione per legge
23	4	7	17%	1,75

Diminuisce il grado di coinvolgimento del Consiglio regionale nell’attuazione delle leggi: il 17% delle leggi approvate nel 2022 prevede il parere di una Commissione consiliare sugli atti giuntali di attuazione, contro il 28% del 2021; sale leggermente il numero medio di pareri per legge, pari a 1,75, contro l’1,43 del 2021.

1.4.9 - Istituzione di organismi collegiali

Anno 2022 - Leggi che prevedono l'istituzione di organismi collegiali

N. leggi	Leggi istitutive di organismi collegiali	Totale organismi collegiali
23	2	2

Diminuisce il numero di leggi istitutive di organismi collegiali: solo 2, contro le 8 del 2021.
Diminuisce nettamente anche il numero di organismi istituiti: 2 contro 10 nel 2021.

1.4.10 - Entrata in vigore

Anno 2022 - Distribuzione delle leggi rispetto alle modalità di entrata in vigore

N. leggi	Leggi con entrata in vigore ordinaria	Leggi con entrata in vigore anticipata	Leggi con entrata in vigore posticipata
23	3	18	2

Le leggi sono state classificate a seconda della previsione di un'entrata in vigore ordinaria, ovvero il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'articolo 32 dello Statuto; anticipata, ovvero con entrata in vigore alla data della pubblicazione o il giorno successivo; posticipata, con entrata in vigore successiva ai quindici giorni dalla pubblicazione.

Aumentano di poco in percentuale le leggi con entrata in vigore anticipata: il 78% contro il 72% del 2021 (18 su 25).

Per 2 leggi è stata prevista l'entrata in vigore successiva ai quindici giorni ordinariamente previsti dallo Statuto. Nel 2021 non vi erano state leggi con entrata in vigore posticipata.

1.4.11 – Abrogazioni

Anno 2022 - Numero delle leggi recanti abrogazioni

Totale leggi	Leggi recanti abrogazioni
23	12

Anno 2022 - Saldo della produzione legislativa

Leggi	N.ro
Approvate	23
Integralmente abrogate	5
Saldo	+ 18

Anno 2022 - Distribuzione delle leggi rispetto alla tipologia di abrogazione recata

TIPOLOGIA DI ABROGAZIONE	N. leggi
Solo abrogazioni integrali	1
Solo abrogazioni parziali	8
Abrogazioni integrali e parziali	3

Anno 2022 - Distribuzione delle leggi rispetto all'efficacia delle abrogazioni

EFFICACIA	N. leggi
Solo efficacia immediata	9
Solo efficacia differita a data certa	1
Solo efficacia condizionata al verificarsi di un certo evento	0
Diversi regimi di efficacia	2

La rilevazione ha preso in esame le abrogazioni integrali e parziali, intendendo con le prime, l'abrogazione di intere leggi o di parti di leggi dirette a completare precedenti abrogazioni parziali, e con le seconde, l'abrogazione di parti di leggi, prendendo come unità di riferimento l'articolo.

Nel 2022 sono state 12 le leggi recanti disposizioni abrogative, come nel 2021. Il saldo della produzione legislativa, inteso come differenza tra leggi approvate e leggi integralmente abrogate, ha registrato al 31 dicembre 2022 un incremento di 18 leggi, superiore al saldo positivo che si era registrato anche nel 2021, pari a 11 leggi.

1.4.12 - Natura della potestà legislativa

Anno 2022 - Distribuzione delle leggi rispetto alla natura della potestà legislativa

Potestà legislativa	N. leggi	%
primaria	16	70
concorrente	5	22
residuale	1	4
mista	1	4
delegata	-	-
integrativa attuativa	-	-
Totale	23	100

La classificazione è stata effettuata in base a un criterio di prevalenza significativa. Nell'impossibilità di individuare un titolo di competenza univoco, si è fatto ricorso alla categoria "mista".

La potestà primaria risulta la più esercitata, interessando il 70% del totale delle leggi.

L'uso della potestà primaria (articolo 4 dello Statuto) sommata alla potestà residuale (articolo 117, quarto comma, Cost.) dà una percentuale del 74%, che rappresenta di fatto la "potestà esclusiva" della Regione.

Rispetto al 2021 si registra un aumento del 6% della "potestà esclusiva" (dato 2021: primaria pari al 52%, residuale pari al 16%) e una diminuzione del 2% della potestà concorrente (esercitata per il 24% nel 2021).

1.4.13 - Tipologia della normazione

Anno 2022 - Distribuzione delle leggi per tipologia normativa e per soggetto titolare dell'iniziativa

Tipologia normativa	Consiglio	Giunta	Mista	Totale leggi	%
Bilancio	-	5	-	5	22
Istituzionale	1	3	-	4	17
Settore	4	6	-	10	44
Intersettoriale	-	4	-	4	17
Manutenzione	-	-	-	-	-
Europea	-	-	-	-	-
Provvedimento	-	-	-	-	-
Totale	5	18	-	23	100

Le tipologie normative utilizzate si basano sulle seguenti definizioni:

- leggi di bilancio: i provvedimenti attraverso cui si sviluppa il ciclo di gestione del bilancio; nel 2021 rilevano in questo senso: le leggi di rendiconto (n. 12), di assestamento (n. 13), la legge collegata alla manovra di bilancio (n. 21), la legge di stabilità (n. 22), la legge di bilancio (n. 23);
- legge europea: la legge approvata annualmente ai sensi della legge regionale 10/2004 "Disposizioni sulla partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia alla formazione e all'attuazione della normativa dell'Unione europea". Non vi rientrano eventuali altre leggi che contengano disposizioni attuative di obblighi comunitari;
- leggi istituzionali: le leggi concernenti l'organizzazione istituzionale della Regione o una disciplina istituzionale a carattere generale (es. disciplina generale delle nomine, semplificazione amministrativa) ovvero istitutiva di singoli enti;
- leggi di settore: le leggi che incidono su ambiti specifici dell'ordinamento o che siano dirette a definire strumenti amministrativi o finanziari per l'attuazione di politiche settoriali. Le leggi di settore sono classificate come tali se il loro contenuto innovativo prevale sulla mera manutenzione normativa;
- leggi intersettoriali: le leggi che interessano più materie o settori dell'ordinamento;
- leggi di manutenzione: le leggi che contengono disposizioni di puntuale correzione, modifica, integrazione della normativa vigente senza innovarla o sostituirla completamente o sostanzialmente;
- leggi provvedimento: le leggi che contengono disposizioni puntuali previste appositamente per singoli soggetti, eventi determinati o situazioni specifiche.

1.4.14 - Dimensioni astratte di contenuto

Anno 2022- Distribuzione delle leggi secondo le dimensioni astratte di contenuto e per soggetto titolare dell'iniziativa

Estensione	Consiglio	Giunta	Mista	Totale leggi	%
Generale	3	8	-	11	48
Settoriale	2	8	-	10	43
Microsezionale	-	-	-	-	-
Individuale	-	2	-	2	9
Totale	5	18	-	23	100

La dimensione astratta di contenuto fa riferimento all'estensione della platea dei soggetti ai quali le leggi sono dirette. La classificazione si basa sulle seguenti definizioni:

- leggi a carattere generale: dirette potenzialmente a tutti i soggetti dell'ordinamento giuridico;
- leggi a carattere settoriale: regolano attività o soddisfano interessi di gruppi o entità composite;
- leggi a carattere individuale: esplicano i loro effetti nei confronti di un unico soggetto;
- leggi a carattere microsezionale: riguardano l'interesse di gruppi ben definiti.

La dimensione di contenuto generale ha riguardato il 48% delle leggi del 2022 (in forte aumento rispetto al 2021: 24%), mentre le leggi a contenuto settoriale sono diminuite rispetto al 2021, passando dal 60% al 43%. Nel 2022 non sono presenti leggi a carattere microsezionale, mentre ne erano presenti 3 nel 2021. Le leggi a carattere individuale passano dal 4% nel 2021 al 9%, raddoppiando in numero assoluto (da 1 nel 2021 a 2 nel 2022).

1.4.15 - Tecnica redazionale

Anno 2022 - Distribuzione della produzione legislativa rispetto alla tecnica redazionale e al soggetto titolare dell'iniziativa

Tecnica redazionale	Consiglio	Giunta	Mista	Totale leggi	%
Testo nuovo	3	6	-	9	39
Novella	-	5	-	5	22
Testo misto	2	7	-	9	39
Totale	5	18	-	23	100

La classificazione si basa sulle seguenti definizioni:

- testo nuovo: testi normativi anche solo in parte nuovi;
- novella: testi normativi contenenti esclusivamente modifiche di testi normativi previgenti;
- testo misto: testi normativi contenenti disposizioni nuove e di modifica di testi normativi previgenti.

La tecnica redazionale del testo nuovo viene utilizzata nel 39% delle leggi, nella stessa percentuale di utilizzo del testo misto, mentre nel 2021 prevaleva con il 48% la tecnica del testo nuovo. La tecnica della novella interessa il 22% delle leggi (in aumento rispetto al 2021: 20%).

Si segnalano 5 leggi regionali che contengono discipline organiche e di riordino:

- Legge regionale 4 marzo 2022, n. 3 (Disciplina del pescaturismo, ittiturismo e delle attività connesse alla pesca professionale e all'acquacoltura)
- Legge regionale 4 marzo 2022, n. 4 (Norme per favorire interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti da frutto, nonché per la realizzazione di nuovi impianti)
- Legge regionale 2 agosto 2022, n. 11 (Riordino delle disposizioni in materia di impianti a fune, di aree attrezzate nei poli turistici montani invernali ed estivi, nonché disposizioni in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali di cui al decreto legislativo 40/2021 (Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali))
- Legge regionale 14 novembre 2022, n. 16 (Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei servizi sociosanitari in materia)
- Legge regionale 29 novembre 2022, n. 19 (Istituzione dell'Elenco regionale delle scuole non statali di musica del Friuli Venezia Giulia e altre disposizioni in materia di attività didattica musicale di base)

1.4.16 - Aspetti qualitativi della legislazione

Il Consiglio regionale da tempo dedica attenzione alla qualità della legislazione. Un'esigenza espressamente affermata nella legge regionale 17/2007 "Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia", che, all'articolo 8, comma 1, lettera k), pone in capo al Consiglio regionale il compito di assicurare, anche attraverso propri organi interni, la qualità della produzione legislativa. Tale obiettivo trova poi concreta attuazione nel Regolamento interno del Consiglio, che, all'articolo 138 quinquies, comma 2, lettera f), attribuisce al Rapporto annuale della legislazione il compito di dare evidenza, in particolare, dei risultati dell'attività legislativa in termini di qualità delle leggi, con riguardo alla loro omogeneità, semplicità, chiarezza e proprietà di formulazione, nonché alla loro efficacia ai fini della semplificazione e del riordino della legislazione, in applicazione del principio della certezza del diritto.

La legge regionale 1/2020 "Semplifica FVG 2020" all'articolo 5 ribadisce l'obiettivo del miglioramento della "qualità della produzione legislativa in termini di omogeneità, semplicità, chiarezza, proprietà della formulazione e di efficacia ai fini della semplificazione e del riordino normativo".

In attuazione quindi del mandato conferito dalla legge regionale 17/2007 e con riferimento ai parametri indicati nel Regolamento interno, sono stati individuati due criteri di valutazione della qualità legislativa: la qualità redazionale e la qualità tecnica.

La qualità redazionale si riferisce al rispetto delle tecniche di produzione legislativa e all'utilizzo di un linguaggio che risulti comprensibile ai destinatari delle norme. La qualità tecnica individua l'efficacia del testo a realizzare risultati di semplificazione normativa e amministrativa.

Fatto 100 il valore della qualità totale, si è convenuto di attribuire lo stesso peso ai due profili della qualità redazionale e tecnica ($p=50$).

All'interno dei profili, il peso dei parametri di qualità è stato distribuito diversamente secondo un assunto convenzionale che privilegia, per la qualità redazionale, l'omogeneità di contenuto, nonché la chiarezza, semplicità e proprietà di formulazione, mentre per la qualità tecnica, l'efficacia del testo ai fini della semplificazione normativa e del riordino, nonché della semplificazione amministrativa.

L'apporto dei singoli parametri alla costruzione degli indici di qualità è stato individuato nell'alternativa secca adeguatezza/non adeguatezza ovvero presenza/assenza. Ai poli negativi dell'alternativa è stato attribuito un peso nullo e ai poli positivi pesi differenziati: omogeneità $p=20$; semplicità, chiarezza e proprietà di formulazione $p=30$; semplificazione normativa e riordino $p=35$; semplificazione amministrativa $p=15$.

È stata quindi definita una scala di qualità totale, graduata in 5 classi: molto bassa, bassa, media, alta, molto alta.

Di seguito si fornisce la chiave di lettura dei singoli parametri di qualità adottati.

- **Omogeneità di contenuto** - richiede che la legge tratti una sola materia o materie tra loro logicamente connesse. Il giudizio è effettuato secondo un criterio di prevalenza significativa.
- **Semplicità, chiarezza e proprietà di formulazione** - richiedono che la legge risulti comprensibile ai suoi destinatari. Il parametro si scompone in una pluralità di aspetti diversi, che investono tanto la struttura dell'atto quanto l'articolazione interna del suo contenuto e la scelta dei termini e delle parole più adatte a esprimerlo. Anche qui il giudizio viene effettuato con un criterio di prevalenza significativa.
- **Semplificazione normativa** - ricorre in caso di:
 - adozione di leggi meramente abrogative di normative superate, implicitamente abrogate o non più operanti;
 - raccolta della disciplina concernente una stessa materia in un unico testo con finalità di riordino, con contestuale abrogazione della disciplina previgente;
 - delegificazione, ovvero trasferimento della disciplina normativa di dettaglio e procedimentale di una determinata materia o attività dalla sede legislativa a quella regolamentare o a disposizioni contenute in atti di pianificazione o altri atti amministrativi di natura sostanzialmente regolamentare.
- **Semplificazione amministrativa** - ricorre in caso di leggi che introducono la semplificazione di procedimenti amministrativi o comunque recano interventi che si traducono in una maggiore efficienza dell'azione amministrativa rispetto alla situazione previgente.

Sono state considerate sotto il profilo qualitativo **18** delle **23** leggi approvate, escludendo le leggi di approvazione del rendiconto e del bilancio di previsione, nonché la legge di assestamento del bilancio che, per il loro contenuto, non si prestano a essere valutate, nonché la legge di stabilità e la legge collegata alla manovra di bilancio, per le quali è stata svolta, a parte, un'analisi che riguarda il loro profilo dimensionale.

Anno 2022 - Dati sintetici della qualità legislativa

	Qualità redazionale			
	Omogeneità		Semplicità, chiarezza e proprietà di formulazione	
	adeguata	non adeguata	adeguata	non adeguata
N. leggi	18	-	18	-
% sul totale	100	-	100	-

	Qualità tecnica			
	Semplificazione normativa		Semplificazione amministrativa	
	presente	assente	presente	assente
N. leggi	9	9	4	14
% sul totale	50	50	22	78

Anno 2022 - Distribuzione delle leggi per classi di qualità

Classi di qualità	N. leggi	%
molto bassa (0-15)	-	-
bassa (20-35)	-	-
media (45-55)	9	50
alta (65-80)	-	-
molto alta (85-100)	9	50
Totale	18	100

Delle 18 leggi valutate, il 100% risulta adeguato con riferimento sia al parametro dell'omogeneità che a quello della semplicità, chiarezza e proprietà di formulazione (erano, rispettivamente, il 100% e il 95% nel 2021).

In ordine alla qualità tecnica, le leggi valutate con caratteristiche di semplificazione normativa sono il 50% (35% nel 2021), mentre le leggi valutate con caratteristiche di semplificazione amministrativa sono il 22% (5% nel 2021).

Rispetto alla distribuzione per classi di qualità, 9 leggi si collocano nella fascia media e 9 in quella molto alta (50%), quindi nessuna legge nelle fasce molto bassa, bassa e alta, mentre nel 2021 le leggi si collocavano maggiormente nella classe media (60%) rispetto alla fascia molto alta (35%), 1 legge nella fascia bassa (5%), nessuna nelle fasce alta e molto bassa.

Considerando la qualità legislativa nel suo complesso, rispetto all'anno 2021, si rileva l'aumento delle leggi collocate in fascia molto alta, che passano dal 35% al 50%, e una diminuzione delle leggi collocate in fascia media, che passano dal 60% al 50%.

1.4.17 - Leggi relative alla manovra di bilancio

La legge di stabilità, la legge collegata alla manovra di bilancio e la legge di assestamento del bilancio sono strumenti strategici quanto a capacità d'innovare l'ordinamento normativo vigente, in ragione dei loro contenuti multisettoriali, della loro cadenza annuale, delle peculiari procedure cui sono assoggettate e della loro particolare valenza politico-istituzionale di fondamentali atti di attuazione e di modulazione del programma di governo regionale.

Anche limitarsi al solo esame del profilo dimensionale giustifica, di per sé, l'attenzione dovuta a tali provvedimenti che rappresentano una parte molto rilevante dell'attività del legislatore regionale, sia per la quantità delle materie trattate, sia per il numero delle disposizioni in essi contenute, sia ancora per il tempo dedicato al loro esame.

La significativa incidenza delle leggi in questione sulla produzione complessiva di ciascun anno non rappresenta un fenomeno nuovo nella nostra Regione e nella legislazione regionale in generale.

Ai fini della valutazione dell'effettiva incidenza di tali leggi sulla produzione legislativa complessiva, le grandezze più significative da prendere in considerazione riguardano il numero dei commi e quello dei caratteri, mentre ha scarsa rilevanza la consistenza numerica degli articoli che, di norma, è limitata in quanto gli stessi vengono abitualmente riferiti ai grandi settori di competenza dell'Amministrazione regionale.

La tabella e il grafico seguenti presentano la situazione relativa al peso dimensionale in termini di articoli, commi e caratteri, sia in valori assoluti, sia in percentuale, sulla legislazione regionale dell'anno di riferimento, per tutte le leggi relative alla manovra di bilancio approvate nella X, nella XI e nella XII legislatura.

Anno 2022 - Dimensioni delle leggi relative alla manovra di bilancio in articoli, commi e caratteri per gli anni 2008-2022

Anno	Descrizione leggi	Leggi relative alla manovra di bilancio			Tutte le leggi			Incidenza percentuale delle leggi relative alla manovra di bilancio sul totale delle leggi		
		N. artt.	N. commi	N. caratteri	N. artt.	N. commi	N. caratteri	Su artt.	Su commi	Su caratteri
2022	Legge collegata (21/2022)	12	106	53.313						
	Legge di stabilità 2021 (22/2022)	15	762	312.995						
	Assestamento 2022 (13/2022)	16	626	267.446						
Totale 2022		43	1.494	633.954	440	2.694	1.166.554	9,77%	55,46%	54,34%
2021	Legge collegata (23/2021)	12	111	58.180						
	Legge di stabilità 2021 (24/2021)	15	602	241.736						
	Assestamento 2021 (13/2021)	16	634	265.970						
Totale 2021		43	1.347	565.886	641	3.101	1.454.052	6,71%	43,44%	38,92%
2020	Legge collegata (25/2020)	12	90	43.209						
	Legge di stabilità 2021 (26/2020)	16	607	263.881						
	Assestamento 2020 (15/2020)	16	261	118.121						
Totale 2020		44	958	425.211	513	2.092	1.015.233	8,58%	45,79%	41,88%
2019	Legge collegata (23/2019)	12	197	89.258						
	Legge di stabilità 2020 (24/2019)	16	617	264.836						
	Assestamento 2019 (13/2019)	17	508	221.063						
Totale 2019		45	1.322	575.157	618	2.898	1.276.547	7,28%	45,62%	45,06%
2018	Legge collegata (28/2018)	13	188	96.837						
	Legge di stabilità 2019 (29/2018)	18	511	223.716						
	Assestamento 2018 (20/2018)	17	353	148.532						
Totale 2018		48	1.052	469.085	467	2.740	1.253.668	10,28%	39,39%	37,42%
2017	Legge collegata (44/2017)	11	172	104.675						
	Legge di stabilità 2018 (45/2017)	16	814	303.606						
	Assestamento 2017 (31/2017)	16	561	247.541						
Totale 2017		43	1.547	655.822	838	3.859	1.721.247	5,13%	40,08%	38,10%

Anno	Descrizione leggi	Leggi relative alla manovra di bilancio			Tutte le leggi			Incidenza percentuale delle leggi relative alla manovra di bilancio sul totale delle leggi		
		N. artt.	N. commi	N. caratteri	N. artt.	N. commi	N. caratteri	Su artt.	Su commi	Su caratteri
2016	Legge collegata (24/2016)	11	161	93.904						
	Legge di stabilità 2017 (25/2016)	15	590	266.572						
	Assestamento 2016 (14/2016)	13	709	292.400						
Totale 2016		39	1.460	652.876	769	4.073	1.876.383	7,6%	35,84%	34,79%
2015	Legge collegata (33/2015)	8	186	98.672						
	Legge di stabilità 2016 (34/2015)	10	351	139.699						
	Assestamento 2015	17	525	227.246						
Totale 2015		35	1.062	465.617	790	3.361	1.440.926	4,43%	31,60%	32,31%
2014	Fin 2015 (LR 27/2014)	16	718	294.682						
	Assestamento 2014	16	528	217.984						
Totale 2014		32	1.246	512.666	693	2.961	1.278.476	4,61%	42,08%	40,09%
2013	Fin 2014 (LR 23/2013)	16	306	126.967						
	Assestamento 2013	16	472	193.255						
Totale 2013		32	778	320.222	557	2.163	925.105	5,75%	35,96%	34,61%
2012	Fin 2013 (LR 27/2012)	16	1.237	445.827						
	Assestamento 2012	15	928	398.903						
Totale 2012		31	2.165	844.730	825	4.100	1.660.024	3,75%	52,80%	50,88%
2011	Fin 2012 (LR 18/2011)	19	1.093	405.910						
	Assestamento 2011	15	861	441.314						
Totale 2011		34	1.954	847.224	386	2.829	1.216.551	8,80%	69,1%	69,64%
2010	Fin 2011 (LR 22/2010)	17	698	286.805						
	Assestamento 2010	15	311	126.534						
Totale 2010		32	1.009	413.339	466	1.998	986.405	6,86%	50,50%	41,90%
2009	Fin 2010 (LR 24/2009)	16	540	234.142						
	Assestamento 2009	17	475	191.836						
Totale 2009		33	1.015	425.978	367	2.112	801.176	8,99%	48,06%	53,17%
2008	Fin 2009 (LR 17/2008)	17	692	270.254						
	Assestamento 2008	15	352	154.185						
Totale 2008		32	1.044	424.439	346	2.057	869.123	9,25%	50,75%	48,84%

Andamento dell'incidenza percentuale delle leggi relative alla manovra di bilancio sul totale della produzione legislativa

Dal 2016 si applicano all'ordinamento regionale tutte le norme sull'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli enti locali di cui al decreto legislativo 118/2011; si ricorda peraltro che fin dal 2015 il principale documento di programmazione finanziaria regionale, ovvero la legge finanziaria, è stato sostituito

dalle leggi di stabilità e collegata alla manovra di bilancio.

Nel 2022 le tre leggi che attengono alla manovra di bilancio prese in considerazione hanno avuto dimensioni cospicue rispetto al totale della produzione legislativa annuale.

Considerando il numero di commi e di caratteri che, come detto, rappresentano le grandezze più significative per una valutazione d'incidenza sull'insieme della produzione legislativa, le leggi in questione pesano il 55,46% per quanto riguarda il numero di commi e il 54,34% per quanto riguarda il numero di caratteri sul totale delle leggi approvate dall'Aula nell'anno di riferimento.

L'incidenza percentuale sul totale, per quanto riguarda il numero degli articoli, è del 9,77% ed è pertanto in aumento a fronte del 6,71% del 2021. La stessa tendenza si è manifestata per quanto attiene ai commi (55,46% a fronte del 43,44%) e anche per la percentuale di incidenza relativa ai caratteri (54,34% a fronte del 38,92%).

2 - INIZIATIVA LEGISLATIVA NELL'ANNO 2022

Le elaborazioni del presente capitolo si riferiscono alla tabella 2 riportata in appendice, che riguarda tutti i progetti di legge presentati nel corso del 2022, compresi quelli divenuti legge (non rientrano nella rilevazione gli stralci).

2.1 - Titolari dell'iniziativa legislativa

Anno 2022 - Distribuzione dei progetti di legge presentati per soggetto titolare dell'iniziativa

Soggetto titolare dell'iniziativa	N. progetti di legge	%
Giunta	22	61
Consiglio	14	39
Popolare	-	-
Mista	-	-
Totale	36	100

Nel corso del 2022 si registra un aumento del numero dei progetti di legge presentati rispetto al dato del 2021 e si passa da 31 progetti di legge presentati nel 2021 ai 36 dell'anno in esame.

La maggioranza dei progetti di legge presentati è ascrivibile all'iniziativa della Giunta regionale che si attesta sulla percentuale del 61%, nettamente superiore rispetto al 55% dell'anno precedente.

L'iniziativa consiliare, invece, subisce una flessione significativa passando dal 45% del 2021 al 39% del 2022.

L'iniziativa popolare è stata assente anche nel 2022 analogamente a quanto avvenuto negli anni precedenti.

2.2 - Iniziativa legislativa consiliare

Anno 2022 - Distribuzione dei progetti di legge di iniziativa consiliare secondo schieramento

Schieramento	N. progetti di legge	%
Maggioranza	5	36
Opposizione	8	57
Trasversale	1	7
Totale	14	100

Le proposte di legge presentate nel 2022 dai consiglieri di maggioranza subiscono un significativo calo passando dal 50% del 2021 al 36% dell'anno in esame.

Per contro, si registra una notevole inversione di tendenza rispetto al 2021 in relazione alle proposte di legge ascrivibili all'iniziativa delle forze politiche di opposizione che salgono dal 43% al 57% del 2022.

L'iniziativa trasversale, frutto della collaborazione tra maggioranza ed opposizione, si allinea pienamente al 7% già registrato anche nel 2021.

Anno 2022 - Distribuzione dei progetti di legge di iniziativa consiliare per livello di aggregazione dei presentatori

Aggregazione dei presentatori	N. progetti di legge	%
Monogruppo	13	93
Coalizione (più gruppi di maggioranza o più gruppi di opposizione)	0	0
Trasversale (maggioranza e opposizione)	1	7
Totale	14	100

Le iniziative riconducibili ad un solo gruppo politico rappresentano di gran lunga la percentuale maggiore, pari al 93% del totale, ed in piena corrispondenza con il dato del 2021.

Analogamente al 2021 anche per l'anno in esame non sono state presentate proposte di legge ascrivibili a coalizioni politiche.

L'iniziativa trasversale riconducibile alla collaborazione tra gruppi consiliari appartenenti a schieramenti diversi si attesta al 7% così come avvenuto nel 2021.

2.3 - Macrosettori di intervento legislativo

Anno 2022 - Distribuzione dei progetti di legge presentati nel 2022 per macrosettore

Macrosettore	N. progetti di legge	%
Finanza regionale	7	19
Ordinamento istituzionale	8	23
Servizi alle persone e alla comunità	7	19
Sviluppo economico e attività produttive	3	8
Territorio, ambiente e infrastrutture	9	25
Multisetettore	2	6
Totale	36	100

Nel 2022, in netta inversione di tendenza rispetto al 2021, l'iniziativa legislativa è concentrata nel macrosettore Territorio, ambiente e infrastrutture, raggiungendo il 25% dei progetti di legge complessivamente presentati, con un incremento percentuale del 12% rispetto all'anno precedente.

Analogamente anche i progetti di legge riconducibili al macrosettore Ordinamento istituzionale registrano un considerevole aumento rispetto al 2021, passando dal 10% al 23%.

I progetti di legge che interessano il macrosettore Finanza regionale scendono dal 23% del 2021 al 19% dell'anno in esame.

E' in significativo calo anche la percentuale dei progetti di legge ascrivibili al macrosettore Servizi alle persone e alla comunità che passano dal 29% del 2021 al 19% del 2022 e quella riconducibile al macrosettore Sviluppo economico e attività produttive che dal 19% del 2021 raggiunge solo l'8% nel 2022.

Rimane, invece, in linea con i valori del 2021 la percentuale dei progetti di legge Multisetettore che per entrambi gli anni è del 6%.

2.4 - Esito dei progetti di legge presentati nell'anno 2022

Anno 2022- Situazione dei progetti di legge al 31.12.2022

Stato	N. progetti di legge	%
Giacenti	12	33
In corso di esame	4	11
Approvati	19	53
Respinti	1	3
Ritirati	0	0
Assorbiti	0	0
Totale	36	100

Le leggi approvate nel 2022 sono 24, di cui una pubblicata nel 2023 (L.R. 3/2023). Alle 19, qui considerate, che derivano da progetti di legge presentati nel 2022, si sommano 5 leggi (L.R. 1/2022, L.R. 2/2022, L.R. 3/2022, L.R. 4/2022 e L.R. 6/2022), che derivano da progetti di legge presentati nel 2021 e approvati nel 2022 (per il dettaglio vedere la Tabella 2).

Per progetti di legge giacenti si intendono quei provvedimenti il cui iter non è mai iniziato in Commissione, nemmeno con la mera illustrazione.

Per progetti di legge in corso di esame si intendono quei provvedimenti il cui iter è iniziato ma non si è concluso nel 2022.

Per progetti di legge approvati si intendono i provvedimenti presentati nel 2022 e che hanno concluso il loro iter con l'approvazione in Assemblea.

Per progetti di legge assorbiti si intendono i provvedimenti presentati nel 2022, abbinati ad altri progetti di legge di analogo oggetto, e non esaminati autonomamente.

I progetti di legge giacenti, pari al 33%, sono aumentati rispetto al dato del 2021 che era pari al 26%, nel mentre sono diminuiti i progetti di legge in corso di esame che dal 16% del 2021 si attestano all'11% del 2022.

Risulta, altresì, in calo la percentuale dei progetti di legge approvati dall'Assemblea, pari al 58% nel 2021 e al 53% nel 2022.

Nel 2021 non si registravano progetti di legge respinti a differenza dell'anno in esame nel quale un progetto di legge, pari al 3% del totale, non è stato approvato dall'Assemblea.

Nessun progetto di legge è stato ritirato o assorbito in altro provvedimento nel 2022, analogamente a quanto avvenuto nel 2021.

Anno 2022 - Distribuzione dei progetti di legge giacenti in base al soggetto presentatore

Soggetto presentatore	N. progetti di legge giacenti	%
Giunta	3	25
Maggioranza	4	33
Opposizione	5	42
Trasversale	0	0
Totale	12	100

La percentuale dei progetti di legge giacenti di iniziativa giuntale è pari a quella del 2021 (25%), mentre subiscono una forte variazione i progetti di legge giacenti presentati dalle forze politiche consiliari di maggioranza che nel 2022 sono pari al 33% mentre nell'anno precedente erano pari al 25%.

Alta, ancorché in calo, la percentuale dei progetti di legge giacenti derivanti dall'iniziativa consiliare di opposizione che scende dal 50 % del 2021 al 42% dell'anno in esame.

Analogamente a quanto avvenuto nel 2021, anche nel 2022, tra i progetti giacenti non si registrano quelli ad iniziativa trasversale di maggioranza e opposizione.

Anno 2022 - Distribuzione dei progetti di legge presentati nel 2022 e approvati dall'Assemblea in base al soggetto presentatore

Soggetto presentatore	N. progetti di legge approvati	%
Giunta	17	90
Maggioranza	1	5
Opposizione	0	0
Trasversale	1	5
Totale	19	100

Su un totale di 36 progetti di legge presentati nel 2022 ne sono stati approvati 19.

Anche per il 2022 risulta confermata la netta prevalenza, tra i progetti di legge approvati, di quelli di iniziativa giuntale con un significativo incremento dall'83% del 2021 al 90% del 2022.

Per quanto riguarda i progetti di legge approvati di iniziativa consiliare, quelli attribuiti alla maggioranza registrano una notevole flessione, passando dall'11% al 5%, mentre quelli ascrivibili alle forze politiche di opposizione sono assenti nel 2022 così come lo erano stati nel 2021.

Nel 2021 era stato approvato un progetto di legge ad iniziativa trasversale così come nel 2022, pari rispettivamente al 6% del totale nel 2021 e al 5% per l'anno in corso.

3 - REGOLAMENTI DELL'ESECUTIVO REGIONALE

Anno 2022 - Indicatori dimensionali dei regolamenti dell'Esecutivo

Indicatore	Numero	Media	
regolamenti	81	articoli per regolamento	16
articoli	1.278	commi per regolamento	40
commi	3.232	commi per articolo	3
caratteri	3.005.406	caratteri per articolo	2.352

Nel 2022 i regolamenti approvati dall'Esecutivo sono stati 81, in lieve flessione rispetto agli 83 approvati nel 2021.

La struttura dei regolamenti risulta incrementata sia per quanto attiene il numero medio degli articoli, che passano da 13 a 16, sia per quanto concerne la media dei commi, anche in questo caso in aumento da 27 a 40, che dei commi per articolo, in media 3 rispetto ai 2 del 2021, che, infine, per quanto riguarda i caratteri per articolo che passano dai 1.475 del 2021 ai 2.352 dell'anno in esame.

Anno 2022 - Distribuzione dei regolamenti dell'Esecutivo per macrosettore

Macrosettori	N. Regolamenti	%
Ordinamento istituzionale	4	5
Sviluppo economico e attività produttive	30	37
Territorio ambiente e infrastrutture	14	17
Servizi alle persone e alla comunità	31	38
Finanza regionale	2	3
Totale	81	100

I regolamenti dell'Esecutivo sono stati distribuiti per macrosettore di intervento normativo, secondo lo schema classificatorio utilizzato per le leggi. Tra i macrosettori non compare il multisettore in quanto non compatibile con il fenomeno regolamentare.

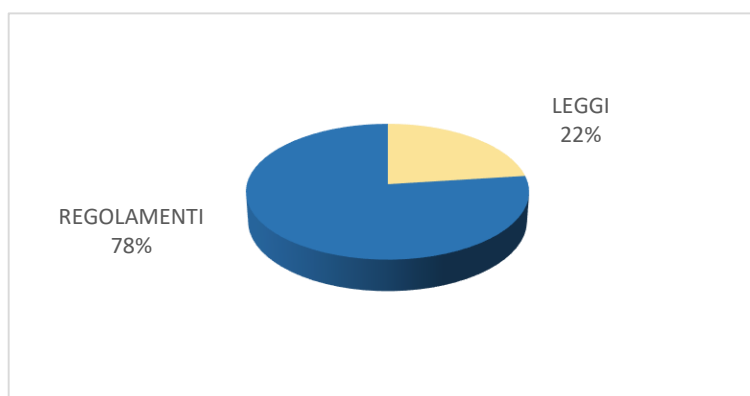
I settori dei Servizi alle persone e alla comunità e dello Sviluppo economico e attività produttive sono quelli che registrano il maggior numero di regolamenti. Se i dati relativi ai regolamenti del macrosettore Finanza regionale e quelli dei Servizi alle persone e alla comunità si attestano su un valore sostanzialmente analogo a quello del 2021,

passando i primi dal 4% al 3% e i secondi dal 39% al 38%, ben più significativa è l'inversione di tendenza che contraddistingue i regolamenti del macrosettore Sviluppo economico e attività produttive che nel 2021 erano il 48% del totale mentre nel 2022 si attestano solo al 37%.

Aumentano inoltre i regolamenti riconducibili al macrosettore dell'Ordinamento istituzionale, che passano dal 1% al 5% e quelli in materia di Territorio e ambiente che salgono in maniera significativa dall'8% al 17%.

Relativamente alla tipologia regolamentare, su 81 regolamenti emanati, 41 attengono alla manutenzione normativa, ovvero alla modifica di precedenti provvedimenti, con una percentuale pari al 51% del totale, in flessione rispetto al dato del 57% del 2021. I rimanenti 40 regolamenti sono attuativi di leggi settoriali o di disposizioni incluse nelle leggi finanziarie, utilizzate spesso in via preferenziale per intervenire sulla normativa vigente.

Anno 2022 - Rapporto leggi/regolamenti



Si conferma forte l'incidenza dei regolamenti sulla produzione normativa complessiva, pari al 78%, in lieve aumento rispetto al 77% del 2021.

4 - RAPPORTI TRA LEGISLATIVO ED ESECUTIVO - FUNZIONE DI INDIRIZZO E CONTROLLO

Gli atti riconducibili alla funzione di indirizzo e controllo si dividono in atti di sindacato ispettivo (interpellanze e interrogazioni) e atti di indirizzo politico (mozioni e ordini del giorno).

4.1 - Sindacato ispettivo

Atti di sindacato ispettivo presentati nel 2022

	Presentati	%
Interpellanze	4	1
Interrogazioni scritte	31	6
Interrogazione orale	249	49
Interrogazione a risposta immediata	220	44
Totale	504	100

Gli atti di sindacato ispettivo presentati nel 2022 si attestano intorno al dato dell'anno precedente confermando così l'aumento registrato dall'inizio della XII legislatura (2018: 260 atti, di cui 195 nella XII legislatura; 2019: 375 atti; 2020: 493 atti; 2021: 503).

Sul totale delle 249 interrogazioni orali presentate nel 2022, 63 sono interrogazioni presentate ai sensi dell'articolo 146 del Regolamento interno per la risposta in Aula, mentre ben 186 sono le interrogazioni presentate ai sensi dell'articolo 149 del Regolamento interno per la risposta direttamente in Commissione. Le interrogazioni evase in Commissione nel 2022 sono complessivamente 148 (89 scadute ex articolo 146, comma 4, e 59 presentate ex articolo 149 non ancora scadute), di cui oltre il 90% (2021: 80%) attiene ai macrosettori dei Servizi alle persone e alla comunità e a quello del Territorio, ambiente e infrastrutture.

Atti di sindacato ispettivo presentati da inizio XII legislatura al 31 dicembre 2022 e relativo tasso di evasione al 28 febbraio 2023

	Presentati	Evasi	% di evasione
Interpellanze	79	32	40
Interrogazioni scritte	241	44	18
Interrogazione orale	762	392	51
Interrogazione a risposta immediata	988	907	92
Totale	2.070	1.375	66

Sono 2.070 gli atti di sindacato ispettivo complessivamente presentati dall'inizio della XII legislatura al 31 dicembre 2022.

Il tasso di evasione complessivo al 28 febbraio 2023 è del 66%, in aumento rispetto al 62% della precedente rilevazione.

Il migliore risultato è ottenuto dalle interrogazioni a risposta immediata con un tasso di evasione del 92%.

Atti di sindacato ispettivo presentati da inizio XII legislatura al 31 dicembre 2022 distinti per Gruppo consiliare

	Interpellanze	Interr. scritte	Interr. orali	Interr. risposta imm.	Totale presentati
CIVICA FVG	4	19	68	88	179
FRATELLI D'ITALIA/AN	14	12	6	24	56
FORZA ITALIA	10	25	18	40	93
GRUPPO MISTO	2	122	98	96	318
LEGA SALVINI	10	4	1	44	59
MOVIMENTO 5 STELLE	16	4	73	174	267
PATTO PER L'AUTONOMIA	5	21	70	79	175
PARTITO DEMOCRATICO	15	18	402	404	839
PROGETTO FVG PER UNA REGIONE SPECIALE / AR	3	16	26	39	84
Totale	79	241	762	988	2.070

Con un totale di 839 atti sono i consiglieri del Gruppo Partito Democratico ad avere presentato il maggior numero di atti di sindacato ispettivo da inizio XII legislatura al 31 dicembre 2022.

Atti di sindacato ispettivo evasi da inizio XII legislatura al 28 febbraio 2023 distinti per Gruppo consiliare (presentati entro il 31 dicembre 2022)

	Interpellanze	Interr. scritte	Interr. orali	Interr. risposta imm.	Totale evasi
CIVICA FVG	1	3	33	82	119
FRATELLI D'ITALIA/AN	8	1	0	21	30
FORZA ITALIA	1	3	7	34	45
GRUPPO MISTO	1	20	39	85	145
LEGA SALVINI	0	3	0	38	41
MOVIMENTO 5 STELLE	6	2	41	163	212
PATTO PER L'AUTONOMIA	2	5	33	73	113
PARTITO DEMOCRATICO	11	5	224	376	616
PROGETTO FVG PER UNA REGIONE SPECIALE / AR	2	2	15	35	54
Totale	32	44	392	907	1.375

Tasso di evasione degli atti di sindacato ispettivo evasi da inizio XII legislatura al 28 febbraio 2023 distinti per Gruppo consiliare (presentati entro il 31 dicembre 2022)

	Presentati	Evasi	% di evasione
CIVICA FVG	179	119	66
FRATELLI D'ITALIA/AN	56	30	53
FORZA ITALIA	93	45	48
GRUPPO MISTO	318	145	45
LEGA SALVINI	59	41	69
MOVIMENTO 5 STELLE	267	212	79
PATTO PER L'AUTONOMIA	175	113	64
PARTITO DEMOCRATICO	839	616	73
PROGETTO FVG PER UNA REGIONE SPECIALE / AR	84	54	64
Totale	2.070	1.375	

Il Gruppo consiliare con la più elevata percentuale di atti evasi è quello del Movimento 5 stelle con il 79%, seguito dal Partito democratico con il 73%. I Gruppi consiliari con le percentuali più basse sono il Gruppo Misto con il 45% e Forza Italia con il 48%.

4.2 - Indirizzo politico

Anno 2022 - Attività di indirizzo politico in Assemblea

	presentati
Mozioni	71
Ordini del giorno su progetti di legge	186
Ordini del giorno su referendum	0
Ordini del giorno su petizioni	0
Ordini del giorno su mozioni	1
Ordini del giorno su voti alle Camere e al Governo	-
Voti alle Camere e al Governo	1
Totale	259

L'attività di indirizzo politico diminuisce rispetto al 2021 (440 atti presentati nel 2021, rispetto ai 259 del 2022).

Nel 2022 diminuiscono le mozioni (71 presentate nel 2022, contro le 79 del 2021), diminuiscono gli ordini del giorno sui progetti di legge (186 presentati nel 2022, rispetto ai 361 del 2021), aumenta il numero degli ordini del giorno sulle mozioni (1 atto nel 2022 rispetto a nessun atto presentato nel 2021) e aumentano i voti alle Camere e al Governo (1, rispetto a nessun voto del 2021).

Atti di indirizzo politico presentati da inizio XII legislatura al 31 dicembre 2022 e relativo tasso di approvazione/accoglimento

	Presentati	Approvati/accolti	% di approvazione / accoglimento
Mozioni	371	150	40%
Ordini del giorno su progetti di legge	1.418	1.110	78%
Ordini del giorno su referendum	2	2	100%
Ordini del giorno su petizioni	-	-	-
Ordini del giorno su mozioni	3	2	67%
Odg su Comunicazioni della Giunta	-	-	-
Voti alle Camere e al Governo	10	2	20%
Ordini del giorno su voti alle Camere e al Governo	-	-	-
Totale	1.804	1.266	70%

Risposte agli atti di indirizzo politico pervenute da inizio XII legislatura al 31 dicembre 2022 e relativo tasso di risposta

	Atti accolti	Risposte pervenute	% di risposte
Mozioni	150	1	0,7%
Ordini del giorno su progetti di legge	1.110	34	3%
Ordini del giorno su referendum	2	-	0%
Ordini del giorno su petizioni	-	-	-
Ordini del giorno su mozioni	2	0	0%
Odg su Comunicazioni della Giunta	-	-	-
Voti alle Camere e al Governo	2	0	0%
Ordini del giorno su voti alle Camere e al Governo	-	-	-
Totale	1.266	35	2,8%

5 – PETIZIONI

Ai sensi dell'articolo 134 del Regolamento interno del Consiglio ogni cittadino italiano, nato o residente in regione, può inviare petizioni al Consiglio regionale per chiedere, con proposte circostanziate e dirette, provvedimenti legislativi o amministrativi nelle materie di interesse della Regione e concernenti comuni necessità, ovvero per richiedere l'intervento degli organi regionali nelle sedi competenti per la soluzione di problemi di interesse della collettività regionale.

L'articolo 135 prevede poi che l'esame della petizione abbia luogo nella Commissione competente e si possa concludere in tale sede con l'accoglimento, l'archiviazione o la remissione all'Assemblea. È altresì previsto che petizioni riguardanti il medesimo argomento di progetti di legge siano discusse congiuntamente con gli stessi.

Anno 2022 - Petizioni presentate, esaminate e giacenti

N. petizioni presentate	Iter avviato	Iter concluso	Giacenti
4	2	-	2

Nel corso del 2022 sono state presentate 4 nuove petizioni e per 2 di esse è stato avviato l'iter in Commissione.

Rispetto al 2021 si riduce il numero delle petizioni presentate, che passano da 7 a 4, così come quello delle petizioni per le quali è stato avviato l'iter istruttorio in Commissione: infatti nel 2021 il procedimento è iniziato per 1 petizione presentata nel 2021 e per 2 petizioni presentate nel 2020, mentre nell'anno in esame la procedura è stata avviata per 2 petizioni, entrambe presentate nel 2022.

Si conferma la tendenza del 2021 per quanto attiene la materia principalmente interessata dalle petizioni che è la tutela dell'ambiente con 3 petizioni. La rimanente petizione attiene al tema della tutela della salute.

Analogamente a quanto avvenuto nel 2021 anche nel 2022 per nessuna delle petizioni è stato concluso l'iter.

6 - L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

6.1 – Commissioni

La panoramica delle attività complessivamente svolte dalle Commissioni sui provvedimenti di legge considera, oltre all'attività referente, anche quella consultiva che riguarda i pareri espressi sulle parti di competenza di provvedimenti legislativi assegnati ad altra Commissione. Nell'attività delle Commissioni sono stati conteggiati anche i provvedimenti di legge esaminati che poi, per vari motivi, non sono stati approvati dall'Assemblea.

Anno 2022 -Attività delle Commissioni di merito

Commissioni	Sedute	Ore di attività	Soggetti auditi	Pareri su atti di Giunta	Progetti di legge esaminati in sede referente	Progetti di legge esaminati in sede consultiva
I e I integrata FINANZA, PATRIMONIO REGIONALE E PERSONALE DEL COMPARTO UNICO	19	20	9	2	12	0
II SVILUPPO ECONOMICO, LAVORO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE	29	30	34	7	4	3
III SALUTE, SERVIZI SOCIALI E PREVIDENZA	35	38	79	5	1	1
IV TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE	45	72	144	12	2	4
V AFFARI ISTITUZIONALI, ENTI LOCALI E RAPPORTI INTERNAZIONALI	25	46	35	16	3	4
VI ISTRUZIONE, BENI CULTURALI E SPORT	37	22	33	7	3	3
Totale	190	228	334	49	25	15

Nel 2022 il numero complessivo delle ore di attività delle Commissioni è diminuito rispetto al 2021 (228 ore rispetto alle 298 ore del 2021) mentre il numero dei progetti di legge esaminati in sede referente è rimasto invariato (25 come nel 2021); sono anche diminuiti il numero complessivo delle sedute (190 contro le 210 del 2021), il numero complessivo dei soggetti auditi (334 rispetto ai 341 del 2021) e il numero dei progetti di legge esaminati in sede consultiva (15 contro i 20 del 2021). È invece aumentato il numero dei pareri resi su atti della Giunta (49 contro i 40 del 2021).

6.2 - Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione

Anno 2022 - Attività del Comitato LCV

Sedute Comitato	Sedute UP	Atti esaminati	Pareri resi alle Commissioni di merito	Relazioni per l'Aula	Audizioni
		2 clausole valutative inserite in progetti di legge	2		
		5 relazioni informative della Giunta previste da clausola valutativa		10	
		Relazione conclusiva su missione valutativa		1	
		Rapporto sulla legislazione 2021		1	
6	3	9	2	12	-

Nel 2022 il Comitato si è riunito per 9 volte, a fronte delle 12 sedute dell'anno precedente.

Ai sensi dell'articolo 138 *quinquies*, comma 6, del Regolamento interno del Consiglio regionale, il Comitato ha riferito all'Aula sull'esito delle proprie attività, in relazione a 10 relazioni giuntali esaminate (di cui 5 esaminate nell'anno precedente), alla missione valutativa 1/XII "Verifica dell'attuazione e degli effetti delle leggi regionali 10/2011 e 17/2014 con riferimento alla rete delle cure palliative e della terapia del dolore" e al Rapporto sulla legislazione 2021. Il dettaglio delle attività è illustrato al paragrafo 7.

6.3 – Assemblea

Anno 2022 - Attività dell'Assemblea

Tipo di attività	Numero
Leggi approvate	23
Delibere non legislative	14
Nomine e designazioni	22 (10 designazioni e 12 nomine)
Votazioni	1584
Sedute	59
Ore di attività	193

Nel 2022 l'Assemblea ha registrato una lieve diminuzione della produzione legislativa (23 leggi approvate nel 2022 a confronto delle 25 del 2021).

Sono diminuite il numero delle sedute (59 contro le 73 del 2021), il numero delle ore di attività (193 ore contro le 223 del 2021) e il numero delle votazioni (1.584 contro le 2.163 del 2021). Stabile il numero delle delibere non legislative (14 nel 2021), mentre è notevolmente aumentato il numero delle nomine e designazioni (22 contro le 5 del 2021).

6.4 - Altri organi consiliari

Anno 2022 - Attività degli altri organi consiliari

Organi	Totale sedute
Conferenza Capigruppo	19
Conferenza Presidenti Commissione	0
Ufficio di Presidenza	16
Giunta elezioni	2
Giunta per le nomine	10
Giunta per il regolamento	4

Nel 2022 diminuiscono di poco le sedute della Conferenza dei Capigruppo (19 contro le 20 del 2021) e le sedute della Conferenza dei Presidenti di Commissione (0 contro 1 seduta nel 2021), mentre sono stabili le sedute dell'Ufficio di Presidenza (16 sedute nel 2021). Nell'anno si sono riunite a differenza dell'anno precedente la Giunta elezioni (2 sedute) e la Giunta per il regolamento (4 sedute), che ha esaminato le proposte di modifica del Regolamento interno, poi approvate dall'Assemblea.

Aumentano notevolmente le sedute della Giunta per le nomine (10 sedute rispetto alle 3 del 2021).

Anno 2022 - Attività della Giunta delle nomine

	N.ro
candidature esaminate	28
candidati auditi	0
nomine dirette	12
designazioni	10
enti/organismi interessati	6
pareri su nomine presidenti/ vicepresidenti (non rientrano nelle nomine/designazioni)	4
enti/organismi interessati (se si riferisce a pareri su nomine Pres/Vicepres)	4

Nel 2022 la Giunta per le nomine ha esaminato 28 candidature, non ha audito alcun candidato, ha esaminato ulteriori 4 candidature ai fini dell'espressione del parere di competenza sui nominativi proposti dall'Esecutivo (contro le 5 del 2021), effettuando diverse designazioni (10 contro le 5 del 2021); ha proceduto, infine, a numerose nomine dirette (12 rispetto a nessuna del 2021).

7 - CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELLE LEGGI E VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE POLITICHE REGIONALI

Nel 2022 il Consiglio regionale ha approvato due leggi corredate da clausola valutativa¹ (le leggi regionali 16/2022 <<Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei servizi sociosanitari in materia>> e 18/2022 <<Disposizioni regionali per la transizione energetica>>).

Nel corso dell'anno sono pervenute al Consiglio regionale quattro relazioni informative giuntali previste da clausola valutativa. Di queste, tre sono state esaminate dal Comitato nel 2022, che ha esaminato anche due relazioni pervenute nell'anno precedente; la restante relazione è stata esaminata nel 2023. Per tutte e cinque le relazioni informative esaminate, oltre che per cinque esaminate nel 2021, il Comitato ha poi riferito in Aula.

Nella tabella che segue sono riportate le relazioni informative previste da clausole valutative pervenute dalla Giunta ed esaminate dal Comitato; le informazioni relative al 2022 sono evidenziate in grassetto.

Lo stato delle relazioni informative previste da clausole valutative a partire dalla X legislatura

L.R. - OGGETTO - ART. CLAUSOLA VALUTATIVA	RELAZIONI PRESENTATE: LEGISLATURA/ ANNO DI PRESENTAZIONE	RELAZIONI ESAMINATE LEGISLATURA/ ANNO DI ESAME
18/2022 - Transizione energetica - Art. 6	(Termini per la presentazione della relazione non ancora scaduti)	
16/2022 - Disabilità - Art. 27²	(Termini per la presentazione della relazione non ancora scaduti)	
22/2021 - Politiche famiglia - Art. 42	(Termini per la presentazione della relazione non ancora scaduti)	
12/2021 - Antiviolenza - Art. 24	(Termini per la presentazione della relazione non ancora scaduti)	

¹ Le clausole valutative sono articoli di legge che prevedono la presentazione, da parte della Giunta regionale, di relazioni informative al Consiglio regionale, aventi a oggetto l'attuazione e/o gli effetti della legge.

² In vigore dal 01/01/2023

L.R. - OGGETTO - ART. CLAUSOLA VALUTATIVA	RELAZIONI PRESENTATE: LEGISLATURA/ ANNO DI PRESENTAZIONE	RELAZIONI ESAMINATE LEGISLATURA/ ANNO DI ESAME
5/2021 - Polizia locale - Art. 34		
3/2021 - SviluppoImpresa - Art. 95	<i>(Termini per la presentazione della relazione non ancora scaduti)</i>	
21/2020 – Idroelettrico - Art. 23	XII: 2022 (I)	XII: 2022 (I)
22/2019 – Organizzazione sanitaria - Art. 70		
14/2019 - Riforma ATER - Art. 19	XII: 2022 (I)	(esaminata nel 2023)
41/2017 – Università della terza età - Art. 12	XII: 2021 (I)	XII: 2022 (I)
40/2017 - Scomparsa minori - Art. 9		
34/2017 - Gestione rifiuti - Art. 32	XII: 2022 (I)	XII: 2022 (I)
33/2017 - Diritto al gioco - Art. 7		
27/2017 – Formazione e orientamento permanente - Art. 33		
13/2017 - Fibromialgia - Art. 10	XII: 2021 (I)	XII: 2021 (I)
7/2017 - AttivaGiovani - Art. 15 (Abrogata)	XII: 2020 (I)	XII: 2021 (I)
4/2017 - Economia solidale - Art. 9		
18/2016 - Pubblico impiego - Art. 55		
1/2016 - Politiche abitative - Art. 54	XII: 2020 (I)	XII: 2020 (I)
31/2015 - Immigrazione - Art. 24		
15/2015 - Sostegno al reddito - Art. 12	XI: 2017 (I)	XI: 2017 (I)
3/2015 - Rilancimpresa - Art. 99	XI: 2017 (I) XII: 2021 (II)	XI: 2018 (I) XII: 2021 (II)
26/2014 - Autonomie locali - Art. 9		

L.R. - OGGETTO - ART. CLAUSOLA VALUTATIVA	RELAZIONI PRESENTATE: LEGISLATURA/ ANNO DI PRESENTAZIONE	RELAZIONI ESAMINATE LEGISLATURA/ ANNO DI ESAME
23/2014 - Commercio equo e solidale - Art. 9		
22/2014 - Invecchiamento attivo - Art. 13	XII: 2019 (I)	XII: 2019 (I)
21/2014 - Diritto allo studio universitario - Art. 10	XI: 2016 (I) XII: 2021 (II)	XI: 2016 (I) XII: 2022 (II)
4/2014 - Sostegno attività produttive - Art. 25	XI: 2016 (I)	XI: 2016 (I)
1/2014 - Gioco d'azzardo - Art. 10	XI: 2016 (I)	XI: 2016 (I)
9/2013 - Sostegno/ rilancio produzione e occupazione - Art. 11	XI: 2014	XI: 2015
4/2013 - Rafforzamento e rilancio MPMI - Art. 92	XI: 2016 (I)	XI: 2016 (I)
2/2013 - Cannabinoidi - Art. 7	X: 2016 (I) XII: 2021 (II)	X: 2016 (I) XII: 2021 (II)
23/2012 - Volontariato - Art. 38		
16/2012 - Riordino ERDISU (enti) - Art- 31 <i>(Abrogata)</i>		
5/2012 - Autonomia dei giovani - Art. 32 <i>(Articolo abrogato)</i>	XI: 2016 (I e II)	XI: 2016 (I e II)
9/2011 - Sistema informativo regionale - Art. 12		
14/2010 - Sostegno acquisto carburanti - Art. 18	XI: 2014 (I), 2016 (II), 2017 (III) XII: 2021 (IV e V)	XI: 2016 (I e II), 2017 (III) XII: 2021 (IV e V)
10/2009 - Lingue straniere nelle scuole - Art. 3 <i>(Abrogata)</i>		-
9/2009 - Polizia locale - Art. 27 <i>(Abrogata)</i>	X: 2010 (I), 2012 (II)	X: 2011 (I)
7/2009 - Liste d'attesa in sanità - Art. 15	X: 2010 (I), 2011 (II), 2012 (III), XI: 2017 (IV), XII: 2021 (V e VI)	X: 2010 (I), 2012 (II e III), XI: 2017 (IV), XII: 2021 (V e VI)
29/2007 - Lingua friulana - Art. 29	XI: 2013 (I)	

L.R. - OGGETTO - ART. CLAUSOLA VALUTATIVA	RELAZIONI PRESENTATE: LEGISLATURA/ ANNO DI PRESENTAZIONE	RELAZIONI ESAMINATE LEGISLATURA/ ANNO DI ESAME
12/2007 - Giovani - Art. 7 (<i>Abrogata</i>)		
11/2006 - Famiglia e genitorialità - Art. 24 (<i>Abrogata</i>)	X: 2012 (I)	X: 2013 (I)
6/2006 - Cittadinanza sociale - Art. 61	X: 2010 (I)	
29/2005 - Commercio - Art. 105	X: 2012 (I) XI: 2016 (II), XII: 2018 (III), XII: 2021 (IV)	XI: 2016 (II), XII: 2019 (III), XII: 2021 (IV)
20/2005 - Servizi prima infanzia - Art. 28		
18/2005 - Lavoro - Art. 4		
12/2005 - Diritto allo studio universitario - Art. 8 (<i>Abrogata</i>)	X: 2011 (I)	X: 2012 (I)
7/2005 - Mobbing - Art. 7	X: 2011 (I) XII: 2022 (II)	XII: 2022 (II)
5/2005 - Immigrati - Art. 6 (<i>Abrogata</i>)		
4/2005 - Sviluppo competitivo PMI - Art. 12 (<i>Abrogata</i>)	X: 2012 (I)	X: 2013 (I)

Nel 2022, infine, si è conclusa la missione valutativa³ relativa alla "*Verifica dell'attuazione e degli effetti delle leggi regionali 10/2011 e 17/2014 con riferimento alla rete delle cure palliative e della terapia del dolore*"; i risultati sono stati presentati al Comitato, che ne ha riferito all'Aula per la loro discussione.

³ Le missioni valutative sono attività conoscitive, svolte dal Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione, finalizzate all'analisi dell'attuazione di una legge e/o alla valutazione dei suoi effetti.

8 - RAPPORTI TRA DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA E ORDINAMENTO REGIONALE

Il Protocollo II al Trattato di Lisbona e la conseguente legge 234 del 2012 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea" hanno valorizzato il ruolo dei parlamenti nazionali e regionali nel processo decisionale europeo, in particolare per quanto riguarda il controllo del rispetto del principio di sussidiarietà nelle proposte legislative europee.

Tale principio, introdotto nell'articolo 5 del Trattato CE dal Trattato di Maastricht, stabilisce che *"nei settori che non sono di sua competenza esclusiva la Comunità interviene, (...), soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario"* e impone alle Istituzioni dell'Unione europea di motivare e dimostrare caso per caso che un obiettivo non può essere raggiunto in misura sufficiente a livello nazionale o regionale.

In particolare, i parlamenti nazionali possono formulare pareri motivati di non conformità e, a seconda del quorum raggiunto:

- imporre alla Commissione di riesaminare la proposta e di motivarne l'eventuale conferma;
- costringere il Consiglio e il Parlamento della UE a un voto espresso sulla "pregiudiziale di sussidiarietà" sollevata dai Parlamenti nazionali.

L'art. 6 del Protocollo II° sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) prevede, in particolare, che *"Ciascuno dei parlamenti nazionali o ciascuna camera di uno di questi parlamenti può, entro un termine di otto settimane a decorrere dalla data di trasmissione di un progetto di atto legislativo nelle lingue ufficiali dell'Unione, inviare ai presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione un parere motivato che espone le ragioni per le quali ritiene che il progetto in causa non sia conforme al principio di sussidiarietà. **Spetta a ciascun parlamento nazionale o a ciascuna camera dei parlamenti nazionali consultare all'occorrenza i parlamenti regionali con poteri legislativi.**"*

Per dare attuazione a tale disposizione, la legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) ha introdotto una serie di norme che disciplinano la partecipazione delle Regioni alla formazione del diritto dell'Unione europea, dedicando una apposita disciplina all'esame di sussidiarietà delle proposte legislative della Commissione europea.

L'art. 8 della legge 234/2012 "Partecipazione delle Camere alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà" prevede che *"1. Ciascuna Camera può esprimere, secondo le*

modalità previste nel rispettivo Regolamento, un parere motivato sulla conformità al principio di sussidiarietà dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea ovvero delle proposte di atti basate sull'articolo 352 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi del Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Il parere motivato che ciascuna Camera invia ai Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea ai sensi del Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è trasmesso contestualmente anche al Governo.

3. Ai fini dell'esercizio dei poteri di cui al comma 1, **le Camere possono consultare, secondo le modalità previste nei rispettivi Regolamenti, i consigli e le assemblee delle regioni e delle province autonome, in conformità all'articolo 6, primo paragrafo, del Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.**"

L'art. 9 della medesima legge 234/2012, dedicato alla "Partecipazione delle Camere al dialogo politico con le istituzioni dell'Unione europea" prevede che "1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 7 e 8, sui progetti di atti legislativi e sugli altri atti trasmessi alle Camere in base al Protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al Trattato sull'Unione europea, al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, e in base al Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le Camere possono far pervenire alle istituzioni dell'Unione europea e contestualmente al Governo ogni documento utile alla definizione delle politiche europee.

2. I documenti tengono conto di eventuali osservazioni e proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 24, comma 3, e dalle assemblee e dai consigli regionali e delle province autonome ai sensi dell'articolo 25."

L'art. 24 che disciplina la "Partecipazione delle regioni e delle province autonome alle decisioni relative alla formazione di atti normativi dell'Unione europea" reca: "1. I progetti e gli atti di cui all'articolo 6, comma 1 (ossia "i progetti di atti dell'Unione europea, gli atti preordinati alla formulazione degli stessi e le loro modificazioni"), sono trasmessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per gli affari europei, contestualmente alla loro ricezione, alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, ai fini dell'inoltro alle giunte e ai consigli regionali e delle province autonome.

2. In relazione a progetti di atti legislativi dell'Unione europea che rientrano nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee assicura ai soggetti di cui al comma 1 del

presente articolo un'informazione qualificata e tempestiva con le modalità di cui all'articolo 6, comma 4.

3. Ai fini della formazione della posizione italiana sui progetti di atti di cui al comma 1 del presente articolo, le regioni e le province autonome, nelle materie di loro competenza, possono trasmettere osservazioni, entro trenta giorni dalla data del ricevimento degli atti di cui all'articolo 6, comma 1, al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per gli affari europei dandone contestuale comunicazione alle Camere, alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.

4. Qualora un progetto di atto normativo dell'Unione europea riguardi una materia attribuita alla competenza legislativa delle regioni o delle province autonome e una o più regioni o province autonome ne facciano richiesta, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro da lui delegato convoca la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini del raggiungimento dell'intesa di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il termine di trenta giorni. Decorso tale termine, ovvero nei casi di urgenza motivata sopravvenuta, il Governo può procedere anche in mancanza dell'intesa.

5. Nei casi di cui al comma 4, qualora lo richieda la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo appone una riserva di esame in sede di Consiglio dell'Unione europea. In tale caso il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei comunica alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di aver apposto una riserva di esame in sede di Consiglio dell'Unione europea. Decorso il termine di trenta giorni dalla predetta comunicazione, il Governo può procedere anche in mancanza della pronuncia della predetta Conferenza alle attività dirette alla formazione dei relativi atti dell'Unione europea.

6. Salvo il caso di cui al comma 4, qualora le osservazioni delle regioni e delle province autonome non siano pervenute al Governo entro la data indicata all'atto della trasmissione dei progetti o, in mancanza, entro il giorno precedente quello della discussione in sede di Unione europea, il Governo può comunque procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti dell'Unione europea.

7. Nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee, nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, convoca ai singoli gruppi di lavoro di cui all'articolo 19, comma 4, della presente legge, i rappresentanti delle regioni e delle province autonome, ai fini della successiva definizione della posizione italiana da sostenere, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con i Ministeri competenti per materia, in sede di Unione europea.

8. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei informa tempestivamente le regioni e le province autonome, per il tramite della Conferenza delle regioni e delle province autonome, sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno delle riunioni

del Consiglio dell'Unione europea.

9. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei, prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, riferisce alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in sessione europea, sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere.

Il Governo riferisce altresì, su richiesta della predetta Conferenza, prima delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea, alla Conferenza stessa, in sessione europea, sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere.

10. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei informa le regioni e le province autonome, per il tramite della Conferenza delle regioni e delle province autonome, delle risultanze delle riunioni del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea e con riferimento alle materie di loro competenza, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.

11. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131.”

L'art. 25 della legge 234/2012 disciplina la “Partecipazione alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà da parte delle assemblee, dei consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.” prevedendo che “**1. Ai fini della verifica del rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 8, le assemblee e i consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano possono far pervenire alle Camere le loro osservazioni in tempo utile per l'esame parlamentare dandone contestuale comunicazione alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.**”

Infine l'art. 26 della medesima legge 234/2012 disciplina anche la partecipazione degli enti locali alle decisioni relative alla formazione di atti normativi dell'Unione europea, mediante apposita consultazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei, della Conferenza Stato-città ed autonomie locali ove gli atti della Commissione europea presentino aspetti di specifica rilevanza per gli enti locali.

Fin qui l'ordinamento nazionale.

Nell'ordinamento regionale il processo di partecipazione della Regione alla formazione degli atti normativi europei è disciplinato dalla legge statutaria 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia.), che all'art. 17 rubricato “Partecipazione alla formazione del diritto comunitario” recita:

“1. Il Presidente della Regione promuove, nel quadro degli indirizzi stabiliti dal Consiglio regionale, la più ampia partecipazione della Regione alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi e di indirizzo comunitari.

2. I progetti di atti comunitari e dell'Unione europea di interesse regionale, nonché gli atti preordinati alla formulazione degli stessi, e le loro modificazioni, sui quali la Giunta regionale intende esprimersi, sono trasmessi al Consiglio regionale dal Presidente della Regione.

3. Tra i progetti e gli atti di cui al comma 2 sono compresi i documenti di consultazione, quali libri verdi, libri bianchi e comunicazioni, predisposti dalla Commissione delle Comunità europee.

4. Il Presidente della Regione informa tempestivamente il Consiglio regionale sulle proposte e sulle materie relative alla formazione del diritto comunitario che risultano inserite all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dei ministri della Repubblica e del Consiglio dei ministri dell'Unione europea alle quali egli prenda parte.

5. Il Presidente della Regione riferisce annualmente al Consiglio regionale illustrando i temi di maggiore interesse regionale decisi o in discussione in ambito comunitario e informa sulle risultanze delle riunioni del Consiglio dei ministri dell'Unione europea, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.

6. Sui progetti e sugli atti di cui ai commi 2 e 3 e nei casi previsti dal comma 4, il Consiglio regionale può formulare osservazioni e adottare ogni opportuno atto di indirizzo alla Giunta.”

Anche la legge regionale 2 aprile 2004, n. 10 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia alla formazione e all'attuazione della normativa dell'Unione europea.) contiene agli articoli 1 e 2 norme dedicate alla partecipazione alla formazione del diritto UE.

La norma citata non rappresenta tuttavia, se non per alcuni aspetti nominali, l'attuazione della legge 234/2012. Per tale ragione il Consiglio regionale, poiché direttamente coinvolto nella procedura di formazione del diritto e delle politiche dell'Unione europea, nelle more dell'adeguamento legislativo, ha disciplinato la propria partecipazione alla fase ascendente del diritto dell'Unione europea mediante procedure delineate con regolamento interno.

Il Regolamento interno del Consiglio regionale, disciplina la procedura di partecipazione all'esame di sussidiarietà degli atti della Commissione europea e la partecipazione al dialogo politico con le istituzioni europee e nazionali, quando si tratta di esaminare aspetti di politica europea che interessano la Regione.

Il regolamento citato prevede inoltre un'apposita disciplina per la “Sessione europea” regionale, per l'esame congiunto del Programma di lavoro annuale della Commissione europea e delle relazioni annuali del Governo al Parlamento in materia di rapporti con l'Unione europea, nonché per l'esame della relazione di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo e del disegno di legge europea regionale. In questa sede il Consiglio regionale può impartire alla Giunta appositi indirizzi per l'attività di governo, in relazione alle questioni europee di interesse regionale.

L'art. 169 ter del regolamento del Consiglio regionale rubricato “Sessione europea” stabilisce che

“1. Il Consiglio regionale si riunisce in sessione europea, per l'esame congiunto del

programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione europea e delle relazioni annuali del Governo al Parlamento in materia di rapporti con l'Unione europea. L'esame congiunto può riguardare anche la relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo e il disegno di legge europea regionale, di cui all'articolo 124. Sui documenti facenti parte della sessione europea, il Consiglio regionale promuove la partecipazione delle autonomie territoriali e delle realtà sociali ed economiche.

2. Il programma legislativo annuale della Commissione europea e le relazioni del Governo al Parlamento sono assegnati alla V Commissione permanente per l'esame generale e, per l'esame delle parti di rispettiva competenza, alle altre Commissioni.

3. La V Commissione riferisce all'Assemblea, predisponendo una apposita proposta di risoluzione che individua i progetti di atti dell'Unione europea di interesse della Regione su cui formulare osservazioni, ai sensi dell'articolo 170, comma 3. Con la stessa risoluzione possono essere definite linee di indirizzo per la Giunta regionale, nell'ambito della partecipazione al processo di formazione degli atti dell'Unione europea."

L'art. 170, rubricato "Partecipazione della Regione al processo di formazione degli atti dell'Unione europea" prevede che: "1. Il Presidente della Regione informa tempestivamente il Consiglio delle iniziative assunte e delle attività svolte dalla Regione nell'ambito del processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti dell'Unione europea.

2. La V Commissione permanente, in esito alle procedure di informazione, può formulare osservazioni e adottare risoluzioni, ai sensi dell'articolo 167, per definire indirizzi alla Giunta regionale, relativi alla posizione della Regione nell'ambito del processo di formazione degli atti dell'Unione europea.

3. I progetti di atti dell'Unione europea, nonché gli atti preordinati alla formulazione degli stessi e le loro modificazioni, trasmessi dal Governo ai sensi della vigente legislazione statale, sono immediatamente resi accessibili per via telematica ai consiglieri. Il Presidente del Consiglio, su segnalazione di ciascun consigliere o di propria iniziativa, assegna alla Commissione permanente competente per materia l'esame dei progetti di atti dell'Unione europea e degli atti preordinati alla formulazione degli stessi e le loro modificazioni, anche tenuto conto della risoluzione di cui all'articolo 169 ter. La Commissione permanente, entro venti giorni dall'assegnazione, formula osservazioni su tali atti, in raccordo con la Giunta regionale. Le osservazioni, formulate con apposita risoluzione approvata dalla Commissione permanente, sono comunicate al Presidente della Regione e ai competenti organi statali.

4. Il Presidente della Regione informa il Consiglio sugli esiti del processo decisionale relativo agli atti oggetto di osservazioni."

Infine l'art. Art. 170 bis del regolamento interno consiliare, rubricato "Controllo di sussidiarietà e di proporzionalità" stabilisce che:

"1. Il controllo del rispetto del principio di sussidiarietà e di proporzionalità nei progetti di atti legislativi europei che hanno ad oggetto materie di competenza regionale è esercitato secondo la procedura prevista per la partecipazione alla fase ascendente di cui all'articolo

170, comma 3.

2. Gli esiti del controllo di sussidiarietà e di proporzionalità, approvati con risoluzione, sono comunicati alle Camere in tempo utile per l'esame parlamentare, dandone contestuale comunicazione alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome."

L'intento è quello di rafforzare il ruolo del Consiglio regionale nell'analisi di conformità dell'ordinamento regionale al diritto europeo mediante l'assegnazione dei singoli atti alla Commissione consiliare permanente, che si pronuncia sull'atto, rientrando nella propria sfera di competenza per materia, con apposita risoluzione; nel caso che gli atti rientrino trasversalmente nella sfera di competenza di più commissioni, ciascuna di esse formulerà un parere da trasmettere alla Commissione V consiliare (Politiche europee) che farà sintesi dei contributi, approvando un'unica risoluzione.

In vista di ciò, i progetti di atti legislativi europei trasmessi dal Governo ai sensi della vigente legislazione statale (legge 234/2012) sono immediatamente resi accessibili per via telematica ai consiglieri; il Presidente del Consiglio regionale, su segnalazione di un consigliere o di propria iniziativa, ne assegna l'esame alla Commissione consiliare competente, che formulerà, in raccordo con la Giunta regionale, specifiche osservazioni, sentite, se del caso, le autonomie territoriali e le realtà sociali ed economiche.

In tale contesto, è prevista una più intensa informazione da parte del Presidente della Regione sull'attività della Commissione paritetica Stato-Regione nell'ambito del processo di formazione della posizione italiana nella predisposizione degli atti dell'Unione europea e la V Commissione permanente, in esito alle procedure di informazione, può formulare osservazioni e adottare risoluzioni per definire indirizzi alla Giunta regionale relativi alla posizione della Regione nell'ambito del processo di formazione degli atti dell'Unione europea.

Le risoluzioni poi adottate dalla V Commissione permanente sono comunicate al Presidente della Regione e ai competenti Organi statali. Il Presidente della Regione informa il Consiglio sugli esiti del processo decisionale relativo agli atti oggetto di osservazioni.

Lo stesso iter è previsto per il controllo di sussidiarietà e di proporzionalità nei progetti di atti legislativi europei che hanno ad oggetto materie di competenza regionale: gli esiti del controllo di sussidiarietà e proporzionalità, approvati con risoluzione, dalla Commissione consiliare competente per materia, o dalla V Commissione permanente, per il caso di competenze trasversali a più Commissioni, sono in questo caso comunicati alle Camere e contestualmente alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.

8.1 - Risoluzioni adottate dal Consiglio regionale nell'anno 2022

In data 19.10.2021 la Commissione Europea, con la comunicazione COM(2021) 645 *final* ("Insieme per un'Europa più forte") e relativi allegati, ha trasmesso al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato Europeo delle Regioni il suo Programma di lavoro per l'anno 2022.

La Comunicazione si compone di una parte di relazione generale e di successivi allegati, nei quali vengono dettagliatamente individuate le Iniziative della Commissione, distinte in legislative e non legislative, con l'indicazione del trimestre in cui verranno presumibilmente adottate.

Il Programma di Lavoro in questione è stato esaminato dal Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia nel corso dei lavori della Sessione Europea 2022. A seguito di apposita selezione, in sede di commissioni consiliari competenti per materia, delle Iniziative in esso contenute ritenute di specifico interesse per il territorio regionale, è stato elaborato un dossier tematico messo a disposizione di consiglieri e stakeholder. Successivamente, in data 21.03.2022 si sono tenute, in V commissione consiliare, le audizioni delle autonomie territoriali, delle categorie dei portatori di interesse e delle principali realtà economiche e sociali della regione.

L'Assemblea legislativa ha infine, con la **deliberazione n. 101 del 30.03.2022**, approvata all'unanimità, adottato la risoluzione con la quale, ai sensi dell'articolo 169 *ter* del regolamento consiliare, ha individuato i progetti di atti dell'UE su cui formulare osservazioni, e impartito in tal senso alla Giunta specifici indirizzi relativi alla posizione della Regione FVG nell'ambito del processo di formazione degli atti dell'Unione.

8.2 - Partecipazione della Regione alla fase discendente

La Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante "*Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione*" ha introdotto una apposita disciplina sui rapporti tra Regioni e Unione europea negli articoli 117 e 120 della Costituzione, riconoscendo espressamente in capo alle Regioni la prerogativa di dare corso all'attuazione e all'esecuzione degli atti dell'Unione europea.

In conseguenza dell'espansione della sfera di attribuzioni regionali operata dalla citata legge costituzionale 3/2001, importanti materie attribuite alla competenza dell'Unione europea sono al contempo materie di competenza legislativa e amministrativa delle Regioni. In tal modo, si è attribuito alle Regioni un ruolo importante nella cd. fase discendente del processo normativo europeo.

Per agevolare l'esame dell'attuazione regionale della cd. fase discendente, l'articolo 29, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) prevede a carico delle singole Regioni e Province autonome la verifica dello stato di conformità dei rispettivi ordinamenti agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

A tale scopo, nella "Relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale agli atti normativi dell'Unione europea per l'anno 2022" la Regione ha effettuato la verifica dello stato di conformità dell'ordinamento della Regione Friuli Venezia Giulia in relazione ai seguenti profili:

1) Procedure d'infrazione in corso nei confronti della Repubblica italiana per violazione del diritto dell'Unione europea da parte della Regione Friuli Venezia Giulia;

2) Provvedimenti regionali di attuazione di norme dell'Unione europea e di sentenze della Corte di Giustizia;

3) Questioni relative agli Aiuti di Stato ai sensi dell'art. 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).

Nella Relazione sullo stato di conformità per l'anno 2022, al punto 2 (pag. 8) si afferma che *“Con riferimento alla legge europea annuale di recepimento, prevista dalla legge regionale 2 aprile 2004, n. 10, le Direzioni centrali non hanno rappresentato esigenze in merito a direttive da attuare nelle materie di competenza regionale, né in merito a procedure di infrazione aperte che richiedessero soluzione a livello legislativo. Pertanto non si è proceduto per l'anno 2022 alla redazione della legge regionale europea”*.

Si elencano di seguito i provvedimenti regionali di attuazione di atti normativi e di indirizzo dell'Unione europea.

8.3 - Provvedimenti regionali di attuazione di atti normativi e di indirizzo dell'Unione europea

8.3.1. Con riferimento alla **COMUNICAZIONE 2022/C 131 I/01 DELLA COMMISSIONE EUROPEA DEL 23 MARZO 2022 (Quadro temporaneo di crisi per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina)**, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie C 131 I del 24 marzo 2022, così come modificata dalla Commissione Europea con Comunicazione C(2022) 5342 *final* del 20 luglio 2022:

Legge regionale 12 maggio 2022, n. 7 (Norme per l'applicazione del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a seguito della crisi in Ucraina). Il provvedimento ha modificato la legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), consentendo l'applicazione di nuove regole sugli aiuti di Stato a misure e interventi di sostegno a favore del sistema economico regionale.

In particolare, è stato istituito il Programma Anticrisi conflitto russo-ucraino a favore delle imprese agricole e agroalimentari, applicando al medesimo la stessa disciplina del Programma Anticrisi COVID-19, il quale ha consentito di concedere contributi disciplinati da preesistenti leggi e regolamenti regionali secondo il più favorevole regime Covid; ha anche permesso al Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo di erogare finanziamenti a titolo di anticipazione delle spese di conduzione aziendale e del fabbisogno di liquidità aziendale relativo agli investimenti. Questi, a investimento ultimato, possono essere convertiti in sovvenzione attraverso la rinuncia, da parte del Fondo, al rientro di parte delle quote di ammortamento.

Sempre nell'ambito del Quadro temporaneo Ucraina di cui alla Comunicazione 2022/C 131 I/01, è stato consentito il reinquadramento delle misure regionali esistenti di

supporto al sistema economico regionale e non espressamente dedicate a fronteggiare la crisi conseguente allo stato attuale del conflitto, che ha permesso di veicolare nei procedimenti contributivi esistenti aiuti a condizioni più favorevoli di quelle vigenti in regime “de minimis” o in esenzione.

Con **deliberazione della Giunta regionale 1 aprile 2022, n. 474**, in conformità all'articolo 1 della legge regionale 9/1998 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato), la Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche è stata autorizzata a notificare alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, il provvedimento denominato “Condizioni per la concessione degli aiuti di Stato per il sostegno delle imprese del comparto agricolo ed agroalimentare nel rispetto della Comunicazione 2022/C 131 I/01 del 23 marzo 2022 (Quadro temporaneo di crisi per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina).

Con **deliberazione della Giunta regionale 19 maggio 2022, n. 740**, è stato approvato il documento “Criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo in attuazione del Programma Anticrisi conflitto russo-ucraino di cui all'articolo 12 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5”. Ai sensi dell'articolo 12, comma 2 ter, della suddetta legge 5/2020 sono state individuate le tipologie di finanziamento alle quali si applica la conversione in sovvenzione. Sono stati altresì approvati criteri e modalità per la conversione in sovvenzione dei finanziamenti del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo in attuazione al Programma Anticrisi conflitto russo-ucraino.

Con **deliberazione della Giunta regionale 22 luglio 2022, n. 1102**, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 5/2020, sono stati stabiliti criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo in attuazione del Programma Anticrisi conflitto russo-ucraino, sostituendo gli allegati alla deliberazione della Giunta regionale n. 740/2022.

Con **deliberazione della Giunta regionale 5 settembre 2022, n. 1260**, è stato adottato, ai sensi della Comunicazione della Commissione europea “Quadro temporaneo di crisi per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina”, il “Regime quadro FVG” della regione autonoma Friuli Venezia Giulia, come approvato dalla Commissione europea con Decisione del 22/08/2022 C(2022) 6104 *final*, relativa al caso SA.102721.

Con **deliberazione della Giunta regionale 7 ottobre 2022, n. 1463**, è stato approvato il documento “Condizioni per la concessione degli aiuti di Stato per il sostegno delle imprese del comparto agricolo ed agroalimentare nel rispetto della Comunicazione 2022/C 131 I/01 della Commissione europea del 23 marzo 2022 (Quadro temporaneo di crisi per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie C 131 I del 24 marzo 2022 e successive modifiche e integrazioni”, che ha sostituito l'allegato 1 alla deliberazione della Giunta n. 474/2022.

È stato approvato il documento “Criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti

del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo in attuazione del Programma Anticrisi conflitto russo-ucraino di cui all'articolo 12 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5", che ha sostituito l'allegato 1 alla deliberazione della Giunta n. 1102/2022.

Ai sensi dell'articolo 12, comma 2 ter, della suddetta legge 5/2020, sono state individuate le tipologie di finanziamento alle quali si applica la conversione in sovvenzione (allegato 3, che ha sostituito l'allegato 2 alla deliberazione della Giunta n. 1102/2022).

Sono stati approvati i "Criteri e modalità per la conversione in sovvenzione dei finanziamenti del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo in attuazione al Programma Anticrisi conflitto russo-ucraino di cui all'articolo 12 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5" (allegato 4, che ha sostituito l'allegato 3 alla deliberazione della Giunta n. 1102/2022).

Con **deliberazione della Giunta regionale 20 ottobre 2022, n. 1557**, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 7/2022 e in applicazione degli articoli 4 e 6 della deliberazione della Giunta regionale n. 1260/2022 (Regime quadro FVG) concernenti gli "aiuti di importo limitato di cui al paragrafo 2.1 del Quadro temporaneo di crisi" e il "sostegno alla liquidità sotto forma di prestiti agevolati, di cui al paragrafo 2.3 del Quadro temporaneo di crisi", è stato approvato il nuovo inquadramento della disciplina degli aiuti relativi ai finanziamenti agevolati di cui all'articolo 18 bis, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Regione 17 ottobre 2012, n. 209 (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione alle imprese di agevolazioni per l'accesso al credito in attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 2/2012), indicando, anche in deroga alla vigente normativa regolamentare, la nuova disciplina europea applicata e le relative condizioni di compatibilità previste e autorizzate dalla Commissione europea.

Con **deliberazione della Giunta regionale 16 dicembre 2022, n. 1963**, è stato approvato il documento "Condizioni per la concessione degli aiuti di Stato per il sostegno delle imprese del comparto agricolo ed agroalimentare nel rispetto della Comunicazione 2022/C 131 I/01 della Commissione europea del 23 marzo 2022 (Quadro temporaneo di crisi per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie C 131 I del 24 marzo 2022 e successive modifiche e integrazioni", che ha sostituito l'allegato 1 alla deliberazione della Giunta n. 1463/2022.

È stato approvato il documento "Criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo in attuazione del Programma Anticrisi conflitto russo-ucraino di cui all'articolo 12 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5", che ha sostituito l'allegato 2 alla deliberazione della Giunta n. 1463/2022.

È stato approvato il documento "Legge regionale 1 aprile 2020, n. 5, articolo 12, comma 6, lettera b). Individuazione delle tipologie di finanziamento alle quali si applicano, per la loro conversione in sovvenzione, le condizioni di cui alla Comunicazione 2022/C 131 I/01 della Commissione europea del 23 marzo 2022 (Quadro temporaneo di crisi per le

misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie C 131 I del 24 marzo 2022 e successive modifiche e integrazioni per la conversione in sovvenzione" (allegato 3, che ha sostituito l'allegato 3 alla deliberazione della Giunta n. 1463/2022).

È stato approvato il documento "Legge regionale 1 aprile 2020, n. 5, articolo 12, comma 6, lettera b). Individuazione delle misure di aiuto alle quali si applicano le condizioni di cui alla Comunicazione 2022/C 131 I/01 della Commissione europea del 23 marzo 2022 (Quadro temporaneo di crisi per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie C 131 I del 24 marzo 2022 e successive modifiche e integrazioni" (allegato 4).

È stato approvato il documento "Criteri e modalità per la conversione in sovvenzione dei finanziamenti del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo in attuazione al Programma Anticrisi conflitto russo-ucraino di cui all'articolo 12 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5" (allegato 5, che ha sostituito l'allegato 4 alla deliberazione della Giunta n. 1463/2022).

8.3.2. Con riferimento alla **COMUNICAZIONE 2020/C 91 I/01 DELLA COMMISSIONE EUROPEA DEL 19 MARZO 2020 (Quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19)**, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie C 91 del 20 marzo 2020, così come modificata dalla Commissione Europea con Comunicazione C(2020) 2215 *final* del 3 aprile 2020, C(2020) 3156 *final* del 8 maggio 2020, C(2020) 4509 *final* del 29 giugno 2020, C(2020) 7127 *final* del 13 ottobre 2020, C(2021) 564 *final* del 28 gennaio 2021 e C(2021) 8442 *final* del 18 novembre 2021:

Con **deliberazione della Giunta regionale 3 febbraio 2022, n. 153**, a seguito della Decisione della Commissione europea C(2021) 9669 *final* del 16/12/2021, è stato modificato il periodo di validità del regime regionale SA.57252 "Regime quadro COVID-19" per la concessione, nella Regione Friuli Venezia Giulia, di garanzie e tassi di interesse agevolati sui prestiti ai sensi delle sezioni 3.2 e 3.3 del Quadro Temporaneo, allegato alla deliberazione della Giunta regionale 26 giugno 2020, n. 973, come sostituito dall'allegato alla deliberazione della Giunta regionale 30 aprile 2021, n. 674.

Con **deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2022, n. 271**, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 5/2020, nell'ambito del Programma Anticrisi COVID-19, sono state individuate le misure di aiuto attivate (mediante sostituzione dell'allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2021, n. 1472) e sono stati definiti i criteri e le modalità per la conversione in sovvenzione dei finanziamenti (mediante sostituzione dell'allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale 26 novembre 2021, n. 1835).

Con **deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2022, n. 503**, sono state apportate

modifiche alla deliberazione della Giunta regionale 29 gennaio 2021, n. 125, riguardanti i criteri e modalità per la concessione degli indennizzi da parte del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura per contrastare la diffusione del bostrico in attuazione al Programma Anticrisi COVID-19, di cui all'articolo 12 della legge regionale 5/2022.

Con **deliberazione della Giunta regionale 13 maggio 2022, n. 700**, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 5/2020, nell'ambito del Programma Anticrisi COVID-19, sono state individuate le misure di aiuto attivate e sono stati aggiornati i criteri e le modalità per la conversione in sovvenzione dei finanziamenti, sostituendo l'allegato 2 alla deliberazione della Giunta regionale n. 271/2022.

Con **deliberazione della Giunta regionale 23 giugno 2022, n. 933**, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 5/2020, nell'ambito del Programma Anticrisi COVID-19, sono stati aggiornati i criteri e le modalità per la conversione in sovvenzione dei finanziamenti del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo, sostituendo l'allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale n. 700/2022.

Con **deliberazione della Giunta regionale 22 luglio 2022, n. 1093**, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 5/2020, nell'ambito del Programma Anticrisi COVID-19, sono stati aggiornati i criteri e le modalità da applicare per la concessione dei finanziamenti del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo e per la conversione in sovvenzione dei finanziamenti, sostituendo l'allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale n. 933/2022.

Con **deliberazione della Giunta regionale 22 luglio 2022, n. 1094**, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 5/2020, nell'ambito del Programma Anticrisi COVID-19, è stato precisato che per le tipologie di finanziamento attivate dal Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo, le condizioni per la concessione degli aiuti e i criteri e le modalità adottati con le precedenti deliberazioni si intendono aggiornati in coerenza ai contenuti delle decisioni della Commissione europea relative alle modifiche intercorse per adeguare il regime regionale esistente alle condizioni della Comunicazione C(2020) 1863 *final* della Commissione europea del 19 marzo 2020 e sue successive modifiche e integrazioni, di tempo in tempo vigenti.

Con **deliberazione della Giunta regionale 28 ottobre 2022, n. 1619**, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 5/2020, nell'ambito del Programma Anticrisi COVID-19, sono state individuate le misure di aiuto attivate e definiti i criteri e le modalità per la conversione in sovvenzione dei finanziamenti, sostituendo l'allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale n. 700/2022.

8.3.3. Con riferimento al **REGOLAMENTO (UE) 2021/1060 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 24 GIUGNO 2021**, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, al Fondo Sociale Europeo PLUS, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo Europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al

Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, e al **REGOLAMENTO (UE) 2021/1057 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 24 GIUGNO 2021**, che istituisce il Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) e che abroga il Regolamento (UE) n. 1296/2013:

Con **deliberazione della Giunta regionale 26 agosto 2022, n. 1231**, a conclusione della fase di negoziato con la Commissione europea e le Amministrazioni centrali competenti e a seguito della decisione della Commissione europea C(2022) 5945 final del 11 agosto 2022, è stato adottato in via definitiva il Programma Regionale (PR) FSE+ 2021-2027 della Regione Friuli Venezia Giulia.

Con **deliberazione della Giunta regionale 16 dicembre 2022, n. 1952**, a seguito di approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza, è stato adottato in via definitiva il documento "PR FSE+ Regione Friuli Venezia Giulia 2021-2027. Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento ex articolo 40, comma 2, lettera a) del Regolamento (UE) 2021/1060".

8.3.4. Con riferimento al **REGOLAMENTO (UE) 2021/1060 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 24 GIUGNO 2021**, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, al Fondo Sociale Europeo PLUS, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo Europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, e al **REGOLAMENTO (UE) 2021/1058 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 24 GIUGNO 2021**, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e al Fondo di Coesione:

Legge regionale 4 marzo 2022, n. 1 (Modifiche alla legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 "Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale obiettivo <<Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione>> 2014-2020 e del Programma Regionale Obiettivo <<Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione>> 2021-2027 cofinanziati dal Fondo Europeo per lo Sviluppo regionale - FESR). Il provvedimento ha introdotto alcune nuove disposizioni attuative dei programmi.

Con **deliberazione della Giunta regionale 29 luglio 2022, n. 1142**, si è preso atto del Programma FESR 2021-2027, come formalmente inviato alla Commissione europea il 22 aprile 2022 ed è stato approvato il Rapporto ambientale, comprensivo di valutazione di incidenza, della sintesi non tecnica e della traduzione in lingua inglese dei contenuti principali del Programma.

Con **deliberazione della Giunta regionale 11 novembre 2022, n. 1711**, è stata approvata in via preliminare la proposta di documento metodologico e di definizione dei criteri di selezione delle operazioni finanziate a valere sul PR FESR 2021-2027.

8.3.5. Con riferimento al **REGOLAMENTO (UE) 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 17 DICEMBRE 2013**, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il Regolamento (CE) 1083/2006 del Consiglio, e al **REGOLAMENTO (UE) 1301/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 17 DICEMBRE 2013** relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) 1080/2006 :

Con **deliberazione della Giunta regionale 1 luglio 2022, n. 979**, è stato rivisto il piano finanziario analitico e della pianificazione finanziaria e di risultato del Programma operativo regionale FESR 2014-2020, a seguito dell'approvazione delle modifiche del Programma approvate con Decisione della Commissione europea C(2022) 1247 del 24 febbraio 2022 e dell'approvazione del nuovo regolamento regionale di attuazione del POR con decreto del Presidente della Regione 6 dicembre 2021, n. 200.

8.3.6. Con riferimento alla **REGOLAMENTO (UE) 508/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 15 MAGGIO 2014**, relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e che abroga i Regolamenti (CE) 2328/2003, (CE) 861/2006, (CE) 1198/2006 e (CE) 791/2007 del Consiglio e il Regolamento (UE) 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio:

Con **deliberazione della Giunta regionale 16 settembre 2022, n. 1345**, a seguito della Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 6482 del 5 settembre 2022, che modifica la Decisione di esecuzione C(2015) 8452 del 25 novembre 2015, recante approvazione del Programma operativo "Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca – Programma Operativo per l'Italia" per il sostegno da parte del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca nella Repubblica Italiana, si è preso atto della rimodulazione del piano finanziario FEAMP per la Regione Friuli Venezia Giulia.

8.3.7. Con riferimento al **REGOLAMENTO (UE) 2021/2115 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 2 DICEMBRE 2021**, recante norme sul sostegno ai Piani Strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della Politica Agricola Comune (Piani Strategici della PAC) e finanziati dal Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA) e dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) 1305/2013 e (UE) 1307/2013:

Con **deliberazione della Giunta regionale 20 ottobre 2022, n. 1573**, è stato approvato, in via definitiva, il documento "Le priorità strategiche per l'agricoltura e il mondo rurale del Friuli Venezia Giulia al 2030 e gli interventi di sviluppo rurale per la PAC 2023-2027", confermando altresì quanto disposto con deliberazione della Giunta regionale 16 settembre 2022, n. 1347.

8.3.8. Con riferimento al **REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 809/2014 DELLA COMMISSIONE EUROPEA DEL 17 LUGLIO 2014**, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità:

Con **deliberazione della Giunta regionale 18 febbraio 2022, n. 234**, sono stati individuati, in applicazione della normativa comunitaria in materia di controlli e in attuazione del decreto ministeriale 10 marzo 2020, i casi di riduzione ed esclusione degli aiuti derivanti dall'inadempimento di impegni da parte dei beneficiari delle seguenti misure del PSR 2014-2020: misura 10, Pagamenti agro-climatico ambientali; misura 11, Agricoltura biologica e misura 13, Indennità a favore di agricoltori delle zone montane.

Con **deliberazione della Giunta regionale 6 giugno 2022, n. 817**, sono stati aggiornati gli allegati contenuti nelle deliberazioni 23 giugno 2017, n. 1171 e 18 febbraio 2022, n. 234, mediante individuazione dei casi di riduzione ed esclusione degli aiuti derivanti dall'inadempimento di impegni da parte dei beneficiari della misura 11, Agricoltura biologica.

Con **deliberazione della Giunta regionale 17 giugno 2022, n. 899**, è stata integrata la deliberazione 23 luglio 2021, n. 1170, specificando il divieto di pluricontribuzione in conformità alla nota della Commissione europea trasmessa con nota Ref. Ares(2020)6839797 del 17 novembre 2020.

Con **deliberazione della Giunta regionale 26 agosto 2022, n. 1241**, sono stati individuati i casi di riduzione ed esclusione degli aiuti derivanti dall'inadempimento di impegni da parte dei beneficiari della misura 12, Indennità Natura 2000, e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque.

8.3.9. Con riferimento al **REGOLAMENTO (UE) 1305/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 17 DICEMBRE 2013**, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) 1698/2005 del Consiglio:

Con **deliberazione della Giunta regionale 26 agosto 2022, n. 1238**, si è preso atto della Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 5679 *final* di data 1 agosto 2022 con la quale è stata approvata la versione 12 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Con **decreto del Presidente della Regione 23 settembre 2022, n. 117**, è stato emanato il "Regolamento di modifica al Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 73, comma 2, della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4, emanato con decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016, n. 141", al fine di adeguarlo alle modifiche del PSR introdotte con l'approvazione della versione n. 12.

8.3.10. Con riferimento al **REGOLAMENTO (UE) 2020/2220 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 23 DICEMBRE 2020**, che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i Regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il Regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022:

Con **deliberazione della Giunta regionale 23 settembre 2022, n. 1396**, in attuazione dell'articolo 2, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 2020/2220, sono stati adeguati i termini di attuazione dei bandi di selezione strategie di sviluppo locale (SSL).

8.3.11. Con riferimento al **REGOLAMENTO (CE) 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 29 APRILE 2004** sull'igiene dei prodotti alimentari, al **REGOLAMENTO (CE) 853/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 29 APRILE 2004** che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, al **REGOLAMENTO (CE) 183/2005 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 12 GENNAIO 2005** che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi, e al **REGOLAMENTO (CE) 1069/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 21 OTTOBRE 2009** recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) 1774/2002 (Regolamento sui sottoprodotti di origine animale):

Con **decreto del Presidente della Regione 17 gennaio 2022, n. 4**, è stato emanato il "Regolamento recante modalità per il riconoscimento degli stabilimenti che trattano alimenti e modalità per il riconoscimento e la registrazione degli stabilimenti che trattano mangimi e sottoprodotti di origine animale per i quali sono previsti requisiti specifici ai sensi dei Regolamenti CE/852/2004, CE/853/2004, CE/183/2005 e CE/1069/2009".

8.3.12. Con riferimento al **REGOLAMENTO (UE) 1308/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 17 DICEMBRE 2013** recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i Regolamenti (CEE) 922/72, (CEE) 234/79, (CE) 1037/2001 e (CE) 1234/2007 del Consiglio:

Con **decreto del Presidente della Regione 8 marzo 2022, n. 22**, è stato emanato il "Regolamento recante le modalità di applicazione del regime di sostegno comunitario alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti a partire dalla campagna vitivinicola 2022/2023, in attuazione dell'articolo 46 del Regolamento (UE) 1308/2013 del parlamento europeo e del Consiglio e dei Regolamenti delegato (UE) 2016/1149 e di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione".

8.3.13. Con riferimento al **REGOLAMENTO (UE) 1143/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 22 OTTOBRE 2014** recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive, al **REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1141 DELLA COMMISSIONE DEL 13 LUGLIO 2016** che adotta un elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale in applicazione del Regolamento (UE) 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, al **REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1263 DELLA COMMISSIONE DEL 12 LUGLIO 2017** che aggiorna l'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale istituito dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141 in applicazione del Regolamento (UE) 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, e al **REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1262 DELLA COMMISSIONE DEL 25 LUGLIO 2019** che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141 per aggiornare l'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale:

Con **deliberazione della Giunta regionale 6 giugno 2022, n. 811**, in attuazione del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230 (Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e a gestire l'introduzione delle specie esotiche invasive), è stata adottata la "Strategia regionale per il contrasto alle specie esotiche invasive (2021-2026) – Revisione 2022".

8.3.14. Con riferimento alla **DIRETTIVA 92/43/CEE DEL CONSIGLIO DEL 21 MAGGIO 1992** relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche:

Con **deliberazione della Giunta regionale 8 luglio 2022, n. 1025**, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 della Direttiva 92/43/CEE "HABITAT", è stato adottato il Quadro di azioni prioritarie per Natura 2000 in Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, per il quadro finanziario pluriennale 2021-2027 (PAF), che ha sostituito l'allegato A della deliberazione della Giunta regionale 26 novembre 2021, n. 1836.

Con **deliberazione della Giunta regionale 5 agosto 2022, n. 1183**, sono stati disposti indirizzi applicativi in materia di valutazione di incidenza conseguenti al recepimento delle "Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VINCA) – Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4".

9 - LEGISLAZIONE REGIONALE NEL CONTENZIOSO COSTITUZIONALE

9.1 - Giudizi di legittimità costituzionale in via principale

Delle 23 leggi regionali approvate nel corso del 2022, il Governo ha impugnato la legge regionale 9 giugno 2022, n. 8 (Disposizioni in materia di relazioni internazionali, biodiversità, caccia, pesca sportiva, agricoltura, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, lingue minoritarie, corregionali all'estero, funzione pubblica, lavoro, formazione, istruzione, famiglia, patrimonio, demanio, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, salute, politiche sociali e finanze (Legge regionale multisettoriale 2022)).

Leggi impugnate in via principale dal 1° luglio 2003 ad aprile 2022

Anno	Leggi approvate	Leggi impugnate	Incidenza leggi impugnate
2003	10	2	20%
2004	28	3	11%
2005	33	7	21%
2006	29	3	10%
2007	32	2	6%
2008	18	2	11%
2009	25	6	24%
2010	23	6	26%
2011	19	5	26%
2012	28	8	29%
2013	24	1	4%
2014	28	1	4%
2015	35	2	6%
2016	26	4	15%
2017	48	4	8%
2018	31	3	10%
2019	25	2	8%
2020	27	3	11%
2021	25	3	12%
2022	23	1	4%

Anno 2022: Censure promosse dallo Stato in via principale

Legge regionale 9 giugno 2022, n. 8 “Disposizioni in materia di relazioni internazionali, biodiversità, caccia, pesca sportiva, agricoltura, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, lingue minoritarie, corregionali all'estero, funzione pubblica, lavoro, formazione, istruzione, famiglia, patrimonio, demanio, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, salute, politiche sociali e finanze (Legge regionale multisettoriale 2022)”.

Reg. ric. **n. 57** del **2022** pubblicato su G.U. del 12/10/2022 n. 41

QUESTIONI SOLLEVATE NEL RICORSO

Disposizioni censurate	Art. 126, comma 2
Parametri costituzionalità	Art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. Art. 4, n. 1), Statuto speciale FVG art. 8 D.Lgs. 502/1992
Censure del Governo	L'art. 126, comma 2, della legge regionale 8/2022, rubricato “Soluzioni urgenti per fronteggiare la carenza di medici in regime di convenzione”, stabilisce che «Per i medici che accettano incarichi in zone rimaste carenti per almeno due anni consecutivi e che abbiano garantito una permanenza in tali zone di minimo quattro anni, le aziende sanitarie riconoscono la priorità di scelta in fase di trasferimento». Il Governo contesta al legislatore regionale l'esercizio di una competenza non propria, atteso che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), il rapporto tra il Servizio sanitario regionale, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta è disciplinato da apposite convenzioni di durata triennale, conformi agli accordi nazionali collettivi stipulati ai sensi dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. Al riguardo la giurisprudenza della Corte costituzionale ha oramai riconosciuto che la stessa contrattazione collettiva nazionale, anche in materia di personale sanitario a rapporto convenzionale, fondata sull'espresso richiamo contenuto nelle norme statali citate, è parte dell'ordinamento civile di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. L'intervento normativo impugnato risulta quindi lesivo della competenza statale in materia di ordinamento civile.

	Il Governo contesta altresì la violazione dello Statuto della Regione. L'art. 4, n. 1) dello Statuto attribuisce alla Regione potestà legislativa esclusiva, tra l'altro, in materia di ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e dello stato giuridico ed economico del personale a essi addetto. Tale potestà va esercitata in armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonché nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre Regioni. Il Governo evidenzia la natura di norma fondamentale di riforma economico-sociale del citato art. 8, comma 1, del decreto legislativo 502/1992, al pari dell'art. 2, comma 3, terzo e quarto periodo, del decreto legislativo 165/2001, che rinvia per il trattamento economico e giuridico dei dipendenti pubblici ai contratti collettivi. Il demandare alla contrattazione collettiva la determinazione della disciplina degli aspetti giuridici ed economici del pubblico impiego – osserva il Governo - costituisce una scelta di fondo di tutto l'attuale ordinamento, cui non può sovrapporsi una regola legislativa destinata a operare solo in una determinata area del territorio. Essa costituisce un tipico limite di diritto privato, fondato sull'esigenza, connessa al principio costituzionale di uguaglianza, di garantire l'uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti tra privati e, come tali, si impongono anche alle Regioni a statuto speciale.
Disposizioni censurate	Art. 128, commi da 1 a 4
Parametri costituzionalità	Art. 117, secondo comma, lettera l) e art. 3 Cost. Statuto speciale FVG Art.7, commi 5 bis e 6, D.Lgs. 165/2001 Artt. 2 bis e 2 ter D.L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. 27/20207 Art. 10, comma 1, D.L. 24/2022, convertito con modificazioni dalla L. 52/2022 Art. 40 D.Lgs. 368/1999
Censure del Governo	I commi da 1 a 4 dell'art. 128 della legge regionale 8/2022 recano una disciplina, a livello regionale, per far fronte alla

	carenza di personale sanitario specializzato. La novella legislativa attribuisce alle aziende e agli enti del Servizio sanitario regionale la possibilità di conferire incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a medici specializzandi e ai laureati in medicina e chirurgia abilitati, al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali dei servizi di emergenza - urgenza, con soluzione di natura temporanea. La disposizione in esame, oltre a prevedere i soggetti a cui è possibile conferire gli incarichi individuali di lavoro (comma 1), individua il compenso spettante per tali contratti (comma 2) nonché le condizioni per la loro stipulazione (comma 4). Il Governo rileva che il legislatore regionale, introducendo un'autonoma disciplina in materia di conferimento degli incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, ha invaso la competenza legislativa dello Stato in materia di rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, ponendosi in contrasto con l'art. 7, commi 5 bis e 6, del decreto legislativo 165/2001, che disciplina i presupposti del ricorso a tali contratti da parte delle Pubbliche Amministrazioni. Il Governo evidenzia poi il contrasto delle norme impugnate anche con le speciali disposizioni di legge statali che, a fronte dell'emergenza da COVID-19, hanno previsto la possibilità per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale di reclutare, tra gli altri, medici specializzandi, iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi (così l'art. 2-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 27/2020, i cui termini sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2022, dall'art. 10, comma 1, del decreto legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito con modificazioni dalla legge 52/2022). Rispetto alla legge statale, la normativa regionale in esame ha esteso, da un lato, la platea dei soggetti destinatari dei contratti di lavoro e, dall'altro, il periodo di applicabilità della misura (oltre il 31 dicembre 2022), determinando - a fronte dell'identità di problematiche già affrontate dalla legislazione statale in via d'urgenza - una conseguente irragionevole disparità di disciplina nell'ambito territoriale di riferimento, in violazione dell'art. 3 della Costituzione.
--	---

	La possibilità per lo specializzando di prestare, grazie alla novella legislativa regionale, ulteriori attività in aggiunta all'attività formativa di medico in formazione specialistica prevista a tempo pieno, viola il principio di esclusività della specializzazione, stabilito dall'art. 40 del decreto legislativo 368/1999. I commi da 1 a 4 dell'art. 128 della legge regionale 8/2022 eccedono, dunque, dalla competenza legislativa attribuita alla Regione in materia di igiene e sanità, assistenza sanitaria e ospedaliera, di cui all'art. 5 dello Statuto speciale; si pongono in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato l'ordinamento civile, nonché con l'esigenza connessa al precetto costituzionale di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, riguardo all'uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti di cui trattasi, con riferimento all'art. 2-bis e 2-ter del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 27/2020, all'art. 10, comma 1, del decreto legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito con modificazioni dalla legge 52/2022, all'art. 40 del decreto legislativo 368/1999 e all'art. 7, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 165/2001.
Disposizioni censurate	Art. 128, comma 7
Parametri costituzionalità	Art. 117, secondo comma, lettera l) e terzo comma e art. 81 Cost. Statuto speciale FVG Art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017 Art. 11, comma 1, D.L. 135/2018
Censure del Governo	L'art. 128, comma 7, della legge regionale 8/2022 stabilisce «che ciascun ente del SSR, sulla base degli indirizzi regionali, può destinare - nel rispetto del tetto di spesa fissato per il personale degli enti del Servizio sanitario regionale e ferma restando la compatibilità finanziaria - i risparmi derivanti dalla mancata attuazione del piano triennale dei fabbisogni all'incremento delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale anche oltre il limite previsto dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 75/2017». L'art. 23, comma 2, citato stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse

	destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. Tale limite, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del decreto legge 135/2018, non opera con riferimento: a) «agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto 75/2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'art. 48 del decreto legislativo 165/2001 e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico»; b) «alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato art. 23». Il Governo rileva che la norma impugnata, autorizzando una spesa che supera il limite stabilito dall'indicato art. 23, comma 2, si pone in contrasto con le misure volte ad assicurare l'invarianza della spesa di personale e, di conseguenza, con gli articoli 81 e 117, terzo comma, della Costituzione, in particolare con i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica. L'intervento regionale va ad incidere altresì sulla contrattazione collettiva cui viene demandata, dalla normativa statale, la regolamentazione dei trattamenti economici del personale delle amministrazioni, in violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile e, pertanto, dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione. Secondo il Governo, l'art. 128, comma 7, della legge regionale 8/2022, eccede altresì dalla competenza legislativa attribuita dallo Statuto della Regione, in quanto il legislatore regionale, pur esercitando in forza dello Statuto (art. 4, n. 1) una competenza legislativa in materia di stato giuridico ed economico dei dipendenti, non può regolamentare una disciplina del trattamento accessorio in deroga a una norma statale, essendo l'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 75/2017 espressione di un principio fondamentale di coordinamento in materia di finanza pubblica.
--	---

Disposizioni censurate	Art. 128, comma 9
Parametri costituzionalità	Art. 117, secondo comma, lettera l) e art. 3 Cost. Art. 5, n. 16) Statuto speciale FVG Art. 4, comma 7, L. 412/1991 Art. 53 D.Lgs. 165/2001 Art. 3 quater D.L. 127/2021
Censure del Governo	L'art. 128, comma 9, della legge regionale 8/2022 prevede che «gli infermieri dipendenti degli enti del Servizio sanitario regionale possono effettuare, al di fuori dell'orario di lavoro e in deroga a quanto previsto in materia di esclusività del rapporto di impiego, attività professionale presso le strutture sociosanitarie per anziani, previa stipula di una convenzione tra la struttura e l'azienda sanitaria di riferimento che disciplina le modalità di svolgimento, anche oltre il limite di quattro ore settimanali, fermi restando la garanzia dell'orario svolto alle dipendenze dell'ente pubblico e il rispetto dell'orario massimo di lavoro. Detta disposizione è finalizzata a garantire la copertura del fabbisogno di personale infermieristico allo scopo di assicurare il rispetto dei livelli essenziali di assistenza all'interno delle strutture sociosanitarie residenziali e semi residenziali». Il Governo rileva che l'art. 3-quater del decreto legge 127/2021, fino al termine dello stato di emergenza da Covid-19, fissato al 31 dicembre 2022, ha consentito agli operatori delle professioni sanitarie, di cui all'art. 1 della legge 43/2006 appartenenti al comparto sanità, di svolgere attività libero professionale al di fuori dell'orario di servizio e per un monte ore complessivo settimanale non superiore a quattro ore, senza applicazione delle incompatibilità di cui all'art. 4, comma 7, della legge 412/1991 e all'art. 53 del decreto legislativo 165/2001. Secondo il Governo, la disposizione impugnata viola l'art. 3 della Costituzione in quanto introduce, a livello regionale, una disciplina differenziata rispetto a quella sopra richiamata vigente a livello nazionale. Il legislatore regionale, infatti, consente agli infermieri dipendenti degli enti del Servizio sanitario regionale di svolgere la predetta attività libero-professionale sine die, oltre il limite delle quattro ore settimanali e in violazione del principio di esclusività dell'impiego. Sussiste altresì la violazione dell'art. 117, secondo comma,

	lettera l), della Costituzione, che attribuisce la competenza esclusiva allo Stato in materia di ordinamento civile, in quanto il legislatore regionale interviene nel regolamentare la disciplina dei rapporti di lavoro del personale infermieristico del Servizio sanitario regionale, invadendo una competenza spettante al legislatore statale. Infine, la norma impugnata eccede anche dalla competenza legislativa attribuita dallo Statuto della Regione. Sebbene lo Statuto riconosca alla Regione la competenza in questione (art. 5, n. 15), la stessa non può porsi in violazione di principi fondamentali fissati dalle leggi dello Stato sopra richiamate.
--	---

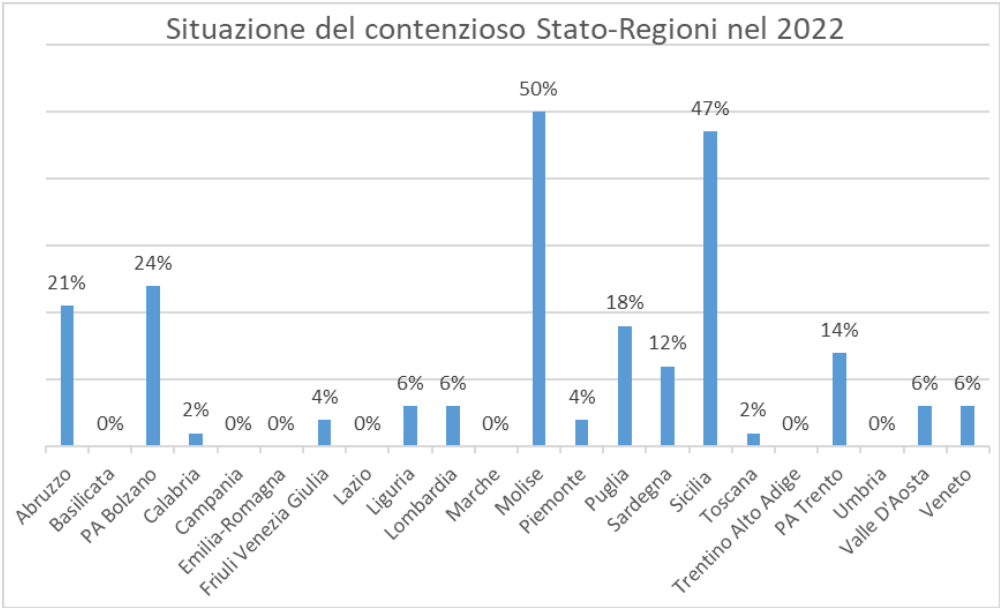
9.2 - Aspetti quantitativi relativi alle impugnazioni dell'anno 2022

Nel 2022 aumenta leggermente il numero delle leggi regionali complessivamente impugnate dal Governo (60 leggi regionali impugnate su 627 leggi regionali approvate), con un'incidenza del 10% di impugnative sul totale della produzione legislativa (nel 2021 il Governo aveva impugnato il 9% delle leggi regionali approvate).

La sottostante tabella riporta il numero delle leggi approvate, delle leggi impugnate e la percentuale delle leggi impugnate rispetto a quelle approvate da ciascuna Regione.

REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA	LEGGI APPROVATE	delle quali IMPUGNATE	PERCENTUALI
Abruzzo	47	10	21%
Basilicata	45	0	0%
PA Bolzano	17	4	24%
Calabria	55	1	2%
Campania	19	0	0%
Emilia-Romagna	25	0	0%
Friuli Venezia Giulia	23	1	4%
Lazio	21	0	0%
Liguria	17	1	6%
Lombardia	35	2	6%
Marche	32	0	0%
Molise	28	14	50%
Piemonte	28	1	4%
Puglia	33	6	18%
Sardegna	25	3	12%
Sicilia	19	9	47%
Toscana	48	1	2%
Trentino Alto Adige	9	0	0%
PA Trento	21	3	14%
Umbria	18	0	0%
Valle d'Aosta	33	2	6%
Veneto	32	2	6%
Totale	630	60	10%

Con 1 legge impugnata sulle 23 approvate il Friuli Venezia Giulia si colloca decisamente al di sotto della media nazionale delle impugnazioni, pari al 10%. Sono 7 le Regioni con valori inferiori al dato medio nazionale e 7 le Regioni/Province autonome con valori superiori a tale dato; 7 anche le Regioni che non hanno avuto impugnazioni.



9.3 - Decisioni della Corte Costituzionale nell'anno 2022

Sentenza 112/2022. Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Deposito del 09/05/2022. Pubblicazione in G.U. 11/05/2022. Oggetto: Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023).

Disposizioni censurate	Art. 5
Parametri costituzionalità	Cost. art. 117, secondo comma, lettera e)
Censure del Governo	L'art. 5 della legge regionale 25/2020 dispone che, in considerazione dell'emergenza da COVID-19 e della conseguente grave crisi economica riguardante il settore degli autoservizi pubblici non di linea, i titolari di autorizzazione per il noleggio con conducente e i titolari di licenza taxi, in via del tutto eccezionale e fino al 31 dicembre 2022, possono cedere l'attività anche senza aver raggiunto i cinque anni dal rilascio dei medesimi titoli, fatti salvi i vincoli eventualmente derivanti da contribuzioni pubbliche. Con l'art. 5, comma 1, della legge regionale 23/2021, il termine del "31 dicembre 2022" è stato sostituito con quello del "31 gennaio 2022". Il Governo ha ritenuto la norma impugnata illegittima in quanto, prevedendo una deroga temporanea al limite quinquennale fissato dall'art. 9 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), per il trasferimento delle licenze taxi, risulta alterato il meccanismo diretto a regolare l'accesso al mercato, come definito dall'art. 9 citato e dunque le regole della concorrenza nello specifico settore, che anche le Regioni a statuto speciale devono seguire. Pur rientrando la materia del servizio pubblico di trasporto, di linea e non di linea, nella competenza residuale regionale, la disciplina del trasferimento delle licenze e autorizzazioni afferisce anche alla materia trasversale della tutela della concorrenza, di competenza esclusiva statale.
Decisione della Corte	- Dichiara l'illegittimità costituzionale
Disposizioni censurate	Art. 11, commi 1, 2 e 3

Parametri costituzionalità	Cost. art. 117, secondo comma, lettera l)
Censure del Governo	L'art. 11, commi da 1 a 3, della legge regionale 25/2020 dispone che: «attesa l'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'annualità 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di beni demaniali marittimi di competenza regionale e comunale con qualunque finalità non può, comunque, essere inferiore a 361,90 euro. Non è dovuto alcun canone qualora il bene demaniale marittimo statale venga concesso a enti pubblici, anche economici, al fine della realizzazione di un'opera pubblica. Il canone demaniale per le concessioni e le autorizzazioni inerenti all'utilizzo di beni del demanio marittimo e del demanio idrico regionale, relative alla messa in opera e all'utilizzo dei cosiddetti bilancioni (impianti con rete), è determinato con esclusivo riferimento alla superficie sviluppata dalla rete». In seguito, l'art. 11, comma 4, della legge regionale 23/2021 ha sostituito le parole «per l'annualità 2021» con le parole «per l'annualità 2022». Le norme impugnate, rileva il Governo, incidono sulla disciplina del canone demaniale marittimo/idrico, prevedendone un ammontare minimo, un'ipotesi di esenzione e disciplinandone le modalità di quantificazione riferite a una determinata categoria di beni. Il Governo sottolinea che i beni demaniali marittimi rientranti nel territorio regionale sono di proprietà statale, a eccezione di quelli situati nella laguna di Marano-Grado, trasferiti alla Regione dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 265/2001. Ciò premesso, rileva che, secondo la giurisprudenza costituzionale, la potestà di determinazione dei canoni per l'assegnazione in uso di aree del demanio marittimo segue la titolarità del bene e non quella della gestione, in quanto costituisce espressione del potere di disporre dei propri beni. Dunque, la titolarità del bene precede il riparto delle competenze e inerisce alla capacità giuridica dell'ente secondo i principi civilistici. Per tutti i beni demaniali marittimi situati in Friuli Venezia Giulia spetta allo Stato la competenza a definire i criteri tabellari di riferimento per la determinazione dei canoni, il cui esatto ammontare viene poi stabilito dall'ente gestore. Alla competenza statale è riconducibile anche la facoltà di

	determinare i casi di eventuale esenzione. Le norme impugnate, quindi, contrastano con i principi dell'ordinamento civile, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.
Decisione della Corte	- Dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 1, nella parte in cui disciplina l'importo annuo minimo del canone dovuto per l'utilizzazione dei beni appartenenti al demanio marittimo statale. - Dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2. - Dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 3, nella parte in cui fissa un criterio di determinazione del canone riguardante beni del demanio marittimo statale.

Sentenza 199/2022. Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Deposito del 28/07/2022 Pubblicazione in G.U. 03/08/2022. Oggetto: Legge regionale 14 maggio 2021, n. 6 (Legge regionale multisettoriale 2021).

Disposizioni censurate	Art. 73
Parametri costituzionalità	Cost. artt. 3, 4, 117, primo e secondo comma, lett. m), 120, primo comma, e 137, terzo comma
Censure del Governo	L'art. 73 della legge regionale 6/2021 ha inserito nell'art. 77 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), il comma 3-quater.1, ai sensi del quale «fermi restando i requisiti di accesso agli incentivi di cui al Titolo III Capo I, il regolamento regionale attuativo delle disposizioni medesime può prevedere che l'ammontare degli incentivi sia modulato avuto riguardo al periodo di possesso continuativo del domicilio fiscale sul territorio regionale da parte delle lavoratrici e dei lavoratori di cui viene sostenuta l'assunzione o la stabilizzazione». Il Governo rileva anzitutto che la norma impugnata elude i contenuti della sentenza n. 281 del 2020, pronunciata dalla Corte costituzionale rispetto a una precedente modifica del citato articolo 77 (operata dall'art. 88 della legge regionale 9/2019), in violazione dell'art. 137 Cost. Osserva quindi che la norma censurata, in contrasto con l'art. 3 Cost., pone un'irragionevole discriminazione quanto

	alla misura dell'incentivo, e viola altresì il principio affermato dall'art. 4 Cost., secondo cui il diritto al lavoro è riconosciuto a tutti indistintamente, di fatto privilegiando la categoria dei domiciliati di lungo periodo. Il Governo rileva poi la violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., in relazione all'art. 11, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), a mente del quale la disponibilità di servizi e di misure di politica attiva del lavoro deve essere assicurata a tutti i residenti sul territorio italiano, a prescindere dalla regione o provincia autonoma di residenza, oltre che dell'art. 120 Cost., in quanto modulare gli incentivi all'occupazione, che spettano al datore di lavoro, in misura crescente nel loro importo in base all'anzianità continuativa di domicilio fiscale del lavoratore sul territorio regionale, svantaggia il lavoratore che di fatto ha esercitato, nel corso della vita, il diritto alla libera circolazione all'interno del territorio nazionale o in un Paese membro UE. Reputa, ancora, il Governo che l'impugnata disposizione contrasti, altresì, con l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 45 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che assicura la libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione europea, e all'art. 7 del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione. Infine, il Governo lamenta la violazione della disciplina statale a tutela dei lavoratori migranti di Paesi terzi non membri dell'UE, ovvero dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 286/1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).
Decisione della Corte	- Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 77, comma 3-quater.1, della legge regionale 18/2005, introdotto dall'art. 73. - Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 77, comma 3-quater.1, della legge regionale 18/2005, introdotto dall'art. 73, promossa in riferimento all'art. 136 Cost.

Sentenza 216/2022. Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Deposito del 21/10/2022. Pubblicazione in G.U. 26/10/2022. Oggetto: Legge regionale 2 novembre 2021, n. 16 (Misure finanziarie intersettoriali).

Disposizioni censurate	Art. 4, commi 17 e 18
Parametri costituzionalità	Cost. artt. 41, 97, 117, primo e terzo comma Statuto speciale FVG artt. 4 e 5
Censure del Governo	L'art. 4, commi 17 e 18, della legge regionale 16/2021 individua una serie di aree non idonee alla realizzazione di impianti fotovoltaici a terra di potenza superiore a 1 MW. Il Governo rileva che la norma in questione, nell'includere tra le aree non idonee, quelle «individuate dal piano regolatore comunale in esito alla conformazione al Piano paesaggistico regionale (PPR) e a una lettura paesaggistica approfondita, ai sensi dell'articolo 14 delle Norme tecniche di attuazione (NTA) del PPR», attribuisce di fatto ai comuni la possibilità di introdurre limitazioni all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in contrasto con quanto previsto dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 settembre 2010, recante "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili"; tali linee guida, secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale hanno «natura inderogabile e devono essere applicate in modo uniforme in tutto il territorio nazionale» (sono richiamate le sentenze n. 177 del 2021, n. 69 del 2018 e n. 308 del 2011). Le previsioni di cui alle successive lettere da b) ad h) del medesimo comma 17, introducono numerosi vincoli di merito, così ponendosi in contrasto con l'art. 41 Cost. e con la normativa interna e sovranazionale che, promuovendo la diffusione delle fonti rinnovabili, inibisce qualsiasi previsione di astratta e aprioristica limitazione dei procedimenti autorizzativi e delle relative installazioni. La disposizione impugnata, secondo il Governo, si pone altresì in contrasto con i nuovi principi fondamentali della materia, in quanto, di fatto, anticipa i contenuti del decreto interministeriale di cui all'art. 20, comma 1, del decreto legislativo 199/2021, incaricato di dettare principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione degli impianti. Il comma 18 dell'art. 4 pone ulteriori condizioni alle quali è

	subordinata la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra di potenza superiore a 1 MW. In particolare, la lettera a) del comma 18, richiedendo che «la realizzazione dell'impianto non comprometta un bene paesaggistico alterando negativamente lo stato dell'assetto scenico-percettivo e creando un notevole disturbo della sua leggibilità», contiene un'indicazione eccessivamente generica in contrasto con la giurisprudenza costituzionale (viene richiamata la sentenza n. 286 del 2019) e conferisce all'autorità amministrativa decidente una discrezionalità eccessiva, in violazione sia del principio di legalità dell'azione amministrativa, sia dei principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.). Analoghe censure sono mosse anche nei confronti delle lettere d) e f) dello stesso comma, le quali richiedono, rispettivamente, che «l'impianto sia posto in aree non visibili da strade di interesse panoramico, non comprometta visuali panoramiche o con visuali e profili identitari tutelati dal PPR o dagli strumenti urbanistici comunali» e che «sia assicurato il contenimento del livello di compromissione e di degrado determinato dalla dimensione e dalla concentrazione degli impianti fotovoltaici a terra». Secondo il Governo, le norme impugnate, in contrasto con il procedimento delineato dalle Linee guida e con quanto statuito dalla Corte costituzionale, non basano il divieto di installazione di nuovi impianti su una valutazione puntuale e in concreto delle aree dichiarate "non idonee", ma ipostatizzano i controinteressi pubblici alla realizzazione degli impianti, precludendo o, quanto meno, ostacolando, il bilanciamento in concreto e la migliore valorizzazione di tutti gli interessi pubblici implicati, che il legislatore statale affida al procedimento amministrativo di pianificazione.
Decisione Corte	della - Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 17. - Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 18, lettere a), d) e f)

Sentenza 265/2022. Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Deposito del 22/12/2022 Pubblicazione in G.U. 28/12/2022. Oggetto: Legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26).

Disposizioni censurate	Art. 4, commi da 16 a 23
Parametri costituzionalità	Cost. art. 117, primo comma, secondo comma lettera e), terzo comma TFUE artt. 49 e 57 art. 12, paragrafo 1, Direttiva 2006/123/CE D.Lgs. 50/2016
Censure del Governo	L'art. 4, comma 16, della legge regionale 13/2021 dispone che, nelle more dell'approvazione della disciplina regionale relativa all'assegnazione in regime di concorrenza delle concessioni di piccole derivazioni d'acqua a uso idroelettrico, tali concessioni possono essere rinnovate in favore del concessionario uscente al massimo fino al 31 dicembre 2031, ricorrendo le seguenti condizioni: sia accertata l'insussistenza di un prevalente interesse pubblico a un diverso uso della risorsa idrica, in tutto o in parte, incompatibile con l'uso a fine idroelettrico; che persistano i fini, le condizioni e le modalità di esercizio della derivazione stessa, relative alla tutela, alla quantità, alla qualità e all'uso della risorsa idrica e alla valorizzazione del corpo idrico; che sia previsto l'adeguamento delle condizioni e delle modalità di esercizio della derivazione alla normativa e alla pianificazione di settore vigenti. Il comma 17 prevede una durata del rinnovo fissata al massimo sino al 31 dicembre 2036 per le concessioni: la cui potenza nominale sia inferiore a 220 kW; che siano relative a impianti idroelettrici posizionati su condotte acquedottistiche; il cui concessionario sia una cooperativa di autoconsumo o un'amministrazione pubblica. I commi da 18 a 21 regolano i profili procedurali del rinnovo, mentre il comma 22 prevede l'applicazione dei citati commi anche alle istanze di rinnovo delle concessioni di piccole derivazioni d'acqua a uso idroelettrico già presentate alla data di entrata in vigore della legge in esame. Infine, il comma 23 dispone la soppressione, al comma 8 dell'art. 48 della legge regionale 11/2015, della parola «grande».

	Il Governo rileva che la gestione di centrali idroelettriche è un'attività economica, ai sensi dell'art. 57 TFUE, cui sono applicabili, in via generale, i principi della libertà di stabilimento di cui all'art. 49 TFUE e, più specificamente, i principi della Direttiva servizi 2006/123/CE, fra i quali l'art. 12, paragrafo 1, della citata direttiva, recepito nel nostro ordinamento all'art. 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno). Il Governo contesta quindi la violazione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione alle norme citate, nella considerazione della illegittimità del previsto rinnovo automatico delle concessioni e della necessità di procedure competitive per l'assegnazione delle stesse. Secondo il Governo, risulta, altresì, violata la competenza legislativa esclusiva statale nella materia tutela della concorrenza, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), stante che le disposizioni regolanti le procedure di gara sono riconducibili secondo la giurisprudenza costituzionale alla tutela della concorrenza, e le Regioni, anche a statuto speciale, non hanno spazi di intervento. Risulta violato, infine, anche l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, per contrasto con la potestà legislativa concorrente nella materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», i cui principi fondamentali (quale la necessità di procedure competitive eque, trasparenti e non discriminatorie a ogni scadenza della concessione della risorsa idrica) non possono tollerare eccezioni sull'intero territorio nazionale.
Decisione della Corte	- Dichiara inammissibili le questioni promosse per carente ricostruzione del quadro normativo e per genericità delle censure.

9.4 - Aspetti quantitativi sulle decisioni della Corte costituzionale

Anno 2022 - Riepilogo esiti decisioni della Corte costituzionale nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale.

Tipo di decisione	n.
Illegittimità costituzionale	7
Infondatezza	1
Inammissibilità	1
Cessazione della materia del contendere	0
Totale questioni esaminate	9

TABELLA 1: DATI ANALITICI LEGGI APPROVATE NELL'ANNO 2022

DATI LEGGI REGIONALI								
Legge regionale	Iniziativa	Schieramento	Coalizione	Data presentazione	Data assegnazione	Commissione referente	Parere organi esterni	Parere altre Commissioni
1	Giunta			17/12/2021	22/12/2021	I		V
2	Giunta			17/12/2021	22/12/2021	I		
3	Consiliare	maggioranza	monogruppo	03/05/2021	06/05/2021	II		
4	Consiliare	maggioranza	monogruppo	09/04/2021	13/04/2021	II		IV
5	Giunta			04/03/2022	04/03/2022	V	Consiglio Autonomie Locali	
6	Consiliare	maggioranza	monogruppo	06/05/2021	07/05/2021	V		VI
7	Giunta			04/05/2022	04/05/2022	II		
8	Giunta			26/04/2022	26/04/2022	I	Consiglio Autonomie Locali	II-III-IV-V-VI
9	Giunta			26/04/2022	26/04/2022	IV		
10	Giunta			20/06/2022	20/06/2022	I	Consiglio Autonomie Locali	
11	Giunta			20/06/2022	20/06/2022	II	Consiglio Autonomie Locali	IV
12	Giunta			29/06/2022	29/06/2022	I integrata		II-III-IV-V-VI
13	Giunta			29/06/2022	29/06/2022	I integrata	Consiglio Autonomie Locali Commissione Pari Opportunità	II-III-IV-V-VI
14	Consiliare	trasversale		29/09/2022	30/09/2022	I		
15	Giunta			05/10/2022	05/10/2022	I		II-III-IV-VI
16	Giunta			19/09/2022	19/09/2022	III	Consiglio Autonomie Locali Garante regionale dei diritti della persona	II-IV-V-VI
17	Giunta			26/09/2022	26/09/2022	I	Consiglio Autonomie Locali	V
18	Consiliare	maggioranza	monogruppo	11/03/2022	11/03/2022	IV		I
19	Giunta			31/10/2022	31/10/2022	VI		V
20	Giunta			26/09/2022	26/09/2022	IV	Consiglio Autonomie Locali	
21	Giunta			15/11/2022	15/11/2022	I integrata	Consiglio Autonomie Locali	II-III-IV-V-VI
22	Giunta			15/11/2022	15/11/2022	I integrata	Consiglio Autonomie Locali	II-III-IV-V-VI
23	Giunta			15/11/2022	15/11/2022	I integrata	Consiglio Autonomie Locali	II-III-IV-V-VI

COMMISSIONE								COMITATO RISTRETTO		EMENDAMENTI COMMISSIONE							
Legge regionale	Data inizio esame	Data fine esame	N. relatori maggioranza	N. relatori minoranza	N. sedute	Ore	N. auditi	Numero sedute	Numero ore	Giunta		Maggioranza		Opposizione		Comuni	
										pres.	appr.	pres.	appr.	pres.	appr.	pres.	appr.
1	08/02/2022	10/02/2022	3	2	2	2											
2	08/02/2022	10/02/2022	2	2	2	4	7			1	1			1	1		
3	17/11/2021	07/02/2022	1	0	2	4						2					
4	17/11/2021	07/02/2022	1	0	3	4	4										
5	08/03/2022	08/03/2022	1	0	1	1											
6	26/05/2021	19/04/2022	1	3	3	5	5					7	7				
7	11/05/2022	11/05/2022	2	0	1	1											
8	10/05/2022	13/05/2022	3	3	1	1				21	21	3	3				
9	16/05/2022	16/05/2022	1	0	1	1											
10	29/06/2022	29/06/2022	1	1	1	1				1	1						
11	27/06/2022	30/06/2022	1	1	2	4	16										
12	05/07/2022	11/07/2022	1	1	2	1											
13	05/07/2022	11/07/2022	3	5	2	7	1			12	12						
14	10/10/2022	18/10/2022	0	0	2	2											
15	12/10/2022	14/10/2022	2	4	2	6				12	12						
16	28/09/2022	17/10/2022	2	2	3	9	29			11	11			1	0		
17	10/10/2022	18/10/2022	2	3	2	3	1										
18			0	0													
19	10/11/2022	15/11/2022	1	1	2	4	9					1	1				
20	13/10/2022	07/11/2022	2	3	3	3	10							1	0		
21	28/11/2022	02/12/2022	4	5	3	6	1			13	13			1	0		
22	28/11/2022	02/12/2022	4	5	3	9	1			16	16	1	1	9	0		
23	28/11/2022	02/12/2022	4	5	3	9	1										
Totale					46	87	85			87	87	14	12	13	1		

ASSEMBLEA			EMENDAMENTI ASSEMBLEA								ORDINI DEL GIORNO	APPROVAZIONE M=maggioranza U=unanimità
Legge regionale	N. sedute	Ore	Emendamenti Giunta		Emendamenti maggioranza		Emendamenti opposizione		Emendamenti comuni			
			pres.	appr.	pres.	appr.	pres.	appr.	pres.	appr.		
1	1	1	2	2			1	0			0	M
2	1	1									1	M
3	1	2			2	2	15	1			0	M
4	2	2			9	9					0	M
5	1	1							1	1	0	U
6	1	2			2	2	11	2			0	M
7	1	1									0	U
8	4	21	26	26	22	17	52	8			23	M
9	1	1					1	0			0	M
10	1	2	2	2			5	2			0	U
11	2	2	36	35	3	2	45	12			4	U
12	1	1	1	1							0	M
13	6	28	38	37	83	55	216	6			75	M
14	1	2									0	U
15	4	10	21	21	22	18	60	0			15	M
16	2	5	9	8	1	0	55	17	1	1	5	M
17	1	3	12	12	2	1	12	1			6	M
18	2	4			18	7					0	M
19	1	3					9	0			2	M
20	2	2			1	0	17	0			2	M
21	8	12	17	17	15	1	22	1			0	M
22	8	16	40	40	154	101	238	4	1	1	53	M
23	8	16									0	M
Totale	60	138	204	201	334	215	759	54	3	3	186	

DATI LEGGI REGIONALI

Legge regionale	N. articoli	N. commi	N. caratteri	gg durata iter effettivo	gg durata iter formale	Entrata in vigore	Abrogazioni (Tipologia)	Abrogazioni (Regime di efficacia)	Abrogazioni (Momento regime di efficacia)	Data impugnazione	Potestà legislativa	Tipologia normazione
1	5	8	8.557	14	62	Anticipata					Concorrente	Intersettoriale
2	4	11	4.490	14	62	Anticipata					Primaria Statutaria	Istituzionale
3	10	22	14.549	98	293	Anticipata					Primaria Statutaria	Settore
4	8	22	9.770	98	316	Anticipata					Primaria Statutaria	Settore
5	4	6	1.980	1	4	Anticipata	Parziali	A effetto immediato			Primaria Statutaria	Istituzionale
6	9	24	8.364	337	356	Anticipata					Residuale	Settore
7	4	6	3.609	1	7	Anticipata					Primaria Statutaria	Settore
8	134	236	114.349	17	31	Anticipata				04/08/2022	Concorrente	Intersettoriale
9	4	8	3.670	36	56	Anticipata	Parziali	A effetto immediato			Primaria Statutaria	Settore
10	27	30	17.385	14	23	Ordinaria	Parziali	A effetto immediato			Primaria Statutaria	Istituzionale
11	47	179	74.704	16	23	Anticipata	Integrali e parziali	A effetto immediato			Primaria Statutaria	Settore
12	8	15	4.423	21	27	Anticipata					Primaria Statutaria	Bilancio
13	16	626	267.446	24	30	Anticipata	Parziali	A effetto immediato e differite	A un certo evento		Primaria Statutaria	Bilancio
14	18	38	12.803	16	26	Ordinaria	Integrali e parziali	A effetto immediato			Primaria Statutaria	Istituzionale
15	14	298	112.785	14	21	Anticipata	Parziali	A effetto immediato			Concorrente	Intersettoriale
16	32	125	64.576	29	38	Altro	Integrali	differite	A data certa		Concorrente	Settore
17	22	60	28.952	29	43	Anticipata					Primaria Statutaria	Settore
18	8	22	8.243	50	256	Anticipata					Concorrente	Settore
19	22	64	24.872	13	23	Ordinaria	Integrali e parziali	A effetto immediato			Mista	Settore
20	15	21	12.551	41	58	Altro	Parziali	A effetto immediato e differite	A data certa		Primaria Statutaria	Intersettoriale
21	12	106	53.513	18	31	Anticipata	Parziali	A effetto immediato			Primaria Statutaria	Bilancio
22	15	762	312.995	18	31	Anticipata	Parziali	A effetto immediato			Primaria Statutaria	Bilancio
23	2	5	1.968	18	31	Anticipata					Primaria Statutaria	Bilancio

LR	CLASSIFICAZIONE		Dimensione astratta di contenuto	Tecnica redazionale	Legge di riordino	Regolamenti	N. rinvii ad atti non legislativi	Atti sottoposti a parere di Commissione	N. atti sottoposti a parere	Forma rendicontazione al Consiglio	Istituzione organismi collegiali	N. organismi collegiali
	MACRO SETTORE	MATERIA										
1	A	Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni	Settoriale	Novella	No	No		No			No	0
2	A	Organi della regione	Individuale	Testo nuovo	No	No		No			No	0
3	B	Turismo (incluso agriturismo e turismo rurale, ittiturismo)	Settoriale	Mista	Sì	Sì	1	No			No	0
4	B	Agricoltura e foreste	Settoriale	Testo nuovo	Sì	No		No			No	0
5	A	Enti locali e decentramento	Generale	Mista	No	No		No			No	0
6	D	Beni e attività culturali	Generale	Testo nuovo	No	Sì	2	Sì	2		No	0
7	B	Agricoltura e foreste	Settoriale	Novella	No	No		No			No	0
8	A	Multimateria	Settoriale	Mista	No	No		No			No	0
9	C	Trasporti	Settoriale	Novella	No	No		No			No	0
10	A	Organi della regione	Individuale	Novella	No	No		No			No	0
11	B	Turismo (incluso agriturismo e turismo rurale, ittiturismo)	Settoriale	Testo nuovo	Sì	Sì	1	Sì	1		No	0
12	E	Bilancio	Generale	Testo nuovo	No	No		No			No	0
13	E	Bilancio	Generale	Mista	No	Sì	5	Sì	1		No	0
14	A	Organi della regione	Generale	Mista	No	No		No			No	0
15	A	Multimateria	Settoriale	Mista	No	Sì	2	No			No	0
16	D	Tutela della salute	Settoriale	Testo nuovo	Sì	Sì	10	Sì	3	Clausola valutativa	Sì	1
17	E	Tributi	Generale	Testo nuovo	No	No		No			No	0
18	B	Ricerca, trasporto e produzione di energia	Generale	Testo nuovo	No	No		No		Clausola valutativa	Sì	1
19	D	Istruzione scolastica e universitaria	Settoriale	Testo nuovo	Sì	Sì	1	No			No	0
20	B	Commercio, fiere e mercati	Generale	Novella	No	No		No			No	0

LR	CLASSIFICAZIONE		Dimensione astratta di contenuto	Tecnica redazionale	Legge di riordino	Regolamenti	N. rinvii ad atti non legislativi	Atti sottoposti a parere di Commissione	N. atti sottoposti a parere	Forma rendiconta- zione al Consiglio	Istituzione organismi collegiali	N. organismi collegiali
	MACRO SETTORE	MATERIA										
21	E	Bilancio	Generale	Mista	No	Sì	1	No			No	0
22	E	Bilancio	Generale	Mista	No	Sì	9	No			No	0
23	E	Bilancio	Generale	Mista	No	No		No			No	0

TABELLA 2: DATI ANALITICI PROGETTI DI LEGGE PRESENTATI NELL'ANNO 2022 (situazione al 31.12.2022)

n.ro prog	Progetto di legge	Iniziativa	Data presentazione	Forze consiliari	Aggregazione	Macrosettore	Titolo	Comm.	Esito al 31.12.2022
1	155	Consiglio	17/01/2022	maggioranza	monogruppo	Servizi alle persone e alla comunità	Istituzione della Scuola regionale cani guida del Friuli Venezia Giulia e norme di funzionamento	III	giacente
2	156	Consiglio	02/02/2022	opposizione	monogruppo	Servizi alle persone e alla comunità	Istituzione del Centro Epidemiologico Salute e Ambiente della Regione Friuli Venezia Giulia	III	giacente
3	157	Consiglio	22/02/2022	opposizione	monogruppo	Territorio, ambiente e infrastrutture	Istituzione del servizio volontario di vigilanza ecologica	IV	giacente
4	158	Giunta	04/03/2022			Ordinamento istituzionale	Disposizioni in materia di elezioni comunali del 2022. Modifiche alla legge regionale 19/2013	V	LR 5/2022
5	159	Consiglio	09/03/2022	opposizione	monogruppo	Servizi alle persone e alla comunità	Misure per favorire l'inclusione nella vita scolastica dei minori e degli adolescenti affetti da patologie a prognosi infausta	III	giacente
6	160	Consiglio	11/03/2022	maggioranza	monogruppo	Territorio, ambiente e infrastrutture	Disposizioni regionali per la transizione energetica	IV	LR 18/2022
7	161	Consiglio	16/03/2022	opposizione	monogruppo	Territorio, ambiente e infrastrutture	Promozione dell'istituzione dei gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, delle Comunità energetiche rinnovabili e dei cittadini in Friuli Venezia Giulia	IV	in corso di esame
8	162	Consiglio	29/03/2022	opposizione	monogruppo	Territorio, ambiente e infrastrutture	Norme di prevenzione, valutazione e riduzione dell'impatto olfattivo derivante dalle attività antropiche	IV	in corso di esame
9	163	Giunta	04/04/2022			Territorio, ambiente e infrastrutture	FVGreen	IV	in corso di esame
10	164	Giunta	26/04/2022			Territorio, ambiente e infrastrutture	Disposizioni in materia di intermodalità	IV	LR 9/2022
11	165	Giunta	26/04/2022			Multisetto	Disposizioni in materia di finanze, relazioni internazionali, biodiversità, pesca sportiva, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, lingue minoritarie,	I	LR 8/2022

n.ro prog	Progetto di legge	Iniziativa	Data presentazione	Forze consiliari	Aggregazione	Macrosettore	Titolo	Comm.	Esito al 31.12.2022
							corregionali all'estero, funzione pubblica, lavoro, formazione, istruzione, famiglia, patrimonio, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, animali di affezione e salute (Legge regionale multisettoriale 2022)		
12	166	Giunta	04/05/2022			Sviluppo economico e attività produttive	Norme per l'applicazione del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a seguito della crisi in Ucraina	II	LR 7/2022
13	167	Consiglio	12/05/2022	opposizione	monogruppo	Servizi alle persone e alla comunità	Modifiche alla legge regionale 11 ottobre 2012, n. 18 (Disposizioni per la tutela delle donne affette da endometriosi)	III	giacente
14	168	Giunta	20/06/2022			Ordinamento istituzionale	Legge regionale di semplificazione per l'anno 2022. Modifiche alla legge regionale 7/2000	I	LR 10/2022
15	169	Giunta	20/06/2022			Sviluppo economico e attività produttive	Disciplina degli impianti a fune, delle aree sciabili attrezzate e delle piste destinate alla pratica degli sport sulla neve, nonché disposizioni in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40 (Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali)	II	LR 11/2022
16	170	Giunta	29/06/2022			Finanza regionale	Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2021	I integrata	LR 12/2022
17	171	Giunta	29/06/2022			Finanza regionale	Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26	I integrata	LR 13/2022
18	172	Consiglio	17/08/2022	opposizione	monogruppo	Ordinamento istituzionale	Modifica all'articolo 25 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo)	V	respinto

n.ro prog	Progetto di legge	Iniziativa	Data presentazione	Forze consiliari	Aggregazione	Macrosettore	Titolo	Comm.	Esito al 31.12.2022
							della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia)		
19	173	Giunta	19/09/2022			Servizi alle persone e alla comunità	Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei servizi sociosanitari in materia	III	LR 16/2022
20	174	Giunta	26/09/2022			Finanza regionale	Istituzione dell'imposta locale sugli immobili	I	LR 17/2022
21	175	Giunta	26/09/2022			Territorio, ambiente e infrastrutture	Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo)	IV	LR 20/2022
22	176	Giunta	26/09/2022			Ordinamento istituzionale	Modifica all'articolo 23 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia) in materia di autenticazione delle sottoscrizioni nel procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale	V	LR 3/2023* Approvata dall'Assemblea il 28.10.2022
23	177	Consiglio	29/09/2022		trasversale	Ordinamento istituzionale	Disposizioni sull'autonomia organizzativa del Consiglio regionale	I	LR 14/2022
24	178	Giunta	05/10/2022			Finanza regionale	Misure finanziarie multisettoriali	I	LR 15/2022
25	179	Consiglio	24/10/2022	maggioranza	monogruppo	Multisettembre	Misure per la semplificazione e la crescita economica	I	giacente
26	180	Giunta	31/10/2022			Servizi alle persone e alla comunità	Istituzione dell'Elenco regionale delle scuole non statali di musica del Friuli Venezia Giulia e altre disposizioni in materia di attività didattica musicale di base	VI	LR 19/2022

n.ro prog	Progetto di legge	Iniziativa	Data presentazione	Forze consiliari	Aggregazione	Macrosettore	Titolo	Comm.	Esito al 31.12.2022
27	181	Giunta	07/11/2022			Sviluppo economico e attività produttive	Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 "Disciplina organica del turismo")	II	in corso di esame
28	182	Giunta	15/11/2022			Finanza regionale	Legge collegata alla manovra di bilancio 2023-2025	I integrata	LR 21/2022
29	183	Giunta	15/11/2022			Finanza regionale	Legge di stabilità 2023	I integrata	LR 22/2022
30	184	Giunta	15/11/2022			Finanza regionale	Bilancio di previsione per gli anni 2023-2025	I integrata	LR 23/2022
31	185	Consiglio	22/11/2022	maggioranza	monogruppo	Ordinamento istituzionale	Modifica all'articolo 3 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia)	V	giacente
32	186	Consiglio	12/12/2022	maggioranza	monogruppo	Territorio, ambiente e infrastrutture	Legge regionale sull'idrogeno	IV	giacente
33	187	Consiglio	15/12/2022	opposizione	monogruppo	Servizi alle persone e alla comunità	Modifiche alla legge regionale 22/2019 - Istituzione dei Presidi Ospedalieri per la salute di Cividale del Friuli e di Gemona del Friuli	III	giacente
34	188	Giunta	19/12/2022			Territorio, ambiente e infrastrutture	Incentivi per la diffusione di fonti energetiche rinnovabili	IV	giacente
35	189	Giunta	19/12/2022			Ordinamento istituzionale	Ratifica dell'intesa tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per l'istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome	V	giacente
36	190	Giunta	27/12/2022			Ordinamento istituzionale	Modifiche all'articolo 7 ter della legge regionale 14/2015 per il finanziamento di progetti di investimento di valenza territoriale su tematiche strategiche	V	giacente

n.ro prog	Progetto di legge	Iniziativa	Data presentazione	Forze consiliari	Aggregazione	Macrosettore	Titolo	Comm.	Esito al 31.12.2022
							proposte nella programmazione 2021-2027		

*Nota: La legge è stata approvata dal Consiglio regionale ai sensi dell'art. 12, secondo comma, dello Statuto e trasmessa al Presidente della Regione, il 28 ottobre 2022, per la pubblicazione prevista dall'art. 12 citato, ai soli fini della decorrenza del termine di 3 mesi entro il quale un trentesimo degli elettori può richiedere che si proceda a referendum confermativo prima della promulgazione. Nessuna richiesta di referendum è stata presentata nel termine prescritto e la legge è stata quindi pubblicata sul Bur del 14/02/2023.

TABELLA 3: DATI ANALITICI CONTENZIOSO COSTITUZIONALE

ANNO 2003				2003
Leggi approvate: 10 Leggi impugnate: 2				20%
1	21/03	Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali	Sent. 173/2005	
2	22/03	Divieto di sanatoria eccezionale delle opere abusive	Sent. 198/2004	
ANNO 2004				% 2004
Leggi approvate: 28 Leggi impugunate: 3				11%
1	15/04	Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia	Sent. 215/2006	
2	17/04	Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore degli affari istituzionali	Sent. 378/2005	
3	25/04	Interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale	Ord. 426/2005	
ANNO 2005				% 2005
Leggi approvate: 33 Leggi impugunate: 7				21%
1	4/05	Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004	Sent. 75/2006	
2	5/05	Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati	Sent. 156/2006	
3	7/05	Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro	Sent. 239/2006	

4	11/05	Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, 2003/4/CE e 2003/78/CE. (Legge comunitaria 2004)	Sent. 398/2006	
5	19/05	Norme in materia di comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, nonché di accesso all'impiego regionale	Sent. 391/2006	
6	21/05	Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale	Ord. 417/2006	
7	30/05	Norme in materia di piano territoriale regionale	Sent. 286/2006	
ANNO 2006				% 2006
Leggi approvate: 29 Leggi impugnate: 3				10%
1	1/06	Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia	Sent. 238/2007	
2	12/06	Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7	Ord. 427/2007	
3	18/06	Istituzione della fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e finanziamenti per lo sviluppo turistico dell'area	Ord. 442/2007	
ANNO 2007				% 2007
Leggi approvate: 32 Leggi impugnate: 2				6%
1	24/07	Attuazione dell'articolo 24, paragrafo 6, dell'Accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPs).	Sent. 368/2008	
2	29/07	Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana	Sent. 159/2009	
ANNO 2008				% 2008
Leggi approvate: 18 Leggi impugnate: 2				11%
1	6/08	Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria	Sent. 165/2009	

2	12/08	Integrazioni e modifiche alla legge regionale 5/2007 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio)	Sent. 101/2010	
ANNO 2009				% 2009
Leggi approvate: 25 Leggi impugnate: 6				24%
1	9/09	Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale	Sent. 167/2010	
2	11/09	Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici	Sent. 221/2010	
3	12/09	Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007	Sent. 234/2010	
4	13/09	Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE. Attuazione dell'articolo 7 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Attuazione del Regolamento (CE) n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Modifiche a leggi regionali in materia di sportello unico per le attività produttive, di interventi sociali e artigianato, di valutazione ambientale strategica (VAS), di concessioni del demanio pubblico marittimo, di cooperazione allo sviluppo, partenariato internazionale e programmazione comunitaria, di gestione faunistico-venatoria e tutela dell'ambiente naturale, di innovazione. (Legge comunitaria 2008)	Sent. 233/2010	
5	16/09	Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio	Sent. 254/2010	
6	24/09	Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione (Legge finanziaria 2010)	Sent. 40/2011	

ANNO 2010				% 2010
Leggi approvate: 23 Leggi impugnate: 6				26%
1	5/10	Valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella regione Friuli Venezia Giulia	Sent. 88/2011	
2	12/10	Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007	Sent. 114/2011	
3	14/10	Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo	Sent. 185/2011	
4	16/10	Norme urgenti in materia di personale e di organizzazione nonché in materia di passaggio al digitale terrestre	Ord. 238/2011	
5	17/10	Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010	Sent. 227/2011	
6	22/10	Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011)	Sent. 54/2014	
ANNO 2011				% 2011
Leggi approvate: 19 Leggi impugnate: 5				26%
1	6/11	Disposizioni in materia di attività estrattive e di risorse geotermiche	Sent. 100/2012	
2	10/11	Interventi per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore	Sent. 115/2012	
3	11/11	Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007	Sent. 217/2012	
4	16/11	Disposizioni di modifica della normativa regionale in materia di accesso alle prestazioni sociali e di personale	Sent. 222/2013	
5	18/11	Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2012)	Sent. 3/2013	

ANNO 2012				% 2012
Leggi approvate: 28 Leggi impugnate: 8				29%
1	3/12	Norme urgenti in materia di enti locali	Sent. 197/2015	
2	12/12	Disciplina della portualità di competenza regionale	Ord. 89/2013	
3	14/12	Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007	Sent. 218/2013	
4	15/12	Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno ed adeguamento alla direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Modifiche a leggi regionali in materia di attività commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande e di gestione faunistico-venatoria (Legge comunitaria 2010)	Sent. 2/2015	
5	16/12	Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione	Sent. 227/2013	
6	19/12	Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti	Sent. 298/2013	
7	25/12	Riordino istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale	Sent. 4/2014	
8	26/12	Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012	Sent. 300/2013	
ANNO 2013				% 2013
Leggi approvate: 24 Leggi impugnate: 1				4%
1	5/13	Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali.	Sent. 181/2014	

ANNO 2014				% 2014
Leggi approvate: 28 Leggi impugnate: 1				4%
1	5/14	Disposizioni urgenti in materia di OGM e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)	Sent. 16/2015	
ANNO 2015				% 2015
Leggi approvate: 35 Leggi impugnate: 2				6%
1	4/15	Istituzione del registro regionale per le libere dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT) e disposizioni per favorire la raccolta delle volontà di donazione degli organi e dei tessuti"	Sent. 262/2016	
2	16/15	Integrazioni e modificazioni alla legge regionale 13 marzo 2015 n. 4 (Istituzione del registro regionale per le libere dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT) e disposizioni per favorire la raccolta delle volontà di donazione degli organi e dei tessuti)	Sent. 262/2016	
ANNO 2016				% 2016
Leggi approvate: 26 Leggi impugnate: 4				15%
1	4/16	Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico.	Sent. 98/2017	
2	9/16	Modifiche all'articolo 36 della legge regionale 6/2006, in materia di operatori del sistema integrato di interventi e servizi sociali.	Ord. 163/2017	
3	10/16	Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali 1/2006, 26/2014, 18/2007, 9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007, 2/2016 e 27/2012.	Ord. 155/2018	
4	18/16	Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale	Sent. 38/2018	

ANNO 2017				% 2017
Leggi approvate: 48 Leggi impugnate 4				8%
1	10/17	Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006	Sent. 109/2018	
2	31/17	Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26	Ord. 129/2018	
3	34/17	Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare	Sent. 215/2018	
4	44/17	Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020	Ord. 61/2019	
ANNO 2018				% 2018
Leggi approvate: 31 Leggi impugnate: 3				10%
1	3/18	Norme urgenti in materia di ambiente, di energia, di infrastrutture e di contabilità	Sent. 119/2019	
2	5/18	Norme per il sostegno e la valorizzazione del sistema informativo regionale	Sent. 81/2019	
3	12/18	Disposizioni in materia di cultura, sport, risorse agricole e forestali, risorse ittiche, attività venatoria e raccolta funghi, imposte e tributi, autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica, funzione pubblica, infrastrutture, territorio, ambiente, energia, attività produttive, cooperazione, turismo, lavoro, biodiversità, paesaggio, salute e disposizioni istituzionali	Sent. 153/2019	
ANNO 2019				% 2019
Leggi approvate: 25 Leggi impugnate: 2				8%
1	9/19	Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale	Sent. 273/2020 Sent. 281/2020	
2	13/19	Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26	Sent. 7/2021	

ANNO 2020				% 2020
Leggi approvate: 27 Leggi impugnate: 3				11%
1	8/20	Misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di demanio marittimo e idrico	Sent. 139/2021	
2	9/20	Disposizioni urgenti in materia di autonomie locali, finanza locale, funzione pubblica, formazione, lavoro, cooperazione, ricerca e innovazione, salute e disabilità, rifinanziamento dell'articolo 5 della legge regionale 3/2020 recante misure a sostegno delle attività produttive	Sent. 167/2021	
3	25/20	Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023	Sent. 112/2022	
ANNO 2021				% 2021
Leggi approvate: 25 Leggi impugnate: 3				12%
1	6/21	Disposizioni in materia di finanze, risorse agroalimentari e forestali, biodiversità, funghi, gestione venatoria, pesca sportiva, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, corregionali all'estero, funzione pubblica, lavoro, professioni, formazione, istruzione, ricerca, famiglia, patrimonio, demanio, sistemi informativi, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, protezione civile, salute, politiche sociali e Terzo settore (Legge regionale multisettoriale 2021)	Sent. 199/2022	
2	13/21	Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26	Sent. 265/2022	
3	16/21	Misure finanziarie intersettoriali	Sent. 216/2022	
ANNO 2022				% 2021
Leggi approvate: 23 Leggi impugnate: 1				
1	8/22	Disposizioni in materia di relazioni internazionali, biodiversità, caccia, pesca sportiva, agricoltura, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, lingue minoritarie, corregionali all'estero, funzione		4%

		pubblica, lavoro, formazione, istruzione, famiglia, patrimonio, demanio, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, salute, politiche sociali e finanze (Legge regionale multisettoriale 2022)		
--	--	---	--	--



Pubblicazione fuori commercio

© Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia - 2023
Tutti i diritti riservati

Redazione a cura del Servizio giuridico-legislativo

Stampa a cura del Centro stampa regionale
ottobre 2023

Foto di copertina: Giovanni Montenero

Distribuzione a cura della Segreteria generale del Consiglio regionale

Versione pdf disponibile sul sito web: www.consiglio.regione.fvg.it